
D I R I T T I

Della Chiesa Vescovile di Cefalù

Nel Regno di Sicilia,

Come Chiesa di Regio Padronato,

In sul Benefizio di S. Lucia di Siracusa.



TO THE EDITOR

OF THE NEW YORK TIMES

NEW YORK, N. Y.

DEAR SIR:

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 12th inst.



I N D I C E.

- 1 Il Benefizio di *S. Lucia di Siracusa* si trovava aggettato al Tesoriere della Cattedrale di *Siracusa*, e con quel Canonato era provveduto.
- 2 Cosa era cotesto Benefizio, ed in che si raggirava.
- 3 Vaca il Benefizio nel 1745, e si provvede da *Roma* col Tesorato; ma il *Ciostro D. Ignazio Gargallo* mette innanzi, che come Benefizio di Regio Padronato si debba da *S. M.* conferire.
- 4 Il Ricorso del *Gargallo* è rimesso all'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, il quale fa rappresentanza favorevole al Regio Padronato.
- 5 Viene la Causa in *Napoli*, ed il Fiscale della Giunta Consultiva di *Sicilia* si uniforma all'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio.
- 6 Si decide la Causa, e si fa parità di voti, perchè due Ministri ammettono il Regio Padronato, e due altri credono tuttavvia la materia indigesta, e che l'affare si debba in *Sicilia* rimettere a nuovo esame.
- 7 In senso di questi due secondi Ministri la nuova Causa da farsi in *Palermo* dovea consistere nel solo esame del Regio Padronato, e del diritto Collativo dell'Ordinario Diocesano su del Benefizio di *S. Lucia*.
- 8 Quando seguì questa parità in Giunta di *Sicilia* non ancora il Vescovo di *Cesaltà* si era fatto daddovero sentire.
- 9 Con tutto ciò i due mentovati secondi Ministri mostraron, che si avrebbe dovuto tener conto grandissima della ragione di questa Chiesa Vescovile.
- 10 Dopo della Decisione non solo si fece avanti il Vescovo di *Cesaltà*, ma anche i Frati Riformati del Convento di *S. Lucia* della Città di *Siracusa*, comparsero e dedussero le loro ragioni su del questionato Benefizio.
- 11 L'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, che anche è richiesto a dovere informare su della domanda de' PP. Riformati, mostra che essi non abbiano veruno diritto.
- 12 Si decide nuovamente la Causa in Giunta di *Sicilia* da tre Ministri destinati a dirimere la parità, ed uno solo se-

- guisa a sostenere il Regio Padronato.
- 13 Gli altri due si uniformano al sentimento di rimettersi l'affare in *Sicilia*, solo vogliono un Confesso più copioso di Ministri, e perchè cagione.
 - 14 Il Re approva questo parere, e spedisce gli ordini in *Sicilia*, giusta la loro rappresentanza.
 - 15 Giungono gli ordini in *Sicilia* nel 1757, e comincia la Causa, e non senza gran maraviglia gli Avvocati Fiscali si mettono a patrocinare il solo *Gargallo*, e non già il Vescovo di *Cesala*, quando entrambi egualmente il Regio Padronato sostenevano.
 - 16 Con maggiore dispiacere poco dopo si vide, che gli Avvocati Fiscali vennero anche a decidere.
 - 17 Si decide la Causa nel 1761; ed alcuni de' Ministri sono pe' il Regio Padronato preteso del *Cianro Gargallo*, ed altri pe' il Regio Padronato sostenuto dal Vescovo di *Cesala*.
 - 18 Nell'escluder poi i Frati Riformati, e l'Ordinario Diocesano sono concordi tutti i Ministri infra di loro, i quali fanno due separate rappresentanze, che col solito corso arrivano in fine nella nostra Suprema Giunta di *Sicilia*.
 - 19 Nella Giunta si è lungamente una tal Causa discussa e maturata, ed ora sta per decidersi.
 - 20 Idea di questa Causa, e sua vera situazione.
 - 21 Saggio della presente Scrittura, la quale è la seconda, che a prò della Chiesa di *Cesala* esce fuori.
 - 22 Si risponde con questa Scrittura all'ultima dotta Allegazione dell'Avvocato del *Cianro Gargallo*.
 - 23 In un solo Capitolo tutta questa Scrittura sarà compresa.
 - 24 Però il Capitolo in tre separati Paragrafi sarà per maggior chiarezza diviso.
 - 25 Cosa nel primo §. si contiene.
 - 26 Idea del secondo §.
 - 27 Saggio del terzo, e scopo della presente Scrittura.

CAPITOLO UNICO.

Storia Cronologica della Chiesa , e Benefizio di S. Lucia di Siracusa dalle prime sue memorie insino agli ultimi tempi: come anche esposizione , e confutazione di utt' i dubbj suscitati dal dotto Contraddittore, e de' nuovi suoi eruditissimi sistemi.

§. I.

Della fondazione , e riedificazione della Chiesa di S. Lucia di Siracusa ; della Donazione che se ne fece alla Chiesa Vescovile di Cefalù con molti altri beni , e quattro feudi dalla Contessa Adelasia Nipote del Re Ruggiero ; e del possesso , che n' ebbe questa Chiesa Vescovile sino a Federico II Imperadore .

- 28 La Chiesa di S. Lucia di Siracusa si fonda in tempo della Persecuzione dell' Imperadore Diocleziano , e sta in piedi insino all' incursione de' Saraceni .
- 29 Nel XI secolo Giorgio Maniace Greco Comandante trae di Siracusa le ossa della Santa , e le trasferisce in Costantinopoli ; ma con tutto ciò nell' XI secolo Gherardo da Leontina riedifica la Chiesa .
- 30 Diversità , che passa tra questa nuova Chiesa , e quella , che v' era prima de' Saraceni .
- 31 Gherardo da Leontina dona la Chiesa nel 1115 alle Monache

che di *S. Opolo di Mileto in Calabria*.

- 32 Solennissima fu cotesta Donazione di *Gherardo*, e dalle stesse solennità ricava il Contraddittore marche di *Regio Padronato* su di questa Chiesa.
- 33 I Conti di *Siracusa* altronde, che perchè la Chiesa di *Regio Padronato* si avea, intervennero nella Donazione di *Gherardo*.
- 34 Che altro donò *Gherardo* insieme colla Chiesa.
- 35 Nell' anno 1140 la Contessa *Adelasia* donò questa stessa Chiesa, alla Chiesa Vescovile di *Cesalù*.
- 36 Dal vedere passata nelle mani della Contessa *Adelasia* cotesta Chiesa, trae il Contraddittore nuovo argomento di *Regio Padronato*.
- 37 Chi fu il Conte *Rainolfo* Padre della Contessa *Adelasia*.
- 38 La Contessa *Adelasia* figliuola del Conte *Rainolfo* fu maritata nobilmente dal Re *Ruggiero*.
- 39 Nell' anno 1140 questa Principessa dona alla Chiesa di *Cesalù* la Chiesa di *S. Lucia*.
- 40 In quest' anno era già cessata la guerra, che il Re *Ruggiero* avea lungamente sostenuta.
- 41 *Adelasia* donò alla Chiesa Vescovile di *Cesalù*, per far cosa grata al Re *Ruggiero* suo Zio.
- 42 Il Vescovado di *Cesalù* fu da questo Principe riposto in piedi.
- 43 La stessa *Adelasia* manifesta in altre sue Donazioni, che ella a riguardo del Zio beneficava la Chiesa di *Cesalù*.
- 44 Dal dire *Adelasia*, che la Chiesa di *S. Lucia* si era da' suoi Progenitori riedificata, ripete il Contraddittore altra marca di *Regio Padronato*.
- 45 Ammesso il *Regio Padronato*, giusta il Contraddittore, pure non già *Adelasia*, ma il suo Fratello avrebbe dovuto ricuperare dalle Monache di *Mileto* la Chiesa di *S. Lucia*.
- 46 Perchè *Gherardo da Leontina* potea liberamente della Chiesa di *S. Lucia* disporre, si deve dire, che la Contessa *Adelasia* la riacquistò dalle Monache di *Mileto*, per mezzo di contratto passato colle medesime.
- 47 Crede il Contraddittore, che per ricuperare la Chiesa dalle Monache di *Mileto* dovette avere *Adelasia* cedute le ragioni dal Re *Ruggiero*.
- 48 Tuttocchè avesse avuto *Adelasia* effettivamente queste ragioni cedute, pure il *Padronato* nelle mani sue sarebbe pri-

tor-

tornato privato, com'era.

- 49 Insieme colla Chiesa di *S. Lucia* dona *Adelasia* la dote, che già avea data alla Chiesa medesima, ed oltre a ciò quattro feudi.
- 50 *Adelasia* dal Re *Ruggiero* suo Zio, e da *Matilde* sua Madre avea potuto avere tutto ciò, che ora venne a donare.
- 51 Dal fine, onde *Adelasia* dichiarava, che ella s'induceva a donare, veniamo in cognizione della qualità della Donazione.
- 52 Che si sentiva per Chiesa nell'età di *Adelasia*.
- 53 Nella Chiesa di *S. Lucia* non v'era allora Prete incardinato.
- 54 La Chiesa materiale di *S. Lucia* colla sua dote, e con i quattro separati feudi venne d' *Adelasia* *quoad temporalia* donata.
- 55 Il Padronato si vedeva rarissimo in *Sicilia* nell'età di *Adelasia*.
- 56 Dall'essere intervenuto nella Donazione di *Gherardo da Leontina* il Vescovo di *Siracusa* non si può deludere Padronato.
- 57 In tempo di *Adelasia* nelle mani di Laici si trovavano infinite Chiese, ed i Vescovi, ed i Papi malamente ciò soffrivano.
- 58 Espediente, che si pensò per fare, che da' Laici si fossero queste Chiese lasciate, e suo lieto successo.
- 59 Differenza, che passava nell'età di *Adelasia* tra Donazione, e Cessione di Chiesa materiale, e di Padronato.
- 60 *Alessandro III* anche nelle Donazioni di Padronati volle, che intervenisse il consenso Vescovile.
- 61 Perchè la Donazione di *Gherardo* fu prima di *Alessandro*, e fu col consenso Vescovile, si devè dire, che egli la Chiesa materiale venne a donare.
- 62 *Gherardo* non avea Padronato di questa Chiesa, ma semplicemente dominio.
- 63 La Chiesa di *S. Lucia* era soltanto venerata, perchè ricordava il martirio della gloriosa Santa.
- 64 Siccome *Gherardo*, non potendo possedere la Chiesa, la donò alle Monache di *Mileto*, così riacquistata d' *Adelasia*, al Vescovado di *Cesari* si dovette donare.
- 65 Nella Donazione di *Adelasia* non era necessario il consenso del Vescovo di *Siracusa*.

- 66 La maniera tenuta da' Vescovi di *Cefalù* nel posseder la Chiesa di *S. Lucia*, spiega la vera indole della Donazione di *Adelasia*.
- 67 Un Canonico di *Cefalù* intervenne per la Chiesa di *S. Lucia* nella Donazione di *Guglielmo il Buono*.
- 68 Anche in una designazione de' confini de' fondi della Chiesa di *S. Lucia* intervenne un Canonico di *Cefalù*.
- 69 Nella Chiesa di *S. Lucia* i Vescovi di *Cefalù* vi mantenevano un Ostiario, e non già un Prete incardinato.
- 70 Ne' tempi di *Federico II* seguitava ad esser tale lo stato di quella Chiesa.
- 71 Il possesso tenuto in sì fatta guisa da' Vescovi di *Cefalù* della Chiesa di *Siracusa*, mostra, ch'essi il dominio di quella Chiesa aveano, e non già il Padronato.
- 72 Dubbj, che sorgono dal vederli dalla Contessa *Adelasia* donare colla Chiesa, e dote di *S. Lucia* anche quattro feudi.
- 73 Maravigliosa, ed utilissima scoperta fatta ultimamente dal Consigliere *Patrizj* rispetto alla Costituzione di *Federico Prædecessorum nostrorum*.
- 74 Vera lezione di cotesta famosa Costituzione.
- 75 Cosa colla medesima prescrisse questo Imperadore.
- 76 I beni stabili, di cui favella la Costituzione, sono i burgenfatici, e non già i feudali.
- 77 La Costituzione suppone, che di questi beni si possa testare, quando de' feudali ciò non puote avvenire.
- 78 *Matteo Parisiense* ci narra cosa, che comprova cotesta interpretazione della Costituzione.
- 79 Dalle parole di *Matteo Parisiense* si ricava evidentemente, che rispetto a' feudali non ci era particolar proibizione di acquisto per gli Ecclesiastici.
- 80 Anzi presso di *Matteo* chiaramente la voce *burgenfatici* ritroviamo.
- 81 Non potea l'antica Legge del Regno, accennata da *Federico*, impedire la Donazione di *Adelasia*.
- 82 Se mai si vuol credere, che quella Legge parlava anche de' feudali, pure ci sono motivi da sostenere la Donazione di *Adelasia*.
- 83 Nella Donazione de' feudi fatta da *Adelasia* alla Chiesa di *Cefalù*, non si trova intervenuto il consenso del Re *Rugiero*.

- 84 Non si può affermare se veramente il consenso di *Ruggiero* mancasse, perchè non abbiamo intera tal Donazione.
- 85 Il Contraddittore dice, che per le Consuetudini Feudali, e per Leggi di *Sicilia* più antiche della Costituzione *Scire volumus* di *Ruggiero*, neppure *Adelasia* poteva donare, senza consenso del Principe.
- 86 Le Consuetudini Feudali non eran conosciute in *Sicilia* ne' tempi di *Adelasia*.
- 87 Dato per vero che le Consuetudini Feudali obbligavano in *Sicilia*, neppure per esse veniva vietato ad *Adelasia* di donare i feudi, di cui si tratta.
- 88 Non v'erano in *Sicilia* altre antiche Leggi Municipali, che l'istesso divieto contenessero.
- 89 La sola Costituzione *Scire volumus* è quella, che avrebbe potuto ciò impedire.
- 90 Conquistata la *Sicilia* da *Ruggiero*, rimase divisa dalle nostre Province, in cui regnava *Roberto Guiscardo*.
- 91 Cosa dopo della morte di questi due Fratelli avvenne nell'uno, e l'altro Reame.
- 92 Si uniscono le nostre Province colla *Sicilia* in persona del secondo *Ruggiero*.
- 94 *Ruggiero* sul principio del suo regnare non ebbe in queste nostre Regioni nè il Principato di *Capua*, nè il Ducato *Napoletano*.
- 95 La guerra surta tra *Ruggiero*, ed il Conte *Rainolfo*, fu cagione, onde *Ruggiero* s'impadronì ancora di questi altri dominj.
- 96 Delle Diete tenute in *Italia* dall'Imperadore *Lottario il Sassone* coll'occasione di questa guerra.
- 97 Cosa operò *Lottario* nel nostro Regno, quando vi entrò in ajuto de' Baroni ribelli, e cosa fece poi il Re *Ruggiero*.
- 98 Il Re *Ruggiero* nel 1140 tiene ancor'egli una Dieta in *Ariano*.
- 99 Il Regno di *Napoli*, e la *Sicilia* nel Re *Ruggiero* costituivano due Reami diversi, e con Leggi separate si governavano.
- 100 La Dieta tenuta da *Ruggiero* in *Ariano* trattò di soli affari appartenenti al Regno di *Napoli*.
- 101 La Costituzione *Scire volumus*, che in quella Dieta fu pubblicata, non poteva riguardare altro, che i feudi delle nostre Regioni.

- 102 Paragonate la Costituzione di *Lottario* con quella di *Ruggiero*, si trova nuovo argomento da stabilire, che per la *Sicilia* non potette *Ruggiero* la sua Legge emanare.
- 103 Non avea la *Sicilia* bisogno della Legge di *Ruggiero*.
- 104 *Ugone Falcando* ci somministra nuovo argomento da credere, che la Legge di *Ruggiero* non fu per la *Sicilia*.
- 105 Le Leggi dettate da *Ruggiero* nella Dieta d'*Ariano* divennero Leggi della *Sicilia*, quando poi passarono nella Collezione di *Federico II.*
- 106 *Adelasia* potea liberamente donare, perchè colle Leggi della *Sicilia* dovea regolarli.
- 107 Oppone il Contraddittore l'autorità del *Giannone*.
- 108 *Agostino Inveges* è stato ragione, onde il *Giannone* in un sì fatto errore sia trascorso.
- 109 Lo stesso *Giannone* in altro luogo della sua Opera sostenne la vera opinione.
- 110 Su dell'autorità del *Falcando* anche si appoggia il Contraddittore.
- 111 Il contesto delle parole del *Falcando* non permette, che si dia luogo all'interpretazione del Contraddittore.
- 112 Ancorchè la Costituzione fosse stata Legge per la *Sicilia*, non avrebbe obbligato *Adelasia*, come quella, che donò prima della sua pubblicazione.
- 113 Sostenendo il Contraddittore che *Adelasia* avea il Padronato della Chiesa di *S. Lucia*, sostenne anche, che senza Real permesso non potea tal Padronato donare.
- 114 Le autorità recate dal Contraddittore degli Autori *Germanici*, e gli esempli di quelle Regioni non sono adattabili alla Controvertia presente.
- 115 Concorronvi potentissime ragioni, per credere, che *Adelasia* avesse coll'assenso del Re *Ruggiero* donato.
- 116 E' da riflettere assai in su degli atti possessivi della Chiesa di *Cesalù* dal Re *Ruggiero* fino a *Federico II.*
- 117 Bolle Pontificie, Diplomi Reali, e Istrumenti di Maestri Giustizieri formano cotai atti possessivi.
- 118 Nelle Bolle de' Papi si distingue tra Chiesa e Patrimonio di *S. Lucia*, ed altri beni dalla Contessa *Adelasia* donati.

Della Chiesa di S. Lucia di Siracusa, da Federico II Imperadore insino al Re Martino I, degli avvenimenti fra tutto questo tempo nel Vescovado di Cefalù, ed in questa Chiesa succedetti, e del nuovo sistema del dottissimo Contraddittore.

- 119 Rispetto a ciò, che avvenne sotto dell'Imperador *Federico*, altro è il sistema nostro, altro quello del dottissimo Contraddittore.
- 120 *Federico* si disgustò con *Giovanni* Vescovo di *Cefalù*, e fu scommunicato.
- 121 Altri disturbi dello stesso Imperadore col Vescovo *Arduino* Successor di *Giovanni*, e conseguenze, che si tirarono dietro.
- 122 La Città di *Cefalù* fu lasciata in potere di *Federico*.
- 123 In tempo di *Arduino* la Chiesa di *S. Lucia* si seguiva a possedere da' Vescovi di *Cefalù*.
- 124 Nel 1238 esiliato per la seconda volta il Vescovo *Arduino*, s'impadronì *Federico* della Chiesa di *S. Lucia*.
- 125 In una Bolla di Papa *Innocenzo IV* del 1243 abbiamo questa notizia.
- 126 Il *Pirri* ci dice, quando poi tornò questa Chiesa in potere de' Vescovi di *Cefalù*.
- 127 La Storia particolare della Chiesa di *Cefalù* concorda in questi tempi con quella della Chiesa, e dell'Impero.
- 128 Il Contraddittore cerca d'indagare il titolo, onde *Federico* della Chiesa di *Cefalù* si venne ad impadronire.
- 129 Mette in campo il Contraddittore un nuovo suo sistema circa l'acquisto delle Chiese, ed il possesso de' loro beni.
- 130 Ciò che scrive il *Pirri* nella vita del Vescovo *Arduino II*, distrugge il titolo svegliato dal Contraddittore.
- 131 Non dovette il Contraddittore aver sotto degli occhi questo
luo-

- 12 luogo del *Pirri*, quando cotai titolo venne a svegliare.
- 132 Del sistema del Contraddittore rispetto all' acquisto delle Chiese.
- 133 Coll' impossessarsi *Federico* della Chiesa, crede il Contraddittore, che si consolidò l' usufrutto colla proprietà.
- 134 Non avvertì il Contraddittore dottissimo, che tal sistema niun giovamento potea recargli.
- 135 In questa delicata materia non è da uscire dalla via battuta, e dalle massime presso i Scrittori più illuminati già ricevute.
- 136 Il sistema del Contraddittore puote imbarazzi notabili paratorirci.
- 137 Ove l' usufrutto si diffinisce, come è diffinito nelle Leggi *Romane*, non puote affatto dirsi, che le Chiese sien semplici usufruttuarie de' loro beni.
- 138 Il Contraddittore altra idea ha dovuto al suo usufrutto attribuire, il che spiegandocisi, cessa ogni briga con lui.
- 139 Il dominio *bonitario*, che poi il Contraddittore accorda alle Chiese, è una nuova pruova dell' usufrutto di diversa indole, che egli ad esse attribisce.
- 140 L' altra ipotesi del Contraddittore di non godere le Chiese, che di dominio *bonitario*, neppure puote procedere.
- 141 Assai meglio è in questa materia lasciare il sistema già ricevuto.
- 142 A torto il Contraddittore ci oppone, che la Bolla d' *Innocenzo* non dovea aver luogo, perchè non costa di aver avuto il Regio *exequatur*.
- 143 Il Re *Manfredi* occupa ancor egli la Chiesa di *S. Lucia*, e la concede in Benefizio ad *Errico Tartaro*.
- 144 *Errico Tartaro* Cappellano del Re, sotto di *Pietro I* di *Aragona* riacquista il Benefizio di *S. Lucia*.
- 145 Delitto riconosciuto dal Contraddittore nel Vescovo di *Cesalù*, che concesse nel Regno del Re *Pietro* il Benefizio a *Tartaro*.
- 146 Nuovo titolo, che il Contraddittore dal delitto del Vescovo crede trarre per i Re di *Sicilia*, rispetto alla Chiesa di *S. Lucia*.
- 147 Colle stesse parole del Contraddittore si vede, che *Adelasia* non ritenne dopo della Donazione il Padronato della Chiesa di *S. Lucia*.

148. Nian delitto commise il Vescovo di Cefalù concedendo la Chiesa in Benefizio ad *Errico Tartaro*.
149. Ancorchè avesse mancato non potea egli decadere dal dominio di tal Chiesa.
150. Se mai per tal delitto si fosse il Vescovo della Chiesa privato, pe' l' fallo del Reo si sarebbe punito l' Innocente.
151. Il Benefiziato *Tartaro* visse infino al 1304.
152. Nel 1388 seguì l' unione del nostro Benefizio col Tesorato della Cattedrale di *Siracusa*.
153. I sconvolgimenti poco prima seguiti nella Chiesa di Cefalù produssero cotesta unione.
154. Nel 1388 il novello Vescovo di Cefalù *Guglielmo de Salomone* ottenne Diploma da' Sovrani, da cui si confermava a pro della sua Chiesa il possesso della Chiesa di *S. Lucia*.
155. Il Contradittore crede, che anchè cose, che non si possedevano da quella Chiesa; furon nel Diploma descritte.
156. La Città di Cefalù, che nello stesso Diploma si mette per cosa posseduta da' Vescovi di Cefalù, veramente da essi si possedeva.
157. Quando avvenne, che i Vescovi di Cefalù perderono per sempre la Chiesa di *S. Lucia*.
158. Il Vescovo *Guglielmo de Salomone* si ribellò contra del Re *Martino*, ed il Re dispose della Chiesa di Cefalù.
159. Cosa dopo della ribellione del Vescovo successe nella Chiesa di Cefalù.
160. Il Capitolo di Cefalù non vuole accettare i Vescovi, che se gli disegnano da' Sovrani.
161. Durano i scompigli della Chiesa di Cefalù infino al Sommo Pontefice *Martino V*.
162. Il *Pirri* riferisce tutte le Proviste Regie del Benefizio di *S. Lucia*.
163. Chi fu il Vescovo *Giunta*, che il *Pirri* chiama fellone.
164. La Regina *Germana* seconda Moglie di *Ferdinando il Cattolico*, crea quattro Cappellani nella Chiesa di *S. Lucia*.
165. Il *Pirri* nel riferire le mentovate Proviste in due errori trascorse.
166. Il Vescovo *Salomone*, e non già il Vescovo *Giunta* fu il fellone.
167. Tre sono le Regie Proviste narrate dal *Pirri*.

- 14
 168 Tutte da noi si ammettono ; non ostante i dubbj , che s'incontrano in alcune di esse.
 169 Onde mai avvennero tai Regie Proviste.
 170 V'è gran dubbio , se dopo del Vescovo *Ponticorona* seguirono le Regie Proviste.
 171 E' certo , che infino al 1409 evvi certa memoria di Regie Proviste.

§. III ED ULTIMO.

Della Chiesa di S. Lucia da i tempi posteriori al Re Martino infino a i presenti , e della Prescrizione , che per titolo del Padronato de' Re di Sicilia si allega in ultimo luogo dall' illuminatissimo Contraddittore.

- 172 Il Contraddittore dottissimo ricorre alla Prescrizione , come per ultimo titolo del Padronato de' Re di Sicilia.
 173 Motivi , onde fu spinto il Contraddittore a ricorrere alla Prescrizione.
 174 Dagl' Imperadori *Cristiani* con particolari Leggi si bada alla Prescrizione de' beni delle Chiese.
 175 In che maniera la Prescrizione quadrigenale , introdotta da *Giustiniano* contra delle Chiese , fu ricevuta.
 176 Il Contraddittore colle regole generali delle Prescrizioni profane ha voluto discorrerla.
 177 Nel caso nostro trattasi di prescrivere un Padronato , onde a i stabilimenti , che in su di ciò vi sono , bisogna badare.
 178 La quistione presente tutta si rag gira nel vedere se contro il Vescovo di *Cefalà* si può opporre la Prescrizione , che si oppone a' Padroni.
 179 Ancorchè si finga che vi siano tutte le Regie Proviste , vantate dal Contraddittore , pure dal trovarsi che nella fellonia del Vescovo *Salomone* cominciavano , si conosce che

- 15
- che con esse si volle dal Re alla Chiesa di *Cefalù* consultare.
- 180 Non ci è nella Prescrizione, che figura il Contraddittore, la buona fede, ed il giusto titolo, che vi si richiede.
- 181 Neppure può mettersi per rispo di tal Prescrizione la consolidazione figurata dal Contraddittore.
- 182 Non si può fingere che i Re di *Sicilia* abbian posuto la Chiesa di *S. Lucia* prescrivere.
- 183 Egli è da pensarci non poco, se convenga fare opporre al Principe contra di un Privato la Prescrizione.
- 184 I Principi sono Protettori, e Difensori della Chiesa, e perciò non si può presumere, che possano i fondi di esse prescrivere.
- 185 I Re di *Sicilia*, oltre all'esser Protettori della Chiesa di *Cefalù*, ne sono Padroni.
- 186 I Padroni non possono prescrivere le cose de' Padronati, perchè prescriverebbero le cose lor proprie.
- 187 Neppure i Padroni posson prescrivere quei fondi de' Padronati, che dalla liberalità altrui derivano.
- 188 La Contessa *Adelasia* nelle Donazioni fatte alla Chiesa di *Cefalù*, indicò che le faceva a Chiesa di Regio Padronato, e a contemplazione del Regio Padrone.
- 189 S'inganna il dotto Contraddittore sostenendo, che il Padrone possa prescrivere fondi del Padronato.
- 190 I particolari doveri, ed uffizj che passano tra Padrone, e Chiesa Padronata, l'impediscono di prescrivere qualunque cosa, che alla Chiesa appartenga.
- 191 I Canonici de' Concilj *Toletani* obbligano i Padroni ad invigilare su de' fondi de' Padronati.
- 192 Ragione, onde si mosse la Chiesa ad ingiungere un total peso al Padrone.
- 193 Il Regio Padrone della Chiesa di *Cefalù*, a cui appartiene d'invigilare su de' beni di quella Chiesa, non poteva contra di essa prescrivere.
- 194 Se si distingue tra Chiesa, e Benefizio di *S. Lucia*, molto più si conosce che non puossi la Prescrizione contra della Chiesa di *Cefalù* averare.
- 195 Cosa nella Chiesa di *S. Lucia*, e ne' feudi dal Re *Martino* infino al presente, è succeduta.
- 196 Ancorchè potesse la Prescrizione procedere, non avrebbe
luo-

luogo, perchè ora si tratta di uno de' feudi; e non già della Chiesa di *S. Lucia*.

197 Discorso, che si fa da' Vescovi di *Cefalà* per dimostrare che alla loro Chiesa dal suo Regio Padrone si deve il fondo di *S. Lucia* far restituire.

198 In questa Causa come per l'una, e l'altra parte egualmente il Padronato Regio si sostiene, la sola verità si deve indagare.

199 Il Vescovo di *Cefalà* per non mancare al suo dovere ha in questa Causa tutte le sue forze impiegato.

200 Il Vescovo di *Cefalà* sempre sarà contento della Decisione, perchè il Sovrano Padrone viene sempre a guadagnare.



Fuori delle mura della Città di *Siracusa* evvi una Chiesa dedicata alla gloriosa Vergine, e Martire *S. Lucia*, ed è tale Chiesa servita da' Frati Riformati, i quali dimorano da un secolo, e mezzo a questa parte in un Convento, unito alla Chiesa istessa. Inoltre evvi anche nel territorio di *Siracusa* un fondo della rendita intorno ad once 60 annue, chiamato volgarmente il feudo di *S. Lucia di Siracusa*, e quasi da tre secoli in quà si è sempre posseduto da' Tesorieri della Cattedrale di *Siracusa* a titolo di Benefizio di *S. Lucia*, aggregato al Tesorerato da' passati Vescovi di *Siracusa*, per cagione della scarrezza della prebenda di quel Canonicato. E perchè costetto Canonicato colla regola dell'alternativa de' mesi ora da *Roma*, ed ora dall'Ordinario Collatore si provvedea, come attualmente si provvede; questo Benefizio, che al Tesoriere si conferiva ora da *Roma*, ed ora da Vescovi Diocesani si è sempre costantemente concesso.

Quantunque il Benefizio portava il nome di *S. Lucia*, perchè il fondo, onde era costituito, feudo di *S. Lucia* si diceva; e tuttochè correffe presso d'alcuni erroneamente fama, che tal fondo un tempo era stato

60

A

par-

¹
Il Benefizio di *S. Lucia* di *Siracusa* si trovava aggregato al Tesoriere della Cattedrale di *Siracusa*, e con quel Canonicato era provveduto.

²
Cosa era costetto Benefizio, ed in che si raggirava.

parte della dote della Chiesa di S. Lucia, servita da' PP. Riformati: pure il Tesoriere di *Siracusa*, che lo godeva, niuna cura avea della Chiesa di S. Lucia, nè si eredevasi essere astretto a dovere in quella alcuno Ecclesiastico uffizio esercitare; tal che pareva, che non ad altro oggetto godesse egli di questo Benefizio, che per potere vie meglio colla rendita del feudo di S. Lucia sostenerli, e la sua dignità conservare.

³
Vaca il Benefizio nel 1745, e si provvede da Roma col Tesorerato; ma il *Ciottaro* *D. Ignazio Gargallo* lo mette innanzi, che come Benefizio di Regio Padronato si debba da S. M. conferire.

Tale era lo stato delle cose nel 1745, quando, per la morte del Tesoriere *D. Pietro Impellizzieri*, succeduta la vacanza del Tesorerato di *Siracusa* in mese riservato alla S. Sede, si videro da Roma, secondo l'usato, spedite le Bolle a prò di *D. Sebastiano Landolina*, non meno pe' l' Tesorerato, che per questo Benefizio di S. Lucia. Avrebber coteste Bolle ottenuto, giusta il solito, il Regio *enquatur*, se un altro Canonico di quella Cattedrale, Gentiluomo *Siracusano*, non l'avesse colla sua opera impedito. Questi fu il *Ciottaro*, o sia Cantore, *D. Ignazio Gargallo*, il quale per un accidente era alquanto informato dell' origine del Benefizio di S. Lucia, e perciò sapea di certo, che non v'era ragione, onde il potessero la Corte di Roma, ed i Vescovi di *Siracusa* provvedere. Egli aveva una sì fatta notizia perohè suo Padre il Barone *Gargallo* era stato Procuratore, o com'essi chiamano, *Simdaco* de' Frati Riformati del Convento di S. Lucia, colla quale occasione avea avuto egli l'opportunità di rivolgere il loro Archivio, e così di abbatteisi in parecchi documenti, i quali manifestando, che tal Benefizio si era per lo passato alcuna volta da' Re di *Sicilia* provveduto, gli davano ad intendere che si dovea riputare di Regio Padronato. Quindi giudicò questo savio Ecclesiastico esser ben fatto rendere di ciò

ciò istruito il Sovrano, anche per tentare di ottenere per questo mezzo per se il Benefizio medesimo. Laonde ricorre dalla Maestà dell'invitto Sovrano, delle *Spagne*, allora nostro gloriosissimo Monarca, ed informandolo di tutto ciò, gli suggerì, che negandosi l'*enequatur* alle Bolle di *Roma*, da quindi innanzi poteva la M. S. tal Benefizio provvedere: e similmente gli chiese, che per la prima volta in premio dell'avviso, che egli dava, e delle fatiche, e spese, che si contentava addossarsi, per mettere in chiaro quello che dicea; l'avesse a lui concesso.

Questo Ricorso, come quello che portava seco una notizia alquanto interessante per i Reali diritti, fu rimesso in *Sicilia* per informo all'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio. Occupava allora tal carica degnamente l'attuale Presidente del Tribunale stesso, il dottissimo, e zelantissimo Ministro, il Marchese *Asiundo Paternò*. Questi, assistito dal *Gargallo*, si applicò subito alla materia con quella serietà, e riflessione, che gli è naturale, e dall'affare stesso gli veniva suggerita, e subito diè fuori una Consulta faticatissima, e giudiziofissima, nella quale esponendo quanto poté allora raccogliere dell'origine, e natura di questo Benefizio, concluse essere evidente, che non potea al Tesorerato di *Siracusa* rimanere aggregato, ma che dalla M. del Re, come si era talora conferito, si dovea seguitare a provvedere, con poterli per questa prima volta al *Gargallo* concedere.

Capitata in *Napoli* cotesta Consulta si rimise da S. M. Cattolica, secondo il corso regolare di affari somiglianti, alla sua Giunta Consultiva di *Sicilia*. Era allora composto questo illustre Consesso dal Marchese di *Girace*, dal Marchese *Buglio*, e da due nostri Ministri *Napoletani*: i Marchesi *Danza*, e *Raggianni*,

A 2

⁴
Il Ricorso del *Gargallo* è rimesso all'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, il quale fa rappresentanza favorevole al Regio Padronato.

⁵
Viene la Causa in *Napoli*, ed il Fiscale della Giunta Consultiva di *Sicilia* si uniforma all'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio.

6

Si decide la Causa , e si fa parità di voti , perchè due Ministri ammettono il Regio Padronato , e due altri credono tuttavia la materia indigesta , e che l' affare si debba in *Sicilia* rimettere a nuovo esame .

ed oltre a ciò eravi il Secretario di essa , che , giusta le pianta della stessa Giunta , facea le parti Fiscali . Si propose l' affare , e dal Fisco si fece tosto istanza uniforme al Ricorso del *Gargallo* , ed a' sentimenti dell' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio , di negarsi l' *encomendatur* alle Bolle di *Roma* , e di reintegrarsi il Re nel possesso , o quasi possesso , come vogliamo dire , di questo suo Padronato .

Indi si udirono lungamente le Parti , e si diè loro piena libertà di proporre le loro ragioni a voce , e in iscritto , e poscia finalmente si venne alla Decisione . Tra Giudici fuvi discordanza tale , che divisi egualmente in due partiti , si fece parità di voti . Imperciocchè i Consultori *Danza* , e *Fraggianni* avendo per vero , che già l' affare si fosse messo nel suo lume , e che il Padronato del Re si fosse scoperto a bastanza ; opinarono , che senz' altro esame dovea escludersi per sempre da questo Benefizio la Corte di *Roma* , ed il Prelato *Siracufano* , e doveasi al Sovrano reintegrare , il quale , come Benefizio di suo Regio Padronato , dovea liberamente provvederlo , e potta altresì ottimamente concederlo allora per la prima volta al *Gargallo* , come a colui , che molto bene l' avea per la sua opera , e diligenza meritato . Pe' l' contrario il Presidente della Giunta *Marchese Girace* , ed il *Marchese Buglio* sostenendo , che l' affare era ancora indigesto , ed oscuro , crederterò che non conveniva procedere a finale Decisione ; ma che più tosto era bene per scerbare il metodo in simili casi per lo addietro sempre tenuto , di rimettere una tal Causa in *Palermo* alla Giunta de' Presidenti , e Consultore insieme coll' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio , acciocchè que' Ministri , esaminando il tutto diligentemente , avessero potuto poi colla loro rappresentanza mettere meglio

glio in istato S. M. da dovere un tal serjissimo punto determinare.

Questa Decisione seguì in *Napoli* nel 1747, ed allora, per quel che già si è veduto, la Causa fu per questo Benefizio tra'l solo *Ciantro Gargallo*, assistito dal Fisco, che pretendeva doverli il Benefizio dichiarare di Regio Padronato; ed il Provvisio Apostolico, che insisteva per l'*exequatur*. E perciò i due Ministri, che opinarono doverli l'affare rimettere in *Palermo*, il vollero rimesso alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, ed Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, perchè dissero, che in tai casi di somiglianti quistioni così era stato solito praticarsi. Altri Interessati allora non vi furono, o almeno del diritto di altri non si venne allora a trattare.

Ed in vero quantunque prima della Decisione fosse comparso un memoriale del Vescovo di *Cefalù*, che diceva, che il Benefizio apparteneva alla sua Chiesa Vescovile, come donato alla medesima, insieme colla stessa Chiesa di *S. Lucia di Siracusa*, dalla Contessa *Adelfasia*, Nipote del Re *Ruggiero*; e poi posseduto lungamente da' suoi Antecessori prima di cominciare le Reali Provviste: pur tuttavia, perchè non fu accompagnato tale Ricorso cogli altri debiti uffizj, che si richiedevano, non fu in niuna maniera considerato.

Con tutto ciò verso l'ultimo della Consulta, che fece per questa Decisione la Giunta a S. M., non si potè fare ammeno da' Consultori *Danza*, e *Fraggianni* di non confessarsi, che qualora questionar si potesse il diritto del Padronato, sarebbe piuttosto un'azione della Chiesa Vescovile di *Cefalù*, alla quale questo Benefizio nella sua fondazione fu donato, e dalli cui Vescovi fu provveduto fino al tempo della fellonia del Vescovo *Giunta*. In effetto il Vescovo odierno ha umiliato a V. M. il suo ri-

A 3

cor-

7
In senso di questi due secondi Ministri la nuova Causa da farsi in *Palermo* dovea consistere nel solo esame del Regio Padronato, e del diritto Collativo dell'Ordinario Diocesano su del Benefizio di *S. Lucia*,

8
Quando seguì questa parità in Giunta di *Sicilia* non ancora il Vescovo di *Cefalù* si era fatto daddovvero tirare.

9
Con tutto ciò i due mentovati secondi Ministri mostrarono, che si avrebbe dovuto tener conto grandissimo della ragione di questa Chiesa Vescovile.

corso, ed avrebbe da trattarsi la lite tra detta Chiesa, e'l Regio Fisco, giammai però può avervi azione nè la Dataria, nè la Chiesa di Siracusa.

10

Dopo della Decisione non solo si fece avanti il Vescovo di *Cefalù*, ma anche i Frati Riformati del Convento di *S. Lucia* della Città di *Siracusa* comparvero, e dedussero le loro ragioni su del questionato Benefizio.

11

L'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, che anche è richiesto a dovere informare su della domanda de' PP. Riformati, mostra che essi non abbiano veruno diritto.

12

Si decide nuovamente la Causa in Giunta di *Sicilia* da tre Ministri destinati a dirimere la parità, ed uno solo seguita a sostenere il Regio Padronato.

Pervenuti questi discordi sentimenti de' Ministri della Giunta di *Sicilia* agli orecchi di S.M. Cattolica, giudicò questo sapientissimo Principe rimettere di nuovo l'affare all'istessa Giunta, affinchè ivi da tre Ministri si avesse potuto, come volgarmente si dice, dirimere la parità. Questo però non successe subito per varj accidenti, che si diedero, tal che poté avere agio e la Chiesa di *Cefalù* di far sentire meglio le sue ragioni, ed i Frati Riformati della Chiesa di *S. Lucia* di mettere similmente in campo le loro; giacchè questi buoni Religiosi vedendo, che già il Benefizio dal Teforerato di *Siracusa* si sarebbe smembrato, pensarono, che era anche bene di manifestare, che tra quelli, che poteano dimandarlo, eranvi essi medesimi, come coloro, che nel loro Archivio vantavano eziandio Concessioni di tal Benefizio, riportate da' passati Sovrani. Però l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, a cui anche cotesto nuovo Ricorso de' Riformati venne rimesso, immantinente diede il suo sentimento, che si raggirò in proporre varj fondati dubbj tanto contra delle Concessioni vantate da' PP., che contra del diritto, che essi credevano poter trarre dalle medesime, la quale rappresentanza giunse quì, quando non si era decisa ancora la Causa della parità: per cui poté altresì esser rimessa alla Giunta, e sotto della giurisdizione, ed esame de' tre Giudici venire, i quali finalmente nel 1751 fecero la loro Decisione.

Neppure essi furono concordi, ma si divisero tra due, ed uno. I due furon tutti Togati, e tra essi fuvi l'incomparabile, ultimamente defonto, Consultor *Landoni*. L'altro fu il Presidente della Giunta il Principe

pe

pe d' *Aragona* . Questi solo si uniformò al parere de' passati Consultori *Danza* , e *Fraggianni* , cioè disse , che il Benefizio era di Regio Padronato , che al Sovrano si dovea reintegrare , e che questi il potea allora ottimamente al *Gargallo* conferire . Gli altri due per contrario stimarono di dire *non liquet* , e perciò , che in *Palermo* conveniva l' affare rimettersi , acciocchè maturamente , e colla chiesta ponderatezza si fosse esaminato .

E' degno però di considerazione , che i due Ministri , che del sentimento del Marchese *Danza* , e *Fraggianni* furono, seguitarono a vedere il dubbio intorno alla qualità del Benefizio per motivi affatto diversi da quelli, per i quali si era nel 1747 da coloro promosso. Essi ve l'avean veduto tra le ragioni della Dataria, Vescovi *Siracusani*, e Regio diritto. Questi pe'l contrario conobbero chiaramente , che la Dataria , ed i Vescovi *Siracusani* non avean che pretenderci : e che il dubbio soltanto era tra il Regio Fisco , la Chiesa di *Cefalù* , ed i Frati Riformati . Perciò laddove quegli avean giudicato , che l' affare si dovea rimettere alla Giunta de' Presidenti , e Consultore , e all' Avvocato del Real Patrimonio , perchè tale è la Pratica di Sicilia , quando trattasi di esame serio in su di Regj *enequatur* : Questi per l'opposto dissero , che si dovea rimettere alla Giunta de' Presidenti , e Consultore , al Tribunale del Real Patrimonio , e a i due Avvocati Fiscali della Regia G. G. , e del Real Patrimonio , affinchè tutti uniti insieme nella Giunta de' Presidenti , e Consultore , avessero la materia esaminata nel modo appunto , come si fa in quel Regno , quando si tratta di Causa di reintegrazione di Regalia . E rispetto al metodo da serbarfi da cotesta Assemblée , dissero , che si dovean sentire tutti gl' interessa-

¹³
Gli altri due si uniformano al sentimento di rimetterli l'affare in *Sicilia* , solo vogliono un Conseglio più copioso di Ministri , e perchè cagione .

ri , che gli Avvocati Fiscali dovean sostenere le ragioni del Re , e che finalmente si dovea rimettere alla Corte relazione della Decisione con i voti de' Giudicanti , e con tutti i documenti , che si farebbero esibiti , acciocchè così la M. S. avesse potuto poi venire in cognizione del vero stato , origine , natura , ed indole di questo Benefizio , e del diritto di colui , a cui apparteneva : e considerando che l'affare quanto era serio e grave , altrettanto era involupato , conchiusero che S. M. potea degnarsi di ordinare , che nella Giunta de' Presidenti , e Consultore , dove tutti i Ministri si doveano unire , una giornata fissa la Settimana si fosse destinata , conferendosi a cotesta Causa solamente. Finalmente volendo allo stato interino del Benefizio provvedere , proposero che il Re vi potea stabilire un Economo , che avesse badato agli affitti del feudo , a riscuotere la rendita , e sopra ogn' altro ad indagare le debite notizie rispetto agli altri fondi , e beni , che al Benefizio stesso appartenessero , e che da altrui si trovavano occupati , per potersi altresì a tempo debito recuperare ; e che tale Economo potea essere lo stesso *Ciantro D. Ignazio Gargallo* , come colui , che poteva sì fatta distinzione meritare (1).

14

Il Re approva questo parere , e spedisce gli ordini in *Sicilia* , giusta la loro rappresentanza .

Si compiacque S. M. di uniformarsi piuttosto al parere di

(1) Quantunque questi Ministri consultarono il nuovo esame da farsi in *Palermo* , perchè dissero , che allora era dubbiosa , ed oscura la ragione di tutti i tre litiganti : ciò non ostante evidentemente mostrarono , che quella del Vescovo di *Cefalù* facea loro maggior sensazione . Ecco alquante espressioni della loro Consulta : *Dissero , non esservi dubbio , che spettarebbe alla Corona di Sicilia , ed in conseguente alla M. V. il Real Padrona-*

di questi due Ministri , i quali la Giunta rappresentarono, che al voto singolare del Principe di *Aragona* . Onde spedì Dispaccio , con cui fè sentire al Vicerè di *Sicilia* , che voleva che la Causa dell' indole , qualità , ed origine (sono proprie espressioni del Dispaccio) del Benefizio di *S. Lucia* si fosse trattata nella Giunta de' Presidenti , e Consultore col Tribunale del Real Patrimonio , e con i due Avvocati Fiscali della G. C. , e del Real Patrimonio ; che quivi intesi si fossero tutti gl' Interessati ; e che poscia della Decisione se gli fosse fatta distinta relazione con riferire la qualità de' voti , e trasmettere tutt' i do-

nato , cui la Chiesa , e Beneficio di *S. Lucia* , per la sua fondazione , e dotazione soggiacque , se gli stessi documenti , e li fondi , donde il suddetto Regio Padronato si desume , non lo mostrassero trasferito , e sin dalla prima sua origine conceduto da' Re Predecessori alla Chiesa Vescovile di *Cesalù* . E più appresso, parlando del diritto de' PP. Riformati, soggiunsero : *Questo lor titolo sarebbe pur troppo massiccio , poichè è letterale , se non ricadesse nella contesa colla Chiesa Vescovile di Cesalù , alla quale lungi pria delle suddette concessioni , e sin dalla sua origine fu donato , ed a cui pregiudizio non potean disporne i Re successori . Finalmente più appresso volendo dar ragione , perchè nel 1747 la Giunta non avea tenuto conto della ragione del Vescovo , notarono espressamente , che nella sua Consulta si contesta di essere state intese le ragioni solamente degli Avvocati , del Tesoriere , e del Gargallo , e non mica degli altri , che in oggi contendono : e se bene si accenna il titolo della Chiesa di Cesalù , tuttavia non esaminossi allora , ed un secco suo primo memoriale rimase inutile senza assistenza di Parte , nè que' Ministri v' interloquirono , anzi che dissero , che fra essa Chiesa , e' l' FISCO resterebbe la controversia su la pertinenza del Padronato , per le primiere concessioni , non giammai colla Dataria , cui mancava ogni diritto , e alla cui occupazione unicamente si opposero .*

documenti, che si farebbero presentati . Nel tempo medesimo destinò anche la M. S. l' Economo , che dovea attendere a i fondi del Benefizio , a riscuotere la rendita , ed a rintracciare le notizie degli altri beni , che forse si dovevano parimente al Benefizio incorporare .

15
Giungono gli ordini in *Sicilia* nel 1751 , e comincia la Causa , e non senza gran maraviglia gli Avvocati Fiscali si mettono a patrocinare il solo *Gargallo* , e non già il Vescovo di *Cefalù* , quando entrambi egualmente il Re-
gio Padronato sostenevano .

Giunsero questi ordini in *Sicilia* nell' anno 1751 , e subito vi si diede esecuzione. Si cominciò indi a trattare la Causa, e tre furono quelli, tra i quali sempre si raggiò la contesa , cioè il Vescovo di *Cefalù* , che metteva innanzi diritto più antico di tutti gli altri , i Frati Riformati , che ad ultime Concessioni Reali si attenevano , ed il *Ciantro D. Ignazio Gargallo* , che sosteneva que' diritti Reali , che egli avea messo in campo, ed avea fulcitati. Grande stranezza fu quella , che in tale occasione si vide . Gli Avvocati Fiscali, che avrebbero dovuto nella contesa tra 'l Vescovo di *Cefalù* , ed il *Ciantro Gargallo* starcene cheti e pacifici , e da spettatori riguardarla , come quella , ch' era tra due , ch' egualmente il diritto Reale sostenevano , o pure assistere entrambi ; imperciocchè il Vescovo di *Cefalù* domandando tal Benefizio , anche gl' interessi Reali per la sua Real Chiesa intendeva , come ora più che mai intende , promuovere : ed unicamente impiegare la loro facondia , e dottrina contra di coloro , che contra de' Reali diritti venivano , se mai stati ve ne fossero ; Ciò non ostante essi o per poca avvertenza , e riflessione de' Difensori del Vescovo , o per che che altro fosse stato , il solo *Ciantro Gargallo* si misero a patrocinare (2) .

Ma

(2) Questo , che diciamo , non solo si manifesta dalla Consulta de' Ministri favorevoli al Vescovo , la quale or ora accennaremo , dove tutti gli argomenti contrarij si mettono sempre

Ma oh quanto errebbe in appresso, e s'ingiganti cote-
sto disordine! Dopo di avere essi una valida difesa
sostenuto a favore del Padronato giusta le idee, ed il
senso del *Gargallo* (la quale di che peso, e robu-
stezza potè mai essere, la qualità stessa di questi de-
gnissimi Ministri, che la fecero, i quali eran de' pri-
mi di quel rispettabilissimo Foro, ce'l può fare abba-
stanza comprendere) poi vennero anche a decide-
re. Con che ben si comprende, che il loro voto
non potea essere diverso da quel sentimento, che a-
vean già adottato, e con molto impegno per lun-
go tempo con valore grandissimo sostenuto. Avviene
agli Uomini delle idee, che concepiscono, o che so-
no astretti a concepire, quello stesso, che loro av-
viene di ogni altra cosa, di cui cominciano ad usare.
Imperciochè siccome il tempo fa ch'essi si dimestichino
eziandio con quella tal cosa, che talora nel principio loro
parve grave e noiosa: così nè più, nè meno il tempo
altresì fa, e produce, che anche le idee, che una
volta con disprezzo e rincrescimento si concepirono,
si

Con maggiore di-
spiacere poco do-
po si vide, che
gli Avvocati Fi-
scali vennero an-
che a decidere.

pre in bocca del *Gargallo*, e del *Fisco*, ma anche dalla stessa
Consulta favorevole al *Gargallo*, di cui anche fra poco farem
parola, nella quale chiaramente ciò si confessa, perchè nom-
mai si dice cosa senza farsi proporre dal *Fisco*, e dal *Ciantro*
Gargallo. Eccone alcuni esempj: *Facendosi carico il REGIO*
FISCO, ed il *Ciantro Gargallo della pretenzione del Vescovo di*
Cefalù hanno risposto. = Che che sia però di questa Real
conferma risposero parimente il REGIO FISCO, e'l Ciantro Gar-
gallo. = Soggiunsero inoltre il REGIO FISCO, e l'anzi-
detto Ciantro Gargallo, che anche in tempo del Re Martino, e
da quel tempo in poi sin oggi . . . non è stato mai più il Be-
nefizio, di cui si tratta, delle pertinenze della Chiesa di Cefalù.
= Per dimostrare il Regio Padronato . . . si produsse dal RE-
GIO FISCO, e dal Ciantro Gargallo il Real Diploma del Re
Ferdinando. E così seguita sempre tutta la Consulta.

si allignino in noi, e prendano forza e potere. Perciò tra i nostri Patrij Statuti quello di non poterfi permettere a colui, che fu Avvocato, giudicare nella Causa, dov' egli intervenne, ancorchè l'altro litigante il consenta: è con ogni ragione tra' i più salutari riputato. Imperciocchè la Legge Patria presume, ch' egli è impossibile il voler fingere un Giudice, di qualunque virtù, e costanza egli sia, indifferente in quella Causa, in cui fece già da Avvocato, nè la misera umanità è da tentare, o a far miracoli costringere.

17

Si decide la Causa nel 1761; ed alcuni de' Ministri sono pe' l' Regio Padronato preteso dal *Cianfro Gargallo*, ed altri pe' l' Regio Padronato sostenuto dal Vescovo di *Cefalù*.

La Decisione seguì nell' anno 1761, e seguì ben anche con disparità di voti. I Giudicanti sarebbero stati sette, cioè quattro della Giunta de' Presidenti, e Consultore, e tre del Tribunale del Real Patrimonio; ma per la ragione detta che gli Avvocati Fiscali anche votarono, i Giudicanti furono nove. Di essi sei, cioè quattro de' Giudici, e i due Avvocati Fiscali furono a favore del *Cianfro Gargallo*, cioè dire dichiararono, che il Beneficio si dovea avere di Regio Padronato, e che dal Monarca di *Sicilia* si dovea provvedere, da cui dissero che ottimamente per questa prima volta al *Cianfro Gargallo* si potea conferire. Gli altri tre pel contrario furon del sentimento, che non v' era Benefizio di che si altercasse, ma la quistione era tutta di un fondo, o sia del feudo di *S. Lucia*, e che questo fondo alla Chiesa di *Cefalù* apparteneva, come a questa Chiesa donato, e per gran tempo posseduto, e poscia dalla medesima senza veruna ragione smembrato.

18

Nell' escluder poi i Frati Riformati, e l' Ordinario Diocesano sono concordi tutti i Mi-

Tutti però questi nove Ministri uniti insieme convennero nello escluder di nuovo non meno la Curia Romana, ed i Vescovi di *Siracusa* per la pretesa aggregazione del Benefizio al Tesoriere della Cattedrale, che i Frati

Frati Riformati del Convento di *S. Lucia*, i quali come ad essi negli ultimi tempi da Sovrani di *Sicilia* donato, eziandio anziosamente il pretendevano. Con due separate Consulte fecero questi stessi Ministri presenti al Vicerè i loro voti, convalidandoli, e corroborandoli con tutti i documenti, che si erano presentati, appunto come si era da S. M. Cattolica nel 1751 ordinato. Dal Vicerè si trasmisero, e le Consulte, e i documenti alla M. del nostro amabilissimo Sovrano; e dal Re alla sua Giunta Consultiva di *Sicilia* si rimisero, acciocchè la Giunta gli avesse potuto consigliare quello, che si riferì di suggerirgli dopo che si sarebbe in *Sicilia* la Causa trattata, come già è seguito.

Or nella Suprema Giunta una sì fatta Causa tra per la sua qualità, e per l'inviluppo, che seco porta di moltissimi fatti, e di non pochi punti serissimi di diritto Patrio, e Comune, Civile, ed Ecclesiastico; con trattarsi, e ritrattarsi, è stata dall'anno 1761 insino ad ora non senza maraviglia, e confusione grande del Vescovo indecisa e sospesa. Ora però già determinatamente si trova data giornata per la sua Decisione, la quale speriamo sicuramente, che questa volta non voglia fallire.

Lo stato attuale dunque della presente Causa è questo. Si tratta del Benefizio di *S. Lucia di Siracusa*, un tempo aggregato al Tesoriere di quella Cattedrale. Essendo stato con uniformità di voti ecclesiastica, la Dataria, e il Diocesano Collatore, vale a dire dichiarata nulla l'aggregazione; come anche esclusi i Frati Riformati del Convento di *S. Lucia*, che specialmente per se il pretendevano: resta la contesa tra il solo *Giovanni De Ighazio Gargallo*, ed il Vescovo di *Cefalù*. Pretende il *Gargallo*, che dalla Giun-

nistrì infra di loro, i quali fanno due separate rappresentanze, che col solito corso arrivano in fine nella nostra Suprema Giunta di *Sicilia*.

19

Nella Giunta si è lungamente una tal Causa discussa e maturata, ed ora sta per decidersi.

20

Idea di questa Causa, e sua vera situazione.

Giunta si approvi la Consulta di que' Ministri , che hanno dichiarato di Regio Padronato questo Benefizio, e che hanno insinuato al Re, che per la prima volta a lui si conferisse. Pe' l' contrario il Vescovo insiste, perchè la Consulta di quegli altri Ministri venga applaudita, che sono stati di sentimento, che il Benefizio alla sua Chiesa appartiene per non essere altro, che un fondo anticamente alla sua Chiesa donato, e da essa per gran tempo posseduto. La Causa si può dire, colla lingua nostra, del Foro *Napoleonico*, che si trova in grado di termine ordinario compilato, giacchè alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, al Tribunale del Real Patrimonio, e a i due Avvocati Fiscali *in judicio plenario examinanda* si rimise, perchè l'ordine fu d'indagare la natura, indole, ed origine di questo Benefizio, e da questi per dodici anni continui è stata trattata. Finalmente è questa Causa di Regio Padronato per parte dell' uno, e l' altro Contendente, perchè entrambi pe' l' Regio Padrone, o sia pe' l' Monarca di *Sicilia* contendono: giacchè il *Cianro Gangallo* pretende, che il Benefizio si dichiari di Regio Padronato, ed un particolare Padronato Regio da quindi innanzi costituisca e componga: ed il Vescovo vuole, che si rientrigli alla sua Chiesa di Regio Padronato, affinchè il Principe in avvenire colla medesima Chiesa ne usi, e disponga; ed a' Vescovi di *Cefalù* suoi Regi Benefiziari in avvenire il conferisca e conceda. Ed è degno anche, che si offervi, e diligentemente si noti, che la questione presente non è della Chiesa di *S. Lucia*, ma soltanto di un feudo, che un tempo fu colla Chiesa stessa al Vescovado di *Cefalù* donato, dalla quale Chiesa per avventura trasse in processo di tempo la sua denominazione.

Adun-

Adunque in questa nostra Scrittura, che è la seconda, che noi diamo alla luce per questa Causa a prò del Vescovo di *Cefalù*, e del Regio Padronato della sua Chiesa; la nostra cura sarà di dimostrare, che il fondo di *S. Lucia*, che un tempo ha costituito un particolar Benefizio aggregato al Teloniere della Cattedrale di *Siracusa*, appartenga alla Chiesa Regia Vescovile di *Cefalù*, come a quella Chiesa donato legittimamente, da quella Chiesa pacificamente posseduto, e poscia senza veruna ragione da que' Prelati perduto. Con che ci riuscirà di far vedere, che in questo solo senso regge, e puote sostenerli in fin di questo Benefizio l'idea del Regio Padronato, e non già nel senso dell'intrapresa del *Gargallo*, gli appoggi, e fondamenti della quale, per quanto anche faremo conoscere, appena il diritto del Vescovo possono vie maggiormente sostenere.

E perchè a prò del *Gargallo* si trova uscita alla luce una dottissima Allegazione di uno de' più illuminati Giureconsulti, ed Avvocati del nostro Foro (3): perciò in questa nostra seconda fatica, come accaderà, e meglio ci verrà fatto, douremo anche ad una sì fatta Allegazione rispondere, acciocchè così sesti la ragione del Vescovo di *Cefalù* per ogni parte stabilita, dichiarata, e spianata.

In un solo Capitolo tutta questa nostra rozza fatica, sarà compresa, in cui non solo tutto ciò, che alla Storia esatta del Benefizio di *S. Lucia* puote appartenere, distenderemo; ma anche quegli dubbj, che o dalla Storia forgeranno, o che si sono messi in campo dal nostro Contraddittore, esamineremo, e, per quanto la buona qualità della Causa nostra ci permette, ad onta di ogni nostra debolezza, dilegueremo.

21

Saggio della presente Scrittura, la quale è la seconda, che a prò della Chiesa di *Cefalù* esce fuori.

22

Si risponde con questa Scrittura all'ultima dotta Allegazione dell'Avvocato del *Cinque Gargallo*.

23

In un solo Capitolo tutta questa Scrittura sarà compresa.

(3) Il Marchese D. *Andrea Tonido*.

mo e discioglieremo, senza dipartirci punto dall'ordine Storico, che ci abbiamo prefisso, e senza che eziandio il filo cronologico del racconto venga in menoma parte interrotto.

Però il Capitolo in tre separati Paragrafi sarà per maggior chiarezza diviso.

Ma perchè questo Capitolo deve andare molto a lungo, e se mai non si suddividesse, non solo stancerebbe, ma eziandio potrebbe produrre in qualche maniera oscurità e confusione: perciò abbiain giudicato in tre separati Paragrafi suddividerlo. Tutta la Storia del Benefizio di *S. Lucia* in questo si riduce, che la Chiesa di *S. Lucia di Siracusa* con molti fondi, e con quattro feudi fu nel 1140 alla Chiesa Vescovile di *Cefalù* donata: Che questa Chiesa Vescovile si mise in possesso della Donazione, e la godè pacificamente infino al Regno dell'Imperadore *Federico II*: Che poi da *Federico II* infino al Re *Martino I* ora ne perdè il possesso, ed ora la riacquistò di nuovo: E finalmente che nel Regno di *Martino* perdè poi in guisa e la Chiesa, ed i fondi donati, che mai più non gli ha riacquistati. Or perchè su di questi avvenimenti, e su di questa Storia non ci è cometa; nè tra Giudici delle diverse Consulto, nè tra noi, ed il nostro riveritissimo Contraddittore, per ciò ben si conosce come si dovrà cotesto seguente Capitolo partire, per evitare la sua soverchia lunghezza.

Cosa nel primo §. si contiene.

Nel primo Paragrafo dovremo esaminare lo stato della Chiesa di *S. Lucia di Siracusa* dalla sua prima fondazione ed origine infino a' tempi di *Federico II* Imperadore, con che ci verrà fatto di spiegare, ed esaminare la Donazione, che di questa Chiesa fece alla Chiesa Vescovile di *Cefalù* la Contessa *Adelasia*, insieme con altri fondi, e con alquanti feudi, (come altresì) di manifestare in che maniera da' Vescovi di *Cefalù* dal dì ~~della Donazione~~ infino a' *Federico II* le donate cose possedertero. (Nel

Nel secondo poi esamineremo, come dalla Chiesa Vescovile di *Cefalù* la Chiesa di *S. Lucia* si cominciò, a perdere, e come in appresso più volte anche si riacquistò, e così spiegheremo tutto quell' altro tratto di Storia, che passa da *Federico II* infino al Re *Martino I*.

26
Idea del secondo §.

Nel terzo finalmente ciò, che avvenne nel tempo del Re *Martino* paleseremo, e poscia non solo tutto ciò, che dal Re *Martino* infino a dì nostri è succeduto, manifesteremo, ma anche tutte le conseguenze, che da questi ultimi avvenimenti si traggono dal Contraddittore, pondereremo ed esamineremo, come altresì spiegheremo, e confuteremo; conchiudendo poi, che giacchè il Benefizio di *S. Lucia* consiste in uno de' quattro feudi donati alla Chiesa Vescovile di *Cefalù* nel 1140, e da essa Chiesa pacificamente posseduto infino agli ultimi tempi, in cui si occupò da' Vescovi di *Siracusa*, formandosene un Benefizio, ed aggregandosi al Tesorerato di quella Cattedrale; e giacchè tutti gli altri avvenimenti infra questo mentre succeduti dall' Imperadore *Federico II* fino al Re *Martino I*, per la sola Chiesa addivennero, e per gli altri suoi beni, e non già per questo feudo (o pure se anche pel feudo succedero, lo stesso feudo fu nondimeno non rare volte di bel nuovo colla Chiesa medesima dal Vescovado di *Cefalù* riacquistato); e giacchè in fine nell' uno, e nell' altro caso nommai si potea dalla Chiesa Vescovile di *Cefalù*, Chiesa di Reggio Padronato, un sì fatto feudo perdere, come proprio di quella Chiesa, e da essa legittimamente acquistato: Ora, che la stessa Chiesa, soltanto in nome del suo Sovrano Padrone, il vuole riacquistare, non si possa fare ammeno di non farglielo recuperare.

27
Saggio del terzo, e scopo della presente Scrittura.

B

CA-

CAPITOLO UNICO.

Storia rConologica della Chiesfa , e Benefizio di S. Lucia di Siracusa dalle prime sue memorie infino agli ultimi tempi: come anche esposizione , e confutazione di utt' i dubbj suscitati dal dotto Contraddittore, e de' nuovi suoi eruditissimi sistemi.

§. I.

Della fondazione , e riedificazione della Chiesfa di S. Lucia di Siracusa ; della Donazione che se ne fece alla Chiesfa Vescovile di Cefalù con molti altri beni , e quattro feudi dalla Contessa Adelasia Nipote del Re Ruggiero; e del possesso, che n' ebbe questa Chiesfa Vescovile fino a Federico II Imperadore .

28

La Chiesa di S. Lucia di Siracusa si fonda in tempo della Persecuzione dell' Imperadore Diocleziano, e sta in piedi infino all' incursione de' Saraceni .

LA Chiesa di S. Lucia di Siracusa si può dire delle più antiche del fioritissimo Regno di Sicilia. Imperciocchè la tradizione porta, che questa Chiesa nel terzo secolo, in tempo della Persecuzione dell' Imperadore Diocleziano, fu colà eretta sopra del luogo, dove la glo-

gloriosa Martire, e Vergine S. *Lucia* ricevette la corona del Martirio (3). Il che se avvenne, giusta la pratica piússima de' primi Fedeli avvenne, i quali furono usi di ergere sopra di sì fatti luoghi a riverenza del Martire Cappelle, Chiese, ed Altari (4). Nel VI, e VII secolo è indubitato poi, che ci era questa Chiesa, perchè dalle Epistole di S. *Gregorio Magno* si raccoglie, che accanto di essa ci era un Convento, dove abitavano non pochi Religiosissimi Monaci *Benedettini*, donde il Santo Padre spesso traeva Soggetti riguardevolissimi per le Chiese Vescovili di quel Regno (5). Durò facilmente e la Chiesa, e il Convento infino alla deplorabile incursione de' *Saraceni*, quando poi da' miseri soggiogati Nazionali non più vi si potè badare, tuttocchè senza dubbio era uno de' Santuarj più illustri di quell' Isola, e de' più venerandi.

Ma la memoria presso de' *Greci*, antichi Signori della Sicilia, se ne serbò, e fedelmente si tramandò da Padre in figlio per lungo tempo, talchè quando poi nel X secolo, regnando *Michele Pafлагone*, essi sotto la condotta di *Giorgio Maniace*, tentarono di ricuperare l' Isola, cacciandone i *Saraceni*; tra le prime imprese di quello infido *Greco* Comandante, fuvvi quella di trarre di *Siracusa* le ossa della gloriosa Martire, e trasportarle in *Costantinopoli*, dove per altro allora assai meglio poteano esser venerate (6). Or non ostante, che perciò rimasa fosse questa

B 2

an-

29
Nel X secolo *Giorgio Maniace Greco* Comandante trae di *Siracusa* le ossa della Santa, e le trasferisce in *Costantinopoli*; ma con tutto ciò nell' XI secolo *Gherardo da Leontina* riedifica la Chiesa.

(3) Si vegga la nostra precedente Scrittura nel cap. 2 della par. 1 n. 5, la quale Scrittura da quindi innanzi citeremo in tutto ciò, di cui in essa si è trattato, riportandoci alla medesima.

(4) *Preced. Scritt. cap. 1, par. 2 n. 1, 2, 3, 4.*

(5) *Preced. Scritt. num. 7.*

(6) *Preced. Scritt. n. 8, e 9.*

antica Chiesa priva del principale suo pregio, del suo più insigne ornamento; pur non dimeno appena poco dopo scacciati furono veramente da' prodi *Normanni* i *Saraceni*, e restituito nella *Sicilia* il culto *Cristiano*; che subito da uno de' più pii Baroni di quella divota Nazione, chiamato *Gherardo da Leontina*, fu immantinente di bel nuovo la Chiesa riedificata per la divozione, che preso di tutti si trovò conservata inverso della Santa Cittadina (7).

30
Diverità, che
passa tra questa
nuova Chiesa, e
quella, che v'era
prima de' *Saraceni*.

Diverso però si deve considerare questo secondo stato della Chiesa di *S. Lucia* dallo stato primiero. Prima era una Chiesa, che si trovava eretta non solo in memoria, ed a riverenza del sito, dove la Santa soffersse il Martirio; ma anche in venerazione delle sacrate ossa di lei ivi sepolte. Per il contrario ora appena la Chiesa in memoria del luogo, dove la Santa per la fede di *Cristo* lasciò la vita, fu riedificata. E per altro nella primitiva Chiesa, dove tutto di cotte edificazioni vedevansi, eguale premura si avea per venerare sì fattamente i luoghi, dove i Martiri soffrivano il Martirio, ed eran seppelliti, che quegli, ne quali appena il Martirio si rammentava (8).

31
Gherardo da Leontina dona la Chiesa nel 1115 alle Monache di *S. Opolo di Mileto* in *Calabria*.

DA *Gherardo da Leontina*, che non si sa chi fosse stato, si vede passare immantinente questa Chiesa in potere delle Monache di *S. Opolo di Mileto* nella *Calabria*. Il *Pirri* è colui, che ci dà questa notizia, che egli trasse dall'antico Istromento della Donazione. Ecco, come egli ci riferisce cotesto avvenimento. *Id sanctum Cœnobium, expulsis Saracenis, mox restauratum, atque locupletatum est a Gerardo de Leontina, qui*

(7) Num. 10.

(8) Preced. Scritt. n. 3, 10, e 11.

*qui de consensu Comitum Syracusanorum Tancredi, & Uxoris Muriellæ, atque Episcopi Guilielmi, ejusque Capituli, anno 1115, indictione IV, illud cum vineis, borais, edificiis, & Casale, quod est ultra Alpheum fluvium Syracusarum, cum omnibus possessionibus, & tribus Villanis concessit Domnæ Micheldi Abatissæ S. Opu-
li, quod est in Calabria in agro Milirense (9).*

Non si può negare, che solennissima fu cotesta Donazione, perchè v' intervenne il consenso de' Conti di Siracusa, del Vescovo Guglielmo, e del suo Capitolo. Il nostro illuminato Contraddittore, il quale vorrebbe ritrovare marche di Regio Padronato nella Chiesa, e Benefizio di S. Lucia fin dalle prime memorie, che ne abbiamo; da queste solennità appunto, e specialmente dall' intervento de' Conti di Siracusa credette potere arguire, che questa Chiesa considerandosi già allora di Regia fondazione, non si credette potersi altrimenti alle Monache di Mileto concedere, che col consenso de' Conti di Siracusa (10).

Ma ci dica di grazia, onde mai egli ricava, che allora credeasi, che la Chiesa fosse stata di Regio Padronato? Dall' antica fondazione di essa, che seguì per divozione de' primi Fedeli nel tempo che la Santa ricevette il Martirio, certamente, che egli il Regio Padronato non potrà trarre; e così immaginare che allora si traeva da altrui: e molto meno il potrà ricavare dalla riedificazione privata di Gherardo da Leontina, quando nulla di cotesto Gherardo sappiamo, nè l' Antichità ci ha conservato di lui altro, che il nome, anzi senza neppur fregiarcelo del titolo di Conte, in quella età assai usato (11), ce l' ha tramandato. Dunque

B 3

non

32

Solennissima fu cotesta Donazione di Gherardo, e dalle stesse solennità ricava il Contraddittore marche di Regio Padronato su di questa Chiesa.

33

I Conti di Siracusa altronde, che perchè la Chiesa di Regio Padronato si avea, intervennero nella Donazione di Gherardo.

(9) Pirri Notit. Eccl. Syrac. in aut. §. 10.

(10) Tontolo, Per lo Regio Padronato sotto il titolo di S. Lucia di Siracusa pag. 5.

(11) Muratori Dissert. 8 Sopra le Antichità d' Italia, Costanzo Storia del Regno di Napoli lib. 11.

non che la qualità Regia, ma neppure la certa qualità Baronale possiamo in lui sicuramente riconoscere. Il che fa, che si abbia a credere, che l'intervento de' Conti di *Siracusa* nella pia Donazione di *Gherardo*, altronde, che dal considerarsi di Regio Padronato la Chiesa di *S. Lucia*, derivasse. E per avventura derivò dallo stesso fonte, onde in questa Donazione concorresse altresì il consenso del Vescovo, e Capitolo di *Siracusa*, circostanza per altro, che da se sola bastarebbe a dileguare l'idea del dotto Avversario. Si trattava di far passare nel dominio di un luogo Religioso di diversa Regione, e Diocesi una Chiesa, che un tempo costituì uno de' più illustri Santuarij dell' Isola. Perciò *Gherardo* avvedutamente riflettè, che con tutte queste solennità si dovea l'atto convalidare, perchè avesse potuto avere durata (12). Questa è la vera ragione, questo il motivo dell'intervento de' Conti di *Siracusa*, e non già quello, che si è dal dotto Contraddittore pensato. E perciò la Donazione fu col consenso non meno di essi Conti di *Siracusa*, che del Vescovo, e Capitolo di quella Città, vale a dire, fu dell'assenso dell'una, e l'altra Potestà corroborata.

34

Che altro donò *Gherardo* insieme colla Chiesa.

Però quello, che veramente è degno di notarsi rispetto a questa Donazione, è, che la Chiesa di *S. Lucia* quivi si congiunge *cum vineis, hortis, aedificiis, & Casale, quod est ultra Alpheum fluvium Syracusarum cum omnibus possessionibus, & tribus Villanis*. Dunque *Gherardo da Leoncina* donò alle Monache di *Mileto* la Chiesa, e con essa vigne, orti, edifizj, ed un Casale, il quale era di là del fiume *Alfeo* di *Siracusa* con tutte le possessioni di esso Casale, e con tre Villani,

L' Ab-

(12) *Preced. Scritt. n. 12.*

L'Abate *Rocco Pirri*, il quale ci ha conservata questa memoria, passa da questa Donazione all'anno 1140, e dice così: *Sed post anno 1140 Comitissa Adelecia univit Canobio Ecclesia Cephaludensis*. Dunque falta il *Pirri* due gran tempi, o per meglio dire ci tace due altri gran fatti; cioè, infino a qual tempo posseduto avessero le Monache la Chiesa co' fondi donati; e quando poi, e come dalle loro mani passata fosse in potere della Contessa *Adelasia*. Noi nella nostra precedente Scrittura volendo colle congetturre, come in tai casi suol farsi, riempire cotesta laguna, discorremmo così. Scopriammo primieramente, che la Contessa *Adelasia*, di cui ora parleremo, era divotissima della gloriosa Vergine *S. Lucia*, e che sovente ne' suoi feudi ergeva Templi in onore di questa gran Santa. Indi manifestammo, che in quella età frequentemente accadea, che le Chiese si permutassero con altri beni, perchè fra poco farem vedere cosa allora si sentiva per Chiese di questa fatta. E poi conchiudemmo, ch'era da credere, che facilmente la Contessa *Adelasia* soffrendo male, che la più illustre memoria della Vergine, e Martire *S. Lucia* era in potere di Donne Monache, che abitavano un Monistero situato fuor de' confini dell'Isola di *Sicilia*, si fosse studiata di ricuperarla, e le fosse riuscito per mezzo di permuta di altri suoi beni colle Monache stesse, come in quella età soleva assai spesso avvenire (13).

Il Contraddittore, che tra' suoi principali pregi vanta la sincerità in grado eminente, non ha potuto non applaudire tacitamente cotesta nostra congettura. Ma con tutto ciò, premendogli stabilire sempre più il suo sistema dell'antichissimo Regio Padronato di questa Chiesa, ha

B 4

det-

35

Nell'anno 1140 la Contessa *Adelasia* donò questa stessa Chiesa alla Chiesa Vescovile di *Cesaltà*.

36

Dal vedere passata nelle mani della Contessa *Adelasia* cotesta Chiesa, trae il Contraddittore nuovo argomento di Regio Padronato.

(13) *Preced. Scritt. n. 13., e 14.*

detto, che assai più facilmente si spiega il come nelle mani di *Adelasia* passò la Chiesa di *S. Lucia*, quando si ammette, che ella volle rivendicarla dalle Monache di *Mileto*, come Chiesa di Regio Padronato (14). Or quantunque senza altro dire da se stessa questa proposizione viene a cadere, e si conosce fallace: giacchè, ancorchè si ammettesse, che la Chiesa era di Regio Padronato; non mai *Adelasia* potea rivendicarla, come colei, che sebbene era figliuola di una Principessa della Casa Reale, come or ora diremo; era nondimeno per parte di Padre di una Famiglia suddita e vassalla: ciò non ostante è necessario, che quì si rapporti l'indole della Donazione, e la qualità di *Adelasia* si manifesti e si spieghi, per potere vie maggiormente tale opposta congettura confutare.

37
Chi fu il Conte Rainolfo Padre della Contessa *Adelasia*.

Il Conte *Ruggiero*, detto il *Bosso*, ebbe tre Mogli. Colla seconda (della prima non accade parlare), chiamata *Ereburga*, figliuola di *Ruberto Regentemesmilo*, Conte di *S. Eufemia* in *Calabria*, anche di Nazione *Normanno*, procreò *Matilde*; e colla terza, chiamata *Adelaide*, figliuola di *Bonifacio Marchese*, diede alla luce *Simone*, e *Ruggiero*, che successivamente gli succedettero nel dominio della *Sicilia* (15). *Ruggiero* adunque Conte di *Sicilia*, che poi fu Duca di *Puglia*, e finalmente Re, era Fratello Consanguineo di *Matilde*. Costei fu maritata con *Rainolfo* Conte di *Montescaglioso*, d' *Avellino*, e di *Ariola*, al quale procreò varj figliuoli Maschi, e Femmine, e tra essi *Adelasia*, di cui ora parliamo (16). Questo *Rainolfo*, come a tutti è noto, era forse il primo Barone, se il Principe di *Capua* se n' eccettuava, di queste nostre Provincie di quà dal faro (17).

Egli

(14) Tontolo p. 7.

(15) Pirri in *Cronol. Reg. Sicil.*

(16) Pirri in *diſta Cronol.*

(17) Capecelatro *Iſtor. del Regn. par. I lib. I.*

Egli fu in buona pace col Cognato *Ruggiero* infino al 1133. Ma in quest'anno poi nacquero disgusti acerbissimi tra di loro, per cui accesasi infra di essi una crudelissima guerra, nella quale a prò di *Rainolfo* si collegarono *Roberto* Principe di *Capua*, ed altri malcontenti Baroni di queste stesse nostre Regioni; non mai più si poterono riconciliare. La cagione de' disgusti fu l'osservarsi da *Ruggiero*, che il Cognato maltrattava fieramente la sorella. Or egli non si fidò soffrirlo, talchè gliela tolse insieme co' figliuoli suoi Nipoti, e seco menò tutti in *Sicilia* (18). La guerra fu con varia fortuna per molti anni sostenuta dall'una, e dall'altra parte; e perchè a difesa de' Baroni ribelli il Papa *Innocenzo II*, *Lottario* il *Sassone*, ed i *Pisani* accorsero: *Ruggiero* si vide assai volte in procinto di perdere affatto queste nostre Contrade, parte considerevolissima del suo già assai riguardevole Impero. Ed in fatti nel 1137 il Papa, e l'Imperadore ne investirono, tenendo entrambi nelle mani lo Stendardo, solita cerimonia *Italiana*, lo stesso Capo de' ribelli il Conte *Rainolfo*, creandonelo Duce. *Ruggiero* però, che dalla sorte fu quasi sempre protetto, si rese in fine a tutti superiore, e trionfò de' suoi Nemici, riacquistando interamente infino alla menoma parte queste Provincie, che quasi talvolta avea anche interamente perdute (19).

Or perchè l'odio di *Ruggiero* era contra del Conte *Rainolfo*, e non già de' suoi innocenti figliuoli, come quegli, che perchè figli egualmente di *Matilde* sua cara

38
La Contessa *Adelasia* figliuola del Conte *Rainolfo* fu maritata nobilmente dal Re *Ruggiero*.

(18) *Capecelatr. dist. p. I lib. I loc. cit.*

(19) *Capecelatr.* Nè punti della nostra Storia dell'età de' *Normanni*, e de' *Svevi*, che in questa Scrittura accaderà di accennare, per la fretta, che abbiamo, non ci riporteremo ad altro Scrittore, che al citato *Francesco Capecelatro*, come quello, che già si sa, che è accreditatissimo, e che la sua Storia da' soli originali venne a ricavare.

Sorella, gli erano sommamente a cuore; non ebbe altra cura, nè di altro si brigò egli, poicché gli ebbe sottratti dall'aspro Genitore; che di collocarli onorevolmente. In fatti troviamo, che a *Roberro*, figliuolo Primogenito, rese *Ruggiero* il Contado di *Avellino*, che tolto aveva al Padre, e poscia nobilmente lo fece casare, e dell' istessa maniera maritò la nostra *Adelasia* con un Gentiluomo *Normanno*, e di beni, ed averi la fornì e dotò (20). E questa è quella Contessa *Adelasia*, che *Pirri* nella Storia della Chiesa di *Siracusa* ci dice, che nell' anno 1140 donò la Chiesa di *S. Lucia* alla Chiesa Vescovile di *Cesalù*, il che conferma anche nella Storia della Chiesa di *Cesalù*, dove ci rapporta eziandio l' Istrumento, o sia il Diploma della Donazione. Ma quì già conviene, che questo Diploma si riferisca, e trascriva.

39

Nell' anno 1140 questa Principessa dona alla Chiesa di *Cesalù* la Chiesa di *S. Lucia*.

Avea il *Pirri* già trascritto un altro Diploma di un' altra Donazione di questa stessa Principessa, fatta alla medesima Chiesa Vescovile di *Cesalù* nel mese di Giugno del 1140. Quindi non volendo *brevitatis causa* questo secondo Diploma anche interamente rapportare, stimò bastante trascriverne solamente la parte più essenziale, onde cominciò a dire così: *Eadem Commissa Adelecia ANNO ET MENSE PRÆDICTIS sic loquitur*: e rapporta le seguenti parole del Diploma: *Ecclesiam Sanctæ Lucie de Syracusis, quam Progenitores mei fundaverunt, & ego DE MEIS BONIS A DEO DATIS decoravi, cum omnibus juribus, dignitatibus, & pertinentiis suis, ET CUM CASALIBUS CIREPICI, CARDINALIS, AUGULÆ, ET MACTILÆ, CUM VILLANIS EORUM, dono, & concedo Cephaludensi Ecclesie, quam invictissimus Rex Rogerius Dominus, & Patruus meus*
ad

(20) *Pirri in Cronolog. Reg. Sicilia.*

*ad bonorem, & laudem Salvatoris fundavit, ad enal-
tationem, & salutem animæ suæ, & Progenitorum
suorum, & omnium Parentum meorum concessi, UT,
CURIOSIUS VACETUR OFFICIIS. Item & do-
mus, quas habeo in Civitate Syracusarum cum omnibus
juribus, & finibus ejusdem Ecclesiæ memorata. Indi
seguita di nuovo a parlare egli, e conchiude così:
Eidem Ecclesiæ Sancta Lucia Adolecia restituenda præ-
cepit prædia, quæ injusto possidebat Guaimarius filius
Alphani (21).*

Dunque la Donazione, che la Contessa *Adelasia* fece alla Chiesa Vescovile di *Cefalù* della Chiesa di *S. Lucia di Si-
racusa*, e di molti altri beni, nel mese di Giugno del
1140 addivenne. Or in questo tempo la guerra era
interamente finita, il ribelle Conte *Rainolfo* Padre di
Adelasia era già morto, e *Ruggiero* si era col Papa
Innocenzo perfettamente pacificato, ed il tutto già
si trovava in una perfetta pace e quiete (22), le
quali cose debbono essere diligentemente notate, co-
me fra poco vedremo.

40

In quest'anno era
già cessata la guer-
ra, che il Re *Rug-
giero* avea lunga-
mente sostenuta.

PARE che si dovrebbe cercare, perchè mai più tosto
alla Chiesa di *Cefalù* cotesta Donazione facesse la
buona *Adelasia*, che a qualunque altra Chiesa di quel
Religiosissimo Reame, tanto maggiormente che appa-
risce, che oltre a questa Donazione, altre molte
ancora cotesta Principessa alla Chiesa stessa ne fece,
come dall' antichissimo Archivio di *Cefalù* ricavia-
mo, e dal *Pirri* ci viene attestato. Or per dile-
guare cotal ragionevole dubbio, se mai si pro-
movebbe, difficilmente si potrebbe pensare altro,
che

41

Adelasia donò alla
Chiesa Vescovile
di *Cefalù*, per far
cosa grata al Re
Ruggiero suo Zio.

(21) Pirri Notit. Eccles. Cephalud. in Fra Jocelm., Preced.
scriss. part. 1. cap. 2 n. 17.

(22) Giannone Ist. Civ. lib. 22 Cap. 3, & 4.

che quello , che noi notammo nella prima nostra Scrittura , e che colà manifestammo e spiegammo distintamente : cioè , che perchè *Adelfia* quanto era pia , tanto volea mostrarsi grata inverso del suo Re , Zio , e gran Benefattore ; dovendo ella per soddisfare alla sua pietà , secondo portava il fare di que' tempi , esercitarsi in Donazioni a prò di luoghi Religiosi ; ella prescelse perciò sopra tutti gli altri il Vescovado di *Cefalù* , come quello , che particolarmente era dal Re *Ruggiero* prediletto ed amato (23).

⁴²
Il Vescovado di *Cefalù* fu da questo Principe riposto in piedi.

Questo Vescovado probabilmente fuvvi in *Sicilia* sotto de' *Greci* . Ma è certo , che *Ruggiero* schiacciando i *Saraceni* non ve'l trovò , come non trovò tutti gli altri famosi Vescovadi dell' Isola , all' infuori di quello di *Palermo* (se mai ciò non fosse anche sogno de' *Palermitani* , trasportati , quanto altri mai , inverso della loro , per altro riguardevole , Patria) ; e perciò egli neppure pensò a ristabilirvelo , come fece con molti altri . Anzi per avventura neppure il suo figliuolo , il Re *Ruggiero* , ci avrebbe badato , se dall' esser questo Principe campato miracolosamente da un naufragio , sotto la spiaggia dell' antica *Cefaledi* , non si fosse veduto a ciò spronato . Sia però come si voglia , il certo è , che poi egli l' eresse , e l' eresse non nell' antica *Cefaledi* , ma nella nuova *Cefalù* , e che oltre a ciò l' arricchì di moltissimi beni , e fin anche gli diè per dote la Città di *Cefalù* , come allora sovente si usava . Anzi non contento di tutto questo , lo distinse con due altre segnalatissime prerogative , cioè , con subordinare alla Cattedrale di *Cefalù* , che la fornì di Canonici Regolari tratti dalla Chiesa di *S. Maria della Bagnara* (cosa che anche allora

(23) . *Preced. Scritt. dist. cap. n. 15.*

ra sovente accadeva per la rilasciatezza del Clero Secolare), la stessa Chiesa della *Bagnara*, gioiello preziosissimo de' Principi *Normanni*: e con eleggere la Chiesa di *Cefalù* per sua Sepoltura, e de' Re successori, facendovi ergere due sepolcri di porfido destinati a tale uopo (24).

Ed ecco, che ora si rende evidente, perchè la Contessa *Adelasia* volendo il fare del suo gran Zio imitare, anche a questa Chiesa il Santuario di *S. Lucia*, e le altre sue Donazioni dovea compartire. Ed in fatti ella questo, che ora diciamo, lo spiegò apertamente in alcune delle sue Donazioni, perciocchè in esse, disse, che donava alla Chiesa di *Cefalù* *INTUITU, & favore ipsius Domini Rogerii, magnifici Regis Italia, & pro exaltatione animæ suæ* (25), cosa, che facilmente nella Donazione nostra eziandio rinverremo, tuttocchè ora non vi si rinvenga, se il *Pirri* ce l'avesse interamente conservata.

43

La stessa *Adelasia* manifesta in altre sue Donazioni, che ella a riguardo del Zio beneficiava la Chiesa di *Cefalù*.

44

Nella Donazione, come abbiain veduto, disse *Adelasia*, che la Chiesa di *S. Lucia* era stata da' suoi Progenitori fondata, e che ella l'avea poi di suoi beni arricchita: e soggiunse appresso, che tale Chiesa ella donava alla Chiesa Vescovile di *Cefalù*; *cum omnibus juribus, dignitatibus, & pertinentiis suis, & cum Casalibus Circipici, Cardinalis, Agulæ, & Mastila cum Villanis eorum*. Or dall' avere *Adelasia* affermato, che la Chiesa era stata fondata da' suoi Predecessori, ha creduto il nostro degnissimo Contraddittore di poter congetturare, che *Adelasia jure revindicarionis*, e come Padronato antico di sua Casa la ricuperò dalle Monache di *Mile-*

Dal dire *Adelasia*, che la Chiesa di *S. Lucia* si era da' suoi Progenitori riedificata, ripete il Contraddittore altra marca di Regio Padronato.

ro,

(24) *Preced. Scritt. part. I cap. I dal n. I fino al 28.*

(25) Appresso *Pirri Notis. Eccles. Cephalud. in Fra Joct.*, *Preced. Scritt. par. 2 cap. I n. 15 not. 76.*

45

Ammeſſo il Regio Padronato, giuſta il Contraddittore, pure non già *Adelaſia*, ma il ſuo Fratello avrebbe dovuto recuperare dalle Monache di *Mileto* la Chieſa di *S. Lucia*.

46

Perchè *Gherardo da Leontina* potea

ſo, e da coſteſta idea ne ha tratta poſcia l'altra conſe-
quenza, che tal Padronato ſi doveva riputar Regio,
come da' Progenitori di *Adelaſia* fondato (26).

Or volendo noi, come pur conviene, dalle recate no-
tizie queſta congettura confutare, diciam coſì. *Adelaſia*
fu figliuola del Conte *Rainolfo*. Dunque per
Padre *Adelaſia* fu di Famiglia Suddita, e non già So-
vrana. Inoltre coſta di certo, che *Gherardo da Leontina*
privato Gentiluomo rifabbricò la Chieſa di *S. Lucia*,
e alle Monache di *Mileto* la conſeſſe. Dunque *Ghe-*
rardo dovette eſſere uno de' Progenitori di *Adelaſia*,
e facilmente della Famiglia di ſuo Padre, che era,
come abbiain detto, anche *Normanno*, ed in conſe-
guenza fu altresì Suddito, e Privato queſto Progenitore
di *Adelaſia*. Appreſſo: *Adelaſia* fu una delle figliuo-
le femmine del Conte *Rainolfo*, il quale ebbe an-
che un maſchio, che per particolar favore del Re
Ruggiero ſuo Zio, ſucceſſe in buona parte de' Stati
del fellone ſuo Padre. Dunque *Adelaſia* non potea
mai eſſa a queſto antico Padronato ſuccedere, e mol-
to meno potea *jure revindicatonis* vindicarlo. Sicchè
ſe il Padronato, o ſia la Chieſa paſſò nelle mani di
Adelaſia dalle Monache di *Mileto*; biſogna dire, che
per titolo affatto diverſo paſſaſſe dal figurato dal no-
ſtro Contraddittore. Che ſe mai ſi aveſſe potuto dal-
le Monache di *Mileto* tal Padronato recuperare, cer-
tamente il ſolo Fratello di *Adelaſia*, *Roberto* Conte
di *Avellino*, avrebbe potuto ciò fare, e non mai
Adelaſia, in cui i diritti della ſua Famiglia non po-
tevano affatto paſſare, nè ella altro poteva avere,
fuori di quello, che il Re *Ruggiero* le conſeſſe.

Ma ſi dica, per potere il Fratello di *Adelaſia* un tal
Padronato, ſecondo il ſenſo dell' Avverſario, *jure re-*
vin-

vindicationis recuperare, non era necessario, che vi concorresse eziandio la circostanza di non averlo potuto *Gherardo da Leontina* legittimamente alienare? Certo che sì. Ma noi domandiamo quì al nostro Maestro, donde egli ricava, che *Gherardo* non potea la Chiesa di *S. Lucia* alienare? *Gherardo* era un Privato, almeno non costa, che era un Principe della Casa Reale; e *Gherardo* aveva egli stesso riedificata la Chiesa, la quale prima si era distrutta da' *Saraceni*. Dunque *Gherardo* potea disporne a suo talento, poteva liberamente alienarla. Se *Gherardo* fosse stato Principe del Sangue, e ciò negar non si potesse, potrebbe imprendere il Contraddittore, che non potea del Padronato disporre in pregiudizio della Corona, a cui dovea appartenere. Così, se *Gherardo* avesse ereditato dal Padronato da' suoi Maggiori con vincolo di fedecommeso strettissimo, e proibizione di alienare (cosa, che affatto ignorò quella età, e per gran pezza l'età seguente) avrebbe anche potuto il figliuolo primogenito del Conte *Rainolfo*, erede de' diritti della Famiglia, rivendicarlo. Ma quando *Gherardo* era privato, come è certo che era; ed il Padronato fu da se colla riedificazione acquistato: come mai si vuol dire, che egli non ne potea a suo talento disporre, che egli non potea alienarlo, e nelle Monache di *Mileto* a suo bell'agio trasferirlo e passarlo? Adunque legittimamente passò da *Gherardo* nelle mani di quelle Monache il Padronato della Chiesa di *S. Lucia*, e da esse, se il riacquistò la Contessa *Adelasia*, si deve dire che più tosto per ogn'altro titolo ciò conseguì, che per quello della revindicazione pensato dal dotto nostro Avversario, come quel titolo che niuno appoggio incontra nella Storia di que' tempi, e nelle circostanze, nelle quali siamo. Sicchè si deve sempre
affai

liberamente della Chiesa di *S. Lucia* disporre, si deve dire, che la Contessa *Adelasia* la riacquistò dalle Monache di *Mileto*, per mezzo di contratto passato colle medesime.

affai più facilmente credere , che ardendo *Adelasia* di desiderio di riacquistare la Chiesa di *S. Lucia* , le fosse venuto fatto di soddisfarli per mezzo di altra Donazione , o permuta , o altro simil contratto passato colle Monache di *Mileto* , a cui condiscesero le medesime in considerazione della qualità , e condizione di cotesta pia Principessa .

47
Crede il Contraddittore , che per recuperare la Chiesa dalle Monache di *Mileto* dovette avere *Adelasia* cedute le ragioni dal Re *Ruggiero*.

IL Contraddittore nella sua congettura di essersi il Padronato recuperato da *Adelasia jure revindicationis* , disse , che perchè per far ciò dovette *Adelasia* aver cedute le ragioni dal Re *Ruggiero* suo Zio , a cui si erano devolute per la fellonia del Padre ; tal Padronato in persona di *Adelasia* , da cui in forza di tai cedute ragioni si era riacquistato , si dovea , come Re-gio , riputare (27). Suppone dunque il Contraddittore , che nel Duca *Rainolfo* ci era l'azione a recuperare questo Padronato dalle Monache di *Mileto* ; che quest' azione con tutti i suoi beni si devolse al Principe , o sia al Re *Ruggiero* , per la colui fellonia ; e che volendola poi esercitare *Adelasia* , convenne , che se le fosse dal Re *Ruggiero* ceduta .

48
Tuttocchè avesse avuto *Adelasia* effettivamente queste ragioni cedute , pure il Padronato nelle mani sue sarebbe ritornato privato , com' era .

Questo sistema già si sa , che nella Causa presente non ha altro sostegno , che quello dell' autorità del suo chiarissimo Autore , giacchè , per quanto veduto abbiamo , non v' ha rastro di cosa , onde si potesse dire , che *Gherardo da Leontina* non potea il Padronato donare , e con ciò argomentare , che l'azione di ricuperarsi si fosse al Conte *Rainolfo* , suo discendente , tramandata . Contuttociò figurando , che la cosa così passava , e che anche in que' tempi ignorantissimi , e caliginosissimi , si fosse creduto , che le azioni si proscrivevano , e tra il Patrimonio de' fel-

(27) Tontol o pag. 10, & 11.

felloni passavano al Principe , vediamo cosa da ciò ne puòte seguire . Questa azione se mai si fosse avuta del Conte *Rainolfo* , certamente che presso di lui sarebbe stata azione privata , perchè Privato era il Conte *Rainolfo* , come già si è veduto : e perciò ordinata sarebbe stata a recuperare soltanto un Padronato privato . E' vero , che trasferendosi poi nel Re *Ruggiero* per la fellonia del Conte , immediatamente presso del Re diveniva Regia , talchè Regio altresì sarebbe stato quel Padronato , che per essa il Re avrebbe acquistato . Ma non si può negare altresì , che ove il Re ad un Privato di nuovo l'avesse ceduta , ritornata sarebbe tosto nella sua antica natura , e il Padronato che avrebbe fatto guadagnare , anche privato sarebbe stato . Or se è così , come pur è , ben si ravvisa , che avendo , secondo l'idea dell'Avversario , il Re *Ruggiero* renduta subito tale azione ad *Adelasia* figliuola di *Rainolfo* , e persona privata ; di bel nuovo nella antica indole di azione privata fece ritorno , e perciò privato divenne il Padronato , che con essa *Adelasia* acquistò , giusta la sua originaria indole e natura . Sicchè finto , ed ammesso il sistema del Contraddittore , o per dir meglio le sue nobili congetture ; resta sempre , che la Chiesa di *S. Lucia* , che egli chiama Padronato , legittimamente , e canonicamente dalla Contessa *Adelasia* si acquistasse .

A *Delasia* nella sua Donazione disse , che donava la Chiesa di *S. Lucia cum omnibus juribus, dignitatibus, & pertinentiis suis, & cum casalibus Cirepici, Cardenalis, Agulia, & Matula cum Villanis eorum* . Da queste parole si raccoglie , che due cose donò la Contessa *Adelasia* , la Chiesa di *S. Lucia* con tutti i suoi diritti , e pertinenze ; e quattro Casali , o sian feudi con i loro Villani . Or qui è da notare , che tra le pertinenze , e dote della Chiesa di *S. Lucia* non si

49
Insieme colla Chiesa di *S. Lucia* dona *Adelasia* la dote , che già aveva data alla Chiesa medesima , ed oltre a ciò quattro feudi .

sa se ci eran que' beni , che colla Chiesa stessa donò alle Monache di *Milero* *Gherardo da Leontina* , i quali furono , come vedemmo , vigne , orti , edifizj , ed un feudo , che era di là del fiume *Alfeo* in *Siracusa* , con tutte le possessioni di esso feudo , e tre Villani . Probabilmente questa roba non v'era , e non la ricuperò *Adelasia* dalle Monache di *Milero* o perchè ella non se ne brigò , nè ne fu sollecita ; o perchè le Monache stesse , come è più probabile , non se ne vollen disfare , talchè la dote di *S. Lucia* , che nella Donazione di *Adelasia* si rinviene , si deve nuova dote considerare a questa Chiesa da *Adelasia* donata . In fatti ella parlando della Chiesa , disse , *quam Progenitores mei fundaverunt , O ego de meis bonis A DEO DATIS decoravi* . Ma comunque sia , certo è , che i quattro feudi colla Chiesa stessa donati , furono cosa tutto diversa dalla Chiesa , e dote di *S. Lucia* di *Siracusa* , e come Donazione separata furono dalla Principessa *Adelasia* alla Chiesa di *Cefalù* conceduti .

50

Adelasia dal Re *Ruggiero* suo Zio , e da *Matilde* sua Madre avea potuto avere tutto ciò , che ora venne a donare .

Che se poi si volesse indagare , onde mai *Adelasia* ebbe questi effetti , che ella diè per dote alla Chiesa di *S. Lucia* , i quali poi colla Chiesa stessa donò alla Chiesa Vescovile di *Cefalù* ; come altresì onde trasse i feudi , che alla Chiesa di *Cefalù* concesse , non meno con questa , che con altre Donazioni , che sono egualmente dal *Pirri* rapportate : allora si dirà , che facilmente tutto ciò riportò , o dalla liberalità del Re *Ruggiero* suo Zio , o dalla Contessa *Matilde* sua Madre , piissima Principessa , come a tutti è ben noto , e ci si attesta dall' Abate *Telefino* , il quale ad insinuazione di lei compose la sua nobilissima Storia (28) ; ed o finalmente dal Patrimonio del Marito , come per altro la Legge

(28) *Thelesin. in lib. I. Pirri in Cronol. Reg. Sic. in Matild.*

Civile in tai casi presume (29). In somma ad evidenza si scorge, che largo campo ebbe *Adelasia* di potere acquittare, e che perciò non è maraviglia, se ella sovente donasse.

Spiegando *Adelasia* il fine, onde ella s' induceva a donare alla Chiesa Vescovile di *Cesàlu*, disse che ciò faceva *ad exaltationem, & salutem animæ* del Re *Ruggiero*, fondatore di essa Chiesa, *& Progenitorum suorum*, come anche della propria, e de' propri, *UT CURIOSUS VACETUR OFFICIIS*. Questa causa finale della donazione di *Adelasia* non solo ci scopre, che unicamente ella per secondare le pie inclinazioni del Re *Ruggiero* suo Zio si era indotta a donare più tosto alla Chiesa di *Cesàlu*, che ad altra; ma anche ci fa capire l' indole, e qualità della Chiesa di *S. Lucia*, che il Contraddittore caratterizza a tutto potere per Padronato.

In que' tempi non solo le Chiese canonicamente erette, e benedette da' Vescovi (non diciamo dedicate, perchè già sappiamo con che difficoltà ad una tal solennità allora si veniva, e quanto raramente ciò accadea (30)) si appellavano Chiese; ma eziandio passavano sotto questo nome quelle, che niente altro ne avevano, che la forma, e la struttura, e per sola privata divozion de' Fedeli si eran costrutte, come per lo più eran quelle Cappellette, che a memoria de' Martiri si ergevano (31). Questo è tanto vero, che fin da' tempi più antichi si trova in molti Canonici parlare di queste Chiese come di Chiese dove appena un Ostiario vi assistesse, per tenerle aperte, accender le lampade, e raccogliere le obblazio-

C. 2.

51
Dal fine, onde *Adelasia* dichiara, che ella s' induceva a donare, vediamo in cognizione della qualità della Donazione.

52
Che si sentiva per Chiese nell'età di *Adelasia*.

(29) L. Q. Mutius ff. de donat. inter virum, & uxorem.

(30) Muratori Dissert. 56.

(31) Jacob. Gothofr. ad l. 7 Cod. Theod. de Sepulchr. viol.; Bona Rer. Liturg. lib. I Cap. 19, Preced. Scritt. par. 2 cap. 2 n. 6.

zioni , che da' Fedeli a' Santi Martiri si facessero , il che indica , che in molte di esse il Prete non vi assisteva , perchè non vi si potea incardinare . Or queste Chiese così fatte si aveano per cose allo 'ntutto temporali , e quasi per una parte del fondo , in cui si trovavano erette , si aveano , onde erano in commercio , passando liberamente da uno in un altro dominio , come un'accesione del fondo , che principalmente si alienava ; nè altro peso portavan seco nella persona di colui , che co'fondi le acquistava , che di assistervi ancor egli , tenendovi , diciam così , un Ostiario.

53
Nella Chiesa di S. Lucia non v'era allora Prete incardinato.

Or dal non averli monumento , o memoria di esservi mai stato Prete fino a' tempi di *Adelasia* nella Chiesa di S. Lucia , e molto meno di avervela talora messo colle debite solennità la stessa *Adelasia* da che riedificata fu da *Gherardo* ; come altresì dal vedersi , che ella dona a' Prelati di *Cefalù* la Chiesa di S. Lucia colla sua dote , ed altre a ciò i quattro feudi con i loro Villani , per questa ragione , *ut curiosus vacetur officiis* : vediamo in cognizione , che la Chiesa di S. Lucia non avea altro di Chiesa , che il puro nome , e la riverenza , che riscuoteva , per la memoria , che conservava della gloriosissima Martire , e del luogo , dove esalò il suo beatissimo spirito : ma che del resto non era altro , che un edificio privato , parte , e membro del fondo , dove si trovava eretto .

54
La Chiesa materiale di S. Lucia colla sua dote , e con i quattro separati feudi venne d' *Adelasia* quando *temporalis* donata.

Adunque *Adelasia* non donò alla Chiesa Vescovile di *Cefalù* la Chiesa di S. Lucia di *Siracusa* , come una Chiesa , di cui ella avea il Padronato ; ma donò la dote della Chiesa di S. Lucia colla Chiesa stessa ; e donolle altresì come cosa tutta separata , e distinta i quattro feudi con i loro Villani , acciocchè i Vescovi di *Cefalù* con queste altre rendite *curiosus vacarent officiis* , cioè potessero meglio , e più agiatamente

mente adempiere al Sacro lor Ministero, vale a dire *quoad temporalia*, come poi si spiegò la posteriore età; la Chiesa di S. Lucia con i suoi fondi, ed i quattro feudi *Adelasia* venne a donare.

Cosa rarissima era in quel tempo nell'Isola di *Sicilia* l'esercizio del Padronato laicale, come ne fanno fede gli Autori di quella illustre Nazione (32). Del resto in qualunque maniera in su di questa punto passasse allora la bisogna; certo è, che *Adelasia* nol potea avere su della Chiesa di S. Lucia, o almeno non siamo affatto in istato di affermare, che ella l'avesse avuto, perchè non evvi monumento, onde si tragga, che col' autorità Vescovile tale Chiesa si fosse riedificata, benedetta, e vi si fosse un Ministro dell' Altare destinato, *Francesco le Roy* c'insegna, che questo è requisito indispensabile, e che ove manca, nommai si puote vantare Padronato. Dominio, dicegli, si vanterà da colui, che fondò la Chiesa, e da' suoi eredi, ma non già Padronato (33). Il Padronato forge da un con-

55
Il Padronato si vedeva rarissimo in *Sicilia* nell'età di *Adelasia*.

C 3

trat-

(32) Si veggia la Consulta de' tre Ministri favorevoli al Vescovo di *Cefalù*.

(33) Ecco le parole di questo gravissimo Autore, che si leggono nel cap. 4 de' suoi Prolegomeni al tit. de Jur. Patron.: *Jus ergo Patronatus omnino frequentius est in Capellis, & Oratoriis, sed addendum semper, DUMMODO RITE DEDICATA SINT. Sicut enim apud Jurisconsultos Sacrum, & Sacrarium differunt: Sacrum proprie est locus rectè, & publicè consecratus; Sacrarium est locus, in quo Sacra reponuntur, quod etiam in privato adificio esse potest, & locus ille non est sacer, sicut nec is, quem aliquis privatim sibi Sacrum constituerit, leg. 6 § 3., leg. 3 de ver. disp. : ita & cum Capella nec rite dedicata, nec Episcopali Decreto confirmata, PROPRIE NON EST LOCUS SACER, nec venit Ecclesie nomine, ut pluribus probat Gratianus de Consecratione; ac proinde in ea locum NON HABET JUS PATRONATUS. Imò, & quamvis ex consensu Dioecesan Episcopi sacra Missa celebretur in ea*
Cap-

tratto, che palsa tra il Fondatore, e la Chiesa, rappresentata dal suo Vescovo, dal suo Pastore. Con tal contratto il Fondatore cede parte del dominio della Chiesa, ch'egli fonda, e dota, perchè lascia la qualità di Signore, e ritiene quella di Padrone, qualità molto minore (34), a similitudine di colui, che monomet-

Capella, verius existimaverim in ea propriè jus Patronatus non obtinere. Sicut Varro apud Gellium lib. 14. Noct. Attic. cap. 7, ait, non omnes ados sacras esse templa, quamvis etiam iis sacra fiant, nec aliter eas propriè appellari templa, quam si per Augures constituta sint, ac proinde antea in iis S.C. jure fieri non posse. Ita, & quamvis ex permisso Episcopi Missa celebretur in quadam Capella, crediderim tamen non prius in ea jus Patronatus obtinere, quam si rite dedicata sit, & Episcopi Decreto constituta, nobis que la fondation ne soit decretee, antea non est Ecclesia; non est Beneficium Ecclesiasticum, est tantum prestimonia, ut docet Guido Papa in decis. 181: sed jus Patronatus in iis tantum locis obtinet, quæ Canonice constructa, & fundata sunt, Can. 26, 27, 31, 32, & 33 Caus. 14 quest. 7: Ergo jus Patronatus in Capella NON OBTINET ANTE DECRETUM EPISCOPI.

Præterea jus illud spirituali adnexum dicitur, puta Ecclesie, ut olim diximus ex Panormitano, vel quod ordinetur ad Ecclesiam ex S. Thoma; sed Capella, quæ remanet intra fines prestimonie, nondum adhuc est propriè res spiritualis, quum nondum Ecclesie nomine veniat: ergo jus illud in ea nondum etiam obtinet. Denique Capella illa nondum est in collatione Ordinarii, omnino pendet ab ipso fundatore, qui tanquam plenus Dominus de ea pleno jure disponit; cum aliter observetur jure Patronatus, quippe quod plenam dispositionem non ita continet. Unde cum ea prestimonia plena sit dispositio fundatoris cum Felino ad cap. 4 de præscript.: dicerem, eum qui prestimonialem hanc Capellam fundavit, nondam esse ILLIUS PATRONUM, QUAM VERUM DOMINUM.

(34) Forte igitur verius est, fundatorem idèò appellatum fuisse Patronum, quod quondam fuerit Dominus eorum, ex quibus fundata est Ecclesia fundator Ecclesie dictus videtur Patronus, eo quod olim fuerit Dominus. Passim quidem in Sacris Ca-

mette il servo, che perde la qualità di Signore, e ritiene quella sola di Padrone, ch'è una picciola porzione, un tenue avanzo del dominio primiero (35); e la Chiesa nel mentre accetta la donazione, volendo con gratitudine corrispondere, gli cede parte dell'elezione del Pastore (36). Dunque per forgere il Padronato per titolo di fondazione il fatto espresso di due ci vuole, e non basta la sola opera del Fondatore. Sicchè, per venire all'applicazione del caso nostro, *Adelfasia* non potea Padronato avere della Chiesa di *S. Lucia*, o almeno non possiam dire che l'avesse avuto, perchè non costa, che *Gherardo da Leontina*, suo Antenato, fondò la Chiesa col consenso del Vescovo Diocesano, da cui si benedisse, e vi si fosse incardinato il Pastore.

MA si dice, non vi fece *Gherardo da Leontina*, dovendo poi donare questa Chiesa alle Monache di *Mileto*, il consenso del Capitolo, e Vescovo di *Siracusa* intervenire? Ora, ch'il crederebbe! questo stesso è il

C 4

mo-

36
Dall'essere intervenuto nella Donazione di *Gherardo da Leontina* il Vescovo di *Siracusa* non si può dedurre Padronato.

Canonibus aut simpliciter dicitur Dominus, aut Dominus possessio- nis, sed improprie: nam res Deo dedicate, sunt nullius: quia ta- men fuit Dominus, ideo dicitur Patronus, qui pro Domino acci- pitur. Et hinc sicut cum S. Paulinus Fundanam Ecclesiam fun- davit ex suis prædiis, ait in Epist. 12 se eam dedisse ad memo- riam præteriti Patrimonii; ita elegantissimè magnus Molineus ju s Patronatus vocat reliquias pristini domini. Non aliud convenien- tius, aut accomodatius verbum inveniri poterat, quo indicaretur fundatorem fuisse Dominum, quam cum dicendo Patronum. Ea- que denominatio denotat summum jus illud Patronatus, quod Ec- clesie fundatori, tamquam Domino in ea competit. Le Roye Prolegom. ad tit. de jur. Patron. in Jurepatr. libert.

(35) Heinecc., & reliqui Auctores Antiquit. Roman. lib. 1 tit. 35 cap. 1.

(36) Raymund. Ruf. adversus Carol. Molineum pag. 365, & Roye cap. 3, Van-Espen par. 2.

57

In tempo di *Ade-*
lafia nelle mani
 di Laici si trova-
 vano infinite Chie-
 se, ed i Vescovi,
 ed i Papi mala-
 mente ciò soffri-
 vano?

monumento più illustre, ed insieme più convincente, onde si ravvisa, che *Gherardo da Leonsina* non donò il Padronato della Chiesa di *S. Lucia* alle Monache di *Mileto*, ma la Chiesa materiale unicamente. Acciocchè questo punto si possa nella maniera debita stabilire, è bene prender la cosa da' suoi principj, conti per altro e vulgati al nostro eruditissimo Contradittore, non che a i nostri Supremi Giudicanti. Per varie cagioni nel decimo, ed undecimo Secolo, ed anche prima si trovavano presso de' Laici innumerevoli Chiese, e Basiliche colla lor dote, e patrimonio (37). L'occupazione, che già universalmente se n'era fatta, avea già talmente reso frequente, e comune un cotantò disordine, che più non s'incontrava ribrezzo a commetterlo, di modo che con indifferenza seguitavansi da' Laici, secondochè loro veniva a grado, Chiese ad occupare, e con indifferenza altresì cotai occupazioni guardavansi, quasi che la Gente vi si fosse già dimesticata. I PP. però, i Vescovi, i Concilj, ed i Sommi Pontefici acerbamente soffrivano sì fatto inconveniente, sicchè non facevano altro, chè sforzarsi, perchè si fosse estirpato. Quindi non lasciavano tuttodì d'inculcare, che le Chiese a' propri Vescovi delle Diocesi, in cui erano situate, ed a cui appartenevano, si fossero fol-

(37) Pietro de Marca *ad Canon. Concil. Claramon. Can. 7*, Francesco Florente *ad Caus. 6 ques. 2 Decret. Gratian., ad Cap. 1*, & *2 X. de jur. Patron.*, & *ad Cap. 12*, & *31 de Praebat.*, Van-Espen *par. 2 tit. 34 Cap. 1*, *par. 3 Diff. de jur. Paroc. Cap. 7*, & *seqq.*, & *Differ. de pristin. altar.*, & *Eccles. incorporat.*, e Francesco de Roye *ad Cap. 8 X. de jur. Patr.*

Si veggia anche la seconda nostra Scrittura data fuori per la Chiesa di *S. Maria di Damicella*, sotto del titolo: *Della Chiesa di Famiglie Religiose &c.*

sollecitamente rendute . Ma in ciò poco valtero coteste sante , e Canoniche loro insinuazioni per la ragione , che la vita de' Vescovi in quella età per lo più non era tale ; ch'avesse potuto la riverenza , e la divozione de' Fedeli inverso di loro conciliare . Quindi seguitaronsi i Laici a mantenere nel possesso di cotai loro non legittimi acquisti , poco curando le Canoniche insinuazioni , e fin anche gli anatemi , e le censure Ecclesiastiche sovente schernendo (38).

Questo fece sì , che si fosse poscia pensato di ricorrere a qualche altro , alquanto più efficace , espediente . Onde si giudicò di dire , che era in libertà di cotesti Laici possessori di cedere le loro Chiese a qualunque luogo Religioso volessero , purchè essi se ne disfaceessero , e dalle lor mani le facesser passare , figurandosi che con una sì fatta libertà facilmente i Laici si farebbon condotti a sottrarsi dalle censure , e ad ubbidire ai salutari stabilimenti Ecclesiastici (39). Riuscì la cosa , e così in un subito si vider dappertutto donazioni di Chiese a' luoghi Religiosi ; con che profittarono moltissimo i Monaci , ed anche i Monasterj delle Monache , sì per la vita esemplare , che coteste Famiglie Religiose praticavano , per cui gran fiducia nelle loro orazioni i Fedeli avevano ; e sì ancora perchè esse non lasciavano mezzi di adescare , e d'indurre i quanto più , altrettanto grossolani Laici a così fatte benefiche operazioni (40). Ed ecco come buona parte di quelle

58

Espediente , che si pensò per fare , che da' Laici si fossero queste Chiese lasciate , e fu lo stesso successo .

(38) Detta Scritt. Delle Chiese delle Famiglie Religiose n. 3 fino al n. 16.

(39) Nella stessa Scritt. n. 11 , 12 , e 13.

(40) *Sicut tamen conniventibus oculis passi sunt Patres Decimas a laicis earum possessoribus restitui Monasteriis , aliisque Religiosis locis : ita & laici usurpatas Ecclesias iisdem locis restituere ceperunt.*

le Chiese , che o in una maniera , o in un' altra occupate, si erano a' proprj Vescovi involate, immantinente in potere de' Monaci, e di Monache si vider passare (41). Solo i Vescovi si riserbarono, come per un misero avanzo del loro antico diritto, di dovervi essi acconsentire perchè si fosser riputate legittime cotai Donazioni , o Cessioni, che vogliam dire, che a' luoghi Religiosi di qualunque mai indole erano, si faceessero. Ed ecco perchè in tutte le Donazioni, e Cessioni di Chiese, fatte in quella età a' Monaci, ed a Monache, le quali erano frequentissime, l'assenso Vescovile v' interveniva (42).

59
Differenza, che
passava nell'età di
Adelasia tra Donazione, e Cessione
di Chiesa materiale, e di Padronato.

Questa appunto era la differenza, che allora passava tra Cessione, e Donazione della materiale Chiesa, e suo Patrimonio, fatta da un Laico ad un luogo Religioso, e Cessione del semplice Padronato, che un Laico ad un luogo Religioso similmente faceva. In quella necessità.

ceperunt. Et quidem ea ratione, quam elegantissime aperit, & indicat Joachimus Valianus Sangallensis lib. 2. de Veterib. Germ. Monast., ubi agit de Ludovico Ludovici Pii filio, quem alii sepultum volunt in Laureacensi Cœnobio, alii in Campodunensi, & addit: hujus exhumata ossa in summa veneratione Monachis illis habita sunt, quod quidem beneficentiæ, & liberalitati ejus Campodunenses debere se existimarunt. Multis enim in locis hoc tributum est fundatoribus, auctoribusque Monasteriorum, ut INTER DIVOS REFERRENTUR: adeoque verum est, quod a Plinio dictum est, Hominem Homini esse Deum, atque hanc unam esse ad immortalitatem viam. Sicque laici Decimas, & Ecclesias EI FINI MONASTERIIS FACILIUS RESTITUEBANT. Le Roye ad §. 1 cap. 5 extra de jur. Patron.
(41) Van-Espen *dict. Diff. de prist. Altar., & Ecclef. incorporat.*

(42) *Dict. §. 5, cap. 8, cap. 11, 17, & 20 de jur. Patr., & ibi Gonzalez, Florens, Cujacius, & Le Roye. E la mentovata nostra Scrittura: Delle Chiese delle Famiglie Religiose n. 13.*

cessariamente ci voleva l'intelligenza, e consenso del Vescovo Diocesano. In quest' altra pe' l' contrario bastava il semplice atto del Padrone (43). E ciò perchè di altro calibro e peso era l' una, che l'altra Donazione. Nella prima trattavasi, che il Laico si liberava da censure, disfacendosi di quella cosa, ch' ei non potea possedere: E perciò bisognava, che il Vescovo avesse veduto, se ei se ne disbrigava per quei modi, per i quali la Chiesa avea stabilito che restasse pienamente assoluto. Per contrario colla seconda il Laico disponeva di cosa, o sia del Patronato, di cui era legittimo Possessore, e che gli era stato dalla Chiesa stessa accordato, e disponendone a prò di luoghi Religiosi niun detrimento ai diritti della Chiesa recava, giacchè il Patronato molto più da' luoghi Religiosi potea essere custodito.

Tale fu la Disciplina comune della Chiesa infino al Sommo Pon-

60
Alessandro III anzi
che nelle Donazio-
ni di Patronati
volle, che inter-
venisse il consenso
Vescovile.

(43) Ecco ciò, che Alessandro III nel 1180 scrisse ad un Vescovo d'Inghilterra, facendo appunto quella distinzione, che noi abbiamo fatta, come quella, che allora era in vigore, nè lo stesso Papa l'avea ancora alterata: *Illud praetereundum non duximus, quod si laicus Episcopo inconsulto Ecclesiam vacantem concedit Religioso domui, & postea cum vacaverit ad praesentationem ejusdem laici Clericus ibi fuerit per Diocesenum Episcopum institutus, prior concessio secundam institutionem, quominus habeatur rata, & firma, non potest aliquantulum impedire, cum illa concessio de jure nullius possit esse momenti, tum quia de re non vacante facta est, tum quia laicus sine auctoritate Episcopi nemini potest Ecclesias dare: licet Religioso loco JUS PATRONATUS CONFERENDI LIBERAM habeat facultatem.* Il quale Capitolo spiegando il Gonzalez, disse così: *Illa videtur hujus discriminis verior ratio, quod quando fit donatio juris Patronatus alteri laico, debet Episcopus prius agnoscere an expediat Ecclesiam Patronum mutare: quod non ita evenit in loco Religioso, siquidem semper expedit Ecclesiae, illum potius, quam laicum Patronum habere.*

Pontefice *Alessandro III.* Ma questo Papa pensò di alterarla alquanto in quest' ultima parte, che ultimamente abbiamo esposta della Cessione del Padronato. Imperciocchè volle, che anche cedendosi ad un luogo Religioso un Padronato, vi dovea il consenso Vescovile intervenire; perchè considerò, che anche importa al Vescovo moltissimo l'esaminare se il luogo Religioso è tale, dove il Padronato si possa illibato conservarsi, o pure in alcuna maniera diminuire e deteriorarsi (44).

61

Perchè la Donazione di *Gherardo* fu prima di *Alessandro*, e fu col consenso Vescovile, si deve dire, che egli la Chiesa materiale venne a donare.

Dunque se nella Cessione, o sia Donazione fatta da *Gherardo da Leontina* al Monistero delle Monache di *Mileto*, prima di *Alessandro III.*, ritroviamo, che intervenne il Vescovo di *Siracusa Guglielmo* col suo Capitolo; si deve per necessità affermare, che con quella Donazione non già il Padronato da *Gherardo* fu donato alle Monache di *Mileto*, ma la Chiesa stessa materiale, il suo Patrimonio, e l'intero Sacro edificio fu a quel Monistero ceduto; giacchè, ove *Gherardo* donar voleva il Padronato, secondo la Disciplina di quei tempi, senza che neppure saputo l'avesse il Vescovo di *Siracusa*, liberamente egli avrebbe potuto la sua Donazione celebrare. Chè se veggiamo il contrario;

biso-

(44) *Nullus laicus* (così lo stesso Papa *Alessandro III.*, mutando la Disciplina, che infino allora ci era stata) *decimas, aut Ecclesiam, aut quicquid Ecclesiastici juris est, sine concessione sui Pontificis, Monasteriis, vel Canonicis conferat. Et si quis Episcopus improbitatis, vel avaritiae causa consentire noluerit, Romano Pontifici nuncietur: & quod offerendum est, tunc ejus licentia offeratur.* Su di questo Canone, che si trova registrato nel cap. 17 de jur. Patron., scrisse il citato *Gonzalez: Forsan legem generalem condere in praesenti voluit, & ita non ab aliquo consultus, sed motu proprio praesentem edidit constitutionem.* Le Roye, & *Cujacius ad dict. Cap., Praeced. Scritt. par. 2. Cap. 1 n. 4, & 5.*

bisogna pur credere, che il Padronato non si donò da *Gherardo* alle Monache di *Mileto*, ma che la Chiesa stessa materiale di *S. Lucia*, come già detto abbiamo, fu da lui conceduta.

Che se è così, è altresì probabilissimo, siccome anche diciamo, che egli, cioè *Gherardo*, Padronato di questa Chiesa nel senso Canonico non avea, ma sì bene dominio. Ed in vero se, come dalle cose dette di sopra si ricava, *Gherardo* Privato Gentiluomo *Normanno*, trovando in *Siracusa* distrutta l'antica Chiesa, o sia Martirio di *S. Lucia*, egli non attese ad altro, che con privata divozione a riedificarlo, e poscia compiuta l'opera non si diè veruna briga nè della benedizione Vescovile, nè della destinazione di un Ministro dell'Altare, che in questa Chiesa avesse assistito, almeno per quanto il silenzio in su di ciò di tutte le antiche memorie ci può insinuare: ben si ravvisa che Signore della Chiesa, secondo le regole del Diritto Civile, rimase, o per dir meglio divenne: ma non già, giusta i dettami Canonici, il Padronato acquistò, onde ne avesse potuto in veruna maniera disporre.

MA si dirà: Perchè cagione *Gherardo*, volendosi della Chiesa disfare, che Chiesa veramente non era, vi fece anche il consenso del Vescovo *DioCESANO* nella sua Donazione concorrere? Ecco: Questo edificio di qualunque mai indole era, sempre si trovava tutto in forma di Chiesa nella Diocesi di *Siracusa*, e sopra delle vestigie dell'antica Chiesa di *S. Lucia*, che forse era stata ancor benedetta in tempo de' Monaci *Benedettini* (quantunque questo altresì è oscuro, giacchè essendo in que' tempi le Famiglie de' Monaci, Famiglie quasi tutte di Laici, le loro private Cappelle non sempre erano be-

62

Gherardo non avea Padronato di questa Chiesa, ma semplicemente dominio.

63

La Chiesa di *S. Lucia* era soltanto venerata, perchè ricordava il martirio della gloriosa Santa.

benedette): e però pareva, che non solo non si potesse da *Gherardo*, Uomo Laico possedere, ma anche che egli all'aurebbe dovuto rendere al proprio Vescovo Diocesano, o pure in potere di altro Religioso luogo col consenso del medesimo Prelato l'avrebbe dovuto depositare. Dunque dovette *Gherardo* donando la sua Chiesa alle Monache di *Mileto*, il consenso del Vescovo di *Siracusa* farvi intervenire.

64

Siccome *Gherardo*, non potendo possedere la Chiesa, la donò alle Monache di *Mileto*, così riacquistata d'*Adelasia*, al Vescovado di *Cefalù* si dovette donare.

65

Nella Donazione di *Adelasia* non era necessario il consenso del Vescovo di *Siracusa*.

Questo nostro pensare, che non è chimérico, ma è su della base certa della Disciplina Ecclesiastica di quella età appoggiato, ci fa anche spiegare perchè poi, quando dalle Monache di *Mileto* riacquistò questa Chiesa la Contessa *Adelasia*, al Vescovado di *Cefalù* si vide di bel nuovo donata. Ecco: La stessa difficoltà, che incontrava il Laico *Gherardo* a non ritenere la Chiesa, incontrava *Adelasia*: Ella dunque dovea anche disfarlene, e riporla in potere di un luogo Religioso, se a' Canoni, e alla Disciplina Ecclesiastica, che allora era in piena osservanza, voleva ubbidire, siccome ella in fatti fece, donandola alla nostra Chiesa Vescovile. Del resto non ci è motivo da asserire con certezza che l'acquisto, che di questa Chiesa fece la nostra *Adelasia* dalle Monache di *Mileto*, e la Donazione che poscia ella ne fece alla Chiesa Vescovile di *Cefalù*, furono senza dell'assenso Vescovile. L'atto dell'acquisto a noi non si è tramandato: che se ci fosse pervenuto, facilmente avremmo in esso ritrovato, che questo contratto col consenso del Vescovo di *Mileto* anche successe, per l'altra ragione, che le Monache, come luogo Pio, senza del consenso Vescovile non poteano di una sì fatta cosa disporre. Così poi, quantunque nella Donazione di *Adelasia* nuovo consenso del Vescovo di *Siracusa* non ci volea, perchè quello dato da *Guglielmo* già era sufficiente; pure nemmeno ve-

veramente possiamo affermare, che vi mancò, perchè l'intero Diploma di *Adelasia* non troviam registrato.

Abbiamo detto di sopra, che *Adelasia* donò la Chiesa *quoad temporalia*, come poi si disse ne' tempi posteriori (45); e che lo spirito della sua Donazione fu di donare il patrimonio della Chiesa, e i quattro separati feudi, a' Vescovi di *Cefalù*, acciocchè *curiosius vacarent officiis*, cioè, affinchè con queste altre sostanze meglio avessero potuto attendere al Sacro lor Ministero; e abbiamo dimostrato che la Chiesa materiale venne in questa Donazione compresa, come una acceffione, come una parte de' fondi, col solo obbligo di dovere i Vescovi di *Cefalù* per mezzo di un Ostiario, o di altro simile Sacro Ministro ad essa attendere, per tenerla aperta, per accendervi la lampade, per raccogliere le obblazioni de' Fedeli, e per altre cose somiglianti. Ora non si potrà conoscere, se potentissime ragioni ci abbian condotti a formare un sì fatto giudizio, se non se, quando avremo già esposto, come questa Chiesa da' Vescovi di *Cefalù*, in forza della Donazione di *Adelasia*, si cominciò a possedere, e come eglino la ritennero, infino all'Imperadore *Federico II.*, dove giungono le chiare memorie del loro pacifico possesso. Dunque esaminiamo come fra questo mentre i Vescovi la possederono.

Nel 1172 *Guglielmo il Buono* volle accrescere la dote della Chiesa di *S. Lucia* per la divozione, che ancor egli avea inverso della gran Santa. Donò egli a questa Chiesa alcuni fondi, che confinavano con altre terre del Patrimonio della Chiesa stessa, e commise a *Goffredo di Imena* Stradico di *Siracusa*, che ne daf-

66

La maniera tenuta da' Vescovi di *Cefalù* nel possedere la Chiesa di *S. Lucia*, spiega la vera indole della Donazione di *Adelasia*.

67

Un Canonico di *Cefalù* intervenne per la Chiesa di *S. Lucia* nella Donazione di *Guglielmo il Buono*.

(45). *Gloss. in cap. 12. ff. de prebend.*, Van-Espen *d. Diff. de prist. Altar.*, & *Eccles. incorpor. cap. 3. §. 3.*, e la nostra citata *Scritt. : Delle Chiese di Famiglie Religiose n. 20.*

se il possesso al Vescovo di *Cefalù* *Bosone*, ad istanza di cui si dichiarò indotto a tale Donazione. Il Vescovo non era in *Siracusa*, ma colà dimorava un tal *Maestro Ruggiero*, Canonico di *Cefalù*. Or a costui lo *Siradico* fece la solenne tradizione, chiamandolo Procuratore della Chiesa di *S. Lucia* (46).

68
Anche in una designazione de' confini de' fondi della Chiesa di *S. Lucia* intervenne un Canonico di *Cefalù*.

Nello stesso anno surta contesa intorno a' confini di uno de' quattro feudi donati dalla Contessa *Adelasia* colla Chiesa, e Patrimonio di *S. Lucia*, e commessosi l'affare a *Goffredo di Moab*, Maestro Giustiziere, per terminarli; questi dopo di avere per parte della Chiesa di *Cefalù* i Canonici di *Cefalù* uditi, da cui fu assistito, decise la quistione, e poscia ridotto il tutto in un Istrumento, secondo portava il fare di que' tempi, ne diè copia all' istesso *Maestro Ruggiero*, Canonico di *Cefalù*, e Procuratore di *S. Lucia* di *Siracusa* (47).

69
Nella Chiesa di *S. Lucia* i Vescovi di *Cefalù* vi mantenevano un Osiario, e non già un Prete incardinato.

Adunque non v'era Prete incardinato nella Chiesa di *S. Lucia*, non v'era Pastore, che da quel Vescovo a presentazione del Vescovo di *Cefalù*, giusta i noti Canonici del Concilio di *Oranges* (48), si fosse istituito: ma appena eravi un Canonico di *Cefalù*, che come Procuratore attendeva al Patrimonio, ed agli effetti di questa Chiesa, trasmettendo le rendite al Vescovado di *Cefalù*.

(46) *Ego Gaufridus* (così si legge nell'atto del possesso) *prostatam Terram Bosonis praecepto . . . tradidi Canonicis Cephaludi in manu Magistri Rogerii* (il quale era anche Canonico di *Cefalù*, come abbiain detto, ed or ora vedremo), *qui tunc erat Procurator S. Lucie*. *Preced. Scritt. part. I cap. 2 num. 21, e not. 90.*

(47) *Ego Gaufridus de Moab* (si disse in quest'atto) *. . . hos terminos assignavi, & tradidi Canonicis Cephaludi, sicut in Privilegio suo continetur, & hoc in manu Magistri Rogerii Canonici, qui etiam erat Procurator S. Lucie Syracuse.*

(48) *Can. 10 Concilii habiti an. 441, Van-Espen par. 2 tit. cap. 1, & 3.*

Cefalù, come è verisimile. Il Pastore, il Benefiziato non si è detto mai Procuratore. Procuratore è nome, che indica amministrazione, e cura tutta temporale, o al più brighe giudiziarie. Dunque il Canonico *Ruggiero* non era Pastore, non era Benefiziato di *S. Lucia*. Che poi fuori di lui neppure v'era altri di questo carattere fornito, si raccoglie evidentemente da questo appunto, che altrimenti egli sarebbe stato di soverchio, ed in tutti questi rincontri il Benefiziato avrebbe dovuto comparire.

Così durò la cosa infino a *Federico II*, siccome si ricava evidentemente da una Bolla d' *Innocenzo IV*, di cui tra poco dovremo parlare. In questa Bolla si dichiara, che quando il Re occupò la Chiesa di *S. Lucia*, e ne formò un Benefizio, cosa, che anche non passerà guari che vedremo; si trovava in *Siracusa* un Diacono della Chiesa di *Cefalù*, cui semplicemente la custodia della Chiesa di *S. Lucia* era fidata. Dunque questi non era Benefiziato, ma appena in quella Chiesa le veci di Oltiario sosteneva.

Or se è così, ed oltre a questi monumenti niun altro se ne puote produrre, onde si potesse ricavare, che in quella Chiesa vi fosse stato mai un Prete, che o avesse avuto cura delle Anime di quella Contrada (la quale in quel tempo neppure si sa se era abitata); o almeno, che avesse avuto l'obbligo di celebrarvi ne' dì festivi in ossequio della Santa, e per comodo degli Abitanti medesimi, se mai ve n'era: chi non vede, che per necessità si deve argomentare, che questa Chiesa *quoad temporalia* soltanto fu concessa, e perciò che i fondi di essa dal Vescovo di *Cefalù*, come dote della Chiesa stessa, si possedettero, e si amministrarono, ora per mezzo di Procuratori, spiccati dal Capitolo *Cefaludense*, ed

D

ora

70

Ne' tempi di *Federico II* seguitava ad esser tale lo stato di quella Chiesa.

71

Il possesso tenuto in sì fatta guisa da' Vescovi di *Cefalù* della Chiesa di *Siracusa*, mostra, ch'essi il dominio di quella Chiesa aveano, e non già il Padronato.

ora per mezzo de' suoi Diaconi , cui la custodia soltanto di quella Chiesa si solea commettere? In somma come *Gherardo da Leontina* era Signore della Chiesa , e non già Padrone , e alle Monache di *Milero* egli concesse il dominio della Chiesa , e non già il Padronato ; e la Contessa *Adelasia* dalle Monache di *Milero* , che non potean cederle più di quello , che aveano , anche il dominio soltanto di questa Chiesa conseguì , e non già il Padronato : così similmente i Vescovi di *Cefalù* il dominio solamente riportarono di questa Chiesa , e non il Padronato , il quale dominio essi si misero per mezzo de' loro Uffiziali ad amministrare , non lasciando frattanto di custodire nel debito modo la Chiesa .

72

Dubbj , che sorgono dal vedersi dalla Contessa *Adelasia* donare colla Chiesa , e dote di *S. Lucia* anche quattro feudi .

NOi abbiain portata opinione , e così ci siamo infino ad ora spiegati , che quantunque collo stesso Diploma , con cui la Chiesa , e Patrimonio di *S. Lucia* alla Chiesa di *Cefalù* dalla Contessa *Adelasia* si concessero , furon donati altresì i quattro feudi : pure come cosa tutta separata , e distinta da quella Chiesa , e dalla particolare sua dote , che dalla stessa *Adelasia* avea antecedentemente conseguita , i feudi furono al Vescovado di *Cefalù* conceduti . Or , ove si ammette questo nostro sentimento , sorge il dubbio , se *Adelasia* potea nell' anno 1140 tai feudi donare , quando in quell'anno uscì fuori la famosa Costituzione di *Ruggiero Scire volumus* , colla quale fù proibita l' alienazione de' beni feudali : come anche nasce l' altro dubbio , promosso ultimamente dal Contraddittore , se a pro di luoghi Religiosi potea sì fatta alienazione succedere . Che se poi si volesse , che i feudi già erano dote della Chiesa di *S. Lucia* , antecedentemente ad essa medesima Chiesa da *Adelasia* donati ; allora cesserebbe il primo dubbio , perchè

chè si troverebbero da lei alienati, prima della Costituzione *Scire volumus*; ma sempre resterebbe in piedi il secondo, cioè, se a favore della Chiesa di *S. Lucia*, luogo Religioso, secondo il senso del Contraddittore, potea l'alienazione seguire. Esaminiamo dunque primieramente questo secondo dubbio, perchè così ci rimarrà poi a trattare soltanto di quello della proibizione di alienare i feudi, considerata l'alienazione di quei di *Adelasia* non più antica del 1140.

Tra le cose Patrie, e della nostra Municipale Legislazione, che meritavano di essere illustrate, certamente quella della proibizione di acquistarsi dagli Ecclesiastici beni stabili era delle principali. A noi altri la maggiore oscurità veniva dalla Costituzione di *Federico II, Prædecessorum nostrorum*, la quale si sapea di certo, che era viziata, ma non si era arrivato ancora a conoscere dove il vizio consisteva, e molto meno a poterla alla sua antica, e vera lezione restituire, tuttochè parecchi valenti Uomini vi si fossero in ogni tempo applicati (49). Questo, che all'età passata, e a tanti altri nostri Eroi non era riuscito, ultimamente con piacere di tutta la nostra Patria Letteratura, e con applauso anche comune de' Stranieri si vide fortunatamente addivenire al nostro impareggiabile Letterato, e Ministro, il Consigliere *D. Stefano Patrizi*, Consultore meritevolissimo non meno della Giunta di *Sicilia*, che del Cappellan Maggiore (50). Questi deve però una cotanta scoperta, quanta questa è, non a' soli suoi sudori, e alle continue sue notissime letterarie me-

D 2

di-

73

Maravigliosa, ed utilissima scoperta fatta ultimamente dal Consigliere *Patrizi* rispetto alla Costituzione di *Federico Prædecessorum nostrorum*.

(49) Carlo Tappia *ad hanc Constit. in Jus Regni*, ed il nostro chiarissimo, e dottissimo Capuoruota, e Delegato della Real Giurisdizione il Cavaliere *D. Francesco Vargas Macchiucca* nella sua immortale Opera: *Esame delle Carte de' Certosini &c.* pag. 503.

(50) *In Consult. de amortizatione bonorum* pag. 140, & seqq.

ditazioni; ma ancora alla diligenza, e fatica di un Cavaliere, e Prelato, comune Amico, ornamento chiarissimo della *Sicilia*, di cui è anche degnissimo Nazionale, cioè a Monsignore *D. Alfonso Airolti*, da cui furongli molti monumenti cortesemente somministrati, che al medesimo nel corso delle continue fatiche su delle originali memorie della sua inclita Nazione (il quale diuturno travaglio si spera, che voglia presto farci godere di Opera utilissima, e seriissima) era riuscito rinvenire (51). Or la Dio mercè, e di questi due chiarissimi Letterati già oggi non siamo più al bujo, e perciò questo punto potremo senza niuna difficoltà trattare, e la quistione presente, che dal nostro Avversario si ci suscita, potremo altresì risolvere e dilucidare.

74

Vera lezione di
cotesta famosa Co-
stituzione.

Ecco l'intera Costituzione di *Federico* restituita alla sua perfetta lezione: *De rebus stabilibus non alienandis Ecclesiis = Prædecessorum nostrorum veterum Principum constitutionem, quam antiqua turbatio præteriti temporis antiquarat, nova promissione novantes, edicimus; quod nulli subditorum nostrorum Clerico, vel laico, liceat domibus Templi, vel Hospitalis, seu cuilibet alii loco Religioso, de quo nostræ Curia certum servitium minime debeatur, possessiones hereditarias, vel patrimoniales vendere, vel donare inter vivos aliquo donationis, nisi ex equalis causa permutationis, transferte. Caterum si in ultima voluntate aliquem de prædictis locis heredem instituerit, tunc domus, quæ institutionem, vel legatum acceperit, teneatur infra annum alicui de proximis defuncti, vel de burgensibus nostris relicta stabilia vendere; at si ultra annum facere prædicta distulerit, possessiones ipsas post anni lapsum Fisci nostri iuribus volumus applicari. De rebus autem quibuscumque mobilibus,*

(51) In d. Consultat. pag. 152.

bus, quantumcumque preciosis, relinquendi prædictis domibus, & aliis Religiosis locis concedimus facultatem.

Tre cose dunque furon quelle, che dall' Imperadore con cotesta sua celebre Costituzione si prescrissero. La prima non esser permesso di far passare in potere de' *Templarj*, e de Cavalieri *Ospitalieri*, che poi si dissero *Gerofolimitani*, e di qualunque altro luogo Religioso immune da' pesi Fiscali, beni stabili, se non per titolo di permuta. La seconda, che tutti cotesti luoghi Religiosi acquistando beni stabili per atti di ultima volontà, dovean fra un anno vendergli o a' Congionti del defonto, o ad altro Burghese, e non facendolo, o pur facendolo dopo dell' anno, dovean incorrere nella pena della perdita degli stessi stabili, devolvendosi al Fisco. E la terza finalmente, che non venisser comprese in qualunque divieto le cose mobili, tutt'ochè preziosissime, potendosi queste, e per altri tra' vivi, e di ultima volontà liberamente da' luoghi Religiosi acquistare.

75

Cosa colla medesima prescrive questo Imperadore.

PER vederli se, come ha opinato il nostro dotto Contraddittore, in forza di questa Costituzione di *Federico*, la quale era Legge antichissima del Regno, secondochè lo stesso Imperadore dichiara; non si poteva da *Adelasia* donare alla Chiesa di Santa *Lucia*, o pur anche al Vescovado di *Cesalù* i feudi nella sua Donazione mentovati: non altro si richiede, se non se esaminare cosa sotto nome di beni stabili intese il grande Imperadore. Imperciocchè qualora si dimostrasse, che intese soltanto beni allodiali, cesserebbe interamente la quistione; come pel contrario, ove fosse evidente, che comprese anche i feudali, l'opposizione del nostro Avversario sembrerebbe, almeno apparentemente, considerevolissima. E che veramente di beni allodiali

76

I beni stabili, di cui favella la Costituzione, sono i burghesari, e non già i feudali.

soltanto egli intese parlare, e non già di feudi, dallo stesso tenore della Costituzione ad evidenza si ricava; giacchè in essa, quantunque rispetto alle traslazioni, che de' beni stabili ne' luoghi Religiosi avrebbero potuto fare i Laici con atti tra' vivi, non si dica cosa, onde veramente si venga in cognizione, che di soli beni allodiali si favelli; pur non di meno, quando poi delle simili traslazioni si ragiona, che con atti di ultima volontà avrebber potuto unicamente seguire; si scopre chiaramente, che de' soli allodiali in tutta la Costituzione si discorre. Eccone l'evidentissima pruova.

77
La Costituzione suppone, che di questi beni si possa testare, quando de' feudali ciò non puote avvenire.

In questo caso nella Costituzione si suppone, che tai beni stabili per atti di ultima volontà si avrebber potuto liberamente lasciare. Or per atti di ultima volontà i soli beni stabili allodiali, ma non già i feudali si potean lasciare, perchè de' feudi non si potea allora nè per Diritto Commune (52), nè per Diritto Patrio disporre con atti testamentarij (53). Dunque di allodj parla la Costituzione, e non già di feudi. Più: la Costituzione ordina, che infra un anno debbano i luoghi Religiosi vendere a' laici o Congionti del Defonto, o pure Burgenfi questi beni stabili. Ma i Burgenfi appunto erano i possessori de' beni allodiali, giacchè i Nobili, e i Mi-

(52) *I Feud. tit. 8.*

(53) Perchè non ancora si erano accordate a noi altri le Grazie contenute nelle ultime Prammatiche 33, e 34 *de feud.*, e per i Siciliani pubblicato il Capitolo *Volentes* di Federico I d'Aragona, secondo loro Sovrano di questo nome, con i quali stabilimenti questo punto di universale Giurisprudenza Feudale venne nell'uno, e l'altro Regno alterato. Questo stesso argomento, per quanto anche alla Sicilia si appartiene, si è da noi a lungo trattato nell'Allegazione, che è su' l'orchio, fatta a pro del Principe di Bellaprima contra del Barone del Carmito, per altra Causa, che pende nella stessa nostra Suprema Giunta.

Militi possedevano i feudali. Dunque la Costituzione appena di allodj ragiona. Finalmente la Costituzione non nomina mai beni feudali, quando altrimenti gli avrebbe certamente più di una volta rammentati. Dunque è certissimo, che di questi beni non discorse, i quali altrimenti era impossibile che poteva tacere.

E che sia così: si prova da alcuni altri monumenti dell'istessa età di *Federico II*, e di questo Principe stesso, i quali eziandio nelle dotte fatiche del Consigliere *Patrizij* si sono rapportati, trascrivendosi dalla Storia del famoso *Matteo Parisiense* (54). Veniva accusato l'Imperador *Federico* di questa colpa: *Templarii, & Hospitalarii bonis mobilibus, & immobilibus expoliati, juxta tenorem pacis, non sunt integre restituti*. Si difendeva l'Imperadore con questa apologia: *A Templariis, & Hospitalariis verum est, quod per judicium, & per antiquam Constitutionem Regni Siciliae, revocata sunt feudalìa, & burgasatica, quae habuerunt per concessionem Invasorum Regni, quibus equos, arma, victualia, & vinum, & omnia necessaria ministrabant abunde, quando infestabant Imperatorem, & Imperatori, tunc Regi pupillo, & destituito, omne omnino subsidium negabant. Alia tamen feudalìa, & burgasatica dimissa sunt eis qualitercunque ea acquisierunt, & tenuerunt ante mortem Regis Villicelmi II, seu de quibus haberent concessionem alicujus Antecessorum suorum. Nonnulla vero burgasatica, quae emerunt, revocata sunt ab eis, secundum formam antiquae Constitutionis Regni Siciliae, quod nihil potest eis sine consensu Principis DE BURGASATICIS inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, septimanam, & diem aliis burgensibus secularibus vendere,*

D 4

78

Matteo Parisiense ci narra cosa, che comprova cotesta interpretazione della Costituzione.

Et concedere teneantur. Ex hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis, Et perpetuo burgasatica liceret emere, sive accipere, modico tempore totum Regnum Sicilia, quod inter Regiones Mundi sibi habilius reputarent, emerens, Et acquirerent, Et hac eadem Constitutio obrinet ultra mare.

79

Dalle parole di *Matteo Parisiense* si ricava evidentemente, che rispetto a' feudali non ci era particolare proibizione di acquisto per gli Ecclesiastici.

Si difese dunque *Federico* con dire, che egli con i *Templarij*, e *Gerusalemmitani* si era così diportato. Tutti gli acquisti o di burgenfatici, o di feudali, fatti da loro insino alla morte del Re *Guglielmo II*, avea loro menati buoni, e gliele avea lasciati. I posteriori acquisti poi fatti da' Principi posteriori, che egli avea per intrusori, tra' quali è da credere, che sentisse *Tancredi*, *Guglielmo*, figliuolo di *Tancredi*, *Marquardo*, e gli altri Tiranni, che surfero ad infestare il Regno di *Napoli*, e la *Sicilia* nella sua pupillare età (55), disse che avea rivocati da loro, e gliele avea tolti, giusta la Legge del Regno, che ciò vietava, della quale abbiamo anche una tal quale oscura memoria ne' libri delle nostre *Costituzioni* (56). E finalmente, che avea ancora rivocati dalle lor mani tutti que' beni stabili burgenfatici, che da *Guglielmo* in poi non già da' Principi invalori, ma da' Privati co' titoli di compra, e vendita aveano acquistati. Imperciocchè disse, che per questi sì fatti beni stabili burgenfatici ci era altra Legge antica del Regno, per la quale stava stabilito, che da essi *Templarij*, ed *Ospedalieri* non si poteano per atti tra' vivi, e d'ultima volontà acquistare senza consenso del Principe, ma si dovevano infra un anno, un mese, una settimana, ed un giorno immantinente ad altri secolari *Burgesi* vendere, o concedere.

80

Anzi presso di *Matteo* chiaramente la voce *burgenfatici* ritroviamo.

Egli è troppo evidente, che in questa apologia rispet-

to

(55) *Capecelatr. Istor. del Regn. di Napoli part. 2 lib. 1.*

(56) *Lib. 2. tit. 28, Giannone lib. 16 §. 2 Introdur.*

to ai beni stabili de' *Templarj*, ed *Ospedalieri* acquistati da' Privati per titoli particolari, dice l'Imperadore quello stesso, che nella Costituzione *Prædecessorum nostrorum*, come cosa antica, sebbene andata in disuso, stabilisce e prescrive. Or se quì parlando di questi beni stabili, espressamente gli nomina burgenatici, è chiarissimo che in quella Costituzione di burgenatici soltanto si favelli. E per altro è anche notissimo, che nella lingua delle Leggi, de' Canonici, e de' Scrittori di quella età, beni stabili senz' altro distintivo, beni burgenatici s' intendevano.

Ed ecco che coll' essersi dimostrato, che quella Legge de' soli beni burgenatici trattò, e non già de' feudali, si è già dileguata l' unica difficoltà, che può forgere, ove si vuole, che *Adelasia* concesse i feudi alla Chiesa di *S. Lucia* antecedentemente alla Donazione, che poi fece al Vescovado di *Cesalù* di quella Chiesa con tutta la sua dote.

81

Non potea l'antica Legge del Regno, accennata da *Federico*, impedire la Donazione di *Adelasia*.

CHe se poi si vuol figurare, che quell' antica Legge anche de' beni feudali avesse parlato, in tal caso pur dovremmo dire, che *Adelasia* potea fare la sua Donazione. Ed invero non fu *Federico* stesso, che nella sua Costituzione dichiarò, che quella Legge antica del Regno *antiqua turbatio præteriti temporis antiquarat*? E non fu egli medesimo che nella sua apologia manifestò aver lasciati agli *Ospedalieri*, e *Templarj* *alia feudalìa*, & *burgenatica qualitercumque adquisierunt*, & *tenuerunt ante mortem Regis Vilielmi II.* Dunque anche in tal caso, che per l' antica Costituzione beni feudali non avrebbe potuto donare *Adelasia* alla Chiesa di *S. Lucia*; pure perchè non si saprebbe che allora questa Legge era in osservanza, e per-

82

Se mai si vuol credere, che quella legge parlava anche de' feudali, pure ci sono motivi da sostenere la Donazione di *Adelasia*.

perchè questa Donazione si troverebbe fatta prima di *Guglielmo II*, deve anche sostenerli, come sostenne *Federico* a pro de' Templarj suoi nemici *feudalia*, & *burgasatica qualitercunque ea adquisierunt, & tenuerunt ante mortem Regis Vilielmi II.*

83

Nella Donazione de' feudi fatta da *Adelasia* alla Chiesa di *Cesaltà*, non si trova intervenuto il consenso del Re *Ruggiero*.

84

Non si può affermare se veramente il consenso di *Ruggiero* mancasse, perchè non abbiamo intera tal Donazione.

85

Il Contraddittore dice, che per le Consuetudini Feudali, e per antiche Leggi di *Sicilia* an-

Resta ora, che si esamini l'altro dubbio gravissimo, che sempre si è creduto costituire uno de' punti più importanti della presente Causa, ed ora si è reso di maggior considerazione, per averlo di nuovi argomenti convalidato il nostro chiarissimo Contraddittore. Eccolo: Figurandosi, ed ammettendosi, che i feudi allora per la prima volta furon donati da *Adelasia*, alla Chiesa Vescovile di *Cesaltà*, quando infino a quel punto nel suo proprio patrimonio gli avea conservati; entra la quistione se *Adelasia* potea questi feudi, senza del Real permesso donare, laddove per la Costituzione di *Ruggiero* già i feudi erano inalienabili.

Per intenderli primieramente lo stato della controversia è da sapere, che tutto questo dubbio nasce per non averci il *Pirri* l'intero Diploma della Donazione di *Adelasia* trascritto, perchè così non sapendo noi nè il tempo preciso della sua Donazione, nè le solennità, che v'intervennero, pare che si possa la proposta controversia suscitare. E quantunque questo stesso secondo le regole dell'arte ci dovrebbe persuadere il contrario; giacchè in tai casi l'atto si deve presumere perfetto (57); pur non di meno a noi piace, che con tutta la critica sia un tal dubbio esaminato. Prima delle ultime vigilie del nostro Contraddittore si era creduto in *Sicilia*, ed in *Napoli*, che unicamente potea ostare ad *Adelasia* la Costituzione *Scire*

vo

(57) *Altusio Jurisprudens. lib. 1 Cap. 2.*

volumus di Ruggiero . Ma ora il nostro Contraddittore ha stimato di porre in campo, che oltre a questa Costituzione, anche le Leggi antiche Feudali, che sono nelle Consuetudini Feudali, e qualche altra Legge del Regno, più antica di quella di Ruggiero, potea in ciò essere egualmente alla nostra *Adelasia* d'impedimento (58). Lo scopo di coteste sue critiche osservazioni è stato di sottrarsi da quella gran risposta, che se gli dava, cioè che la Legge *Scire volumus* non potea esser d'ostacolo ad *Adelasia*, sì perchè tal Costituzione uscì fuori dopo della sua Donazione, e sì perchè, non era Legge, che potea i *Siciliani* obbligare. Noi adunque prima farem vedere, che nel Regno di *Sicilia* non v'era altra Legge, di cui si potesse avere notizia, o del Diritto Feudale Comune, o del Diritto Feudale Patrio, che vietasse l'alienazione de' feudi. E poi riducendo la cosa alla sola Costituzione di Ruggiero *Scire volumus*, spiegheremo vie maggiormente, che questa Costituzione non potea impedire ad *Adelasia* di eseguire liberamente la sua Donazione.

riche più della Costituzione *Scire volumus* di Ruggiero, neppure *Adelasia* potea donare, senza consenso del Principe.

LE Consuetudini Feudali, che il dotto Contraddittore ha riputate Leggi più antiche della Costituzione di Ruggiero, e le ha ancora credute Leggi per la *Sicilia* (con che il Valentuomo, senza avvedersene punto, in due gravissimi falli è trascorso); non furono conosciute in *Sicilia*, ed in queste nostre Regioni, se non verso i tempi di *Federico II* Imperadore: anzi neppure nel resto d'*Italia* ne' tempi di Ruggiero per anche si trovavano in iscrittura ridotte, ma vagavano variamente per le

86
Le Consuetudini Feudali non erano conosciute in *Sicilia* ne' tempi di *Adelasia*.

(58) Tontolo pag. 12, e 15.

le varie Città di *Lombardia*, dove nate erano insensibilmente (59). La cosa è trita, ed è conta ad ognuno, che i Collettori di esse furono i due famosi Consoli *Milanesi Gherardo Negro*, e *Uberto de Orto*, i quali vissero sotto l'Imperadore *Federico I Barbarossa*, vale a dire a' tempi del Re *Guglielmo I*, figliuolo di *Ruggiero* (60); ne' cui Stati allora neppure poterono pervenire, per la nimicizia acerba, che ebbe *Guglielmo* coll'Imperador *Federico* (61). I *Siciliani* adunque, che non ebbero nella loro Isola nè *Longobardi*, nè *Franzesi* prima de' nostri *Normanni*, perchè fra questo mentre soggiacquero sempre al duro dominio de' *Saraceni*; delle Costumanze Feudali de' *Longobardi*, che avean luogo in *Italia*, non poterono avere contezza, che poi che ne' tempi di *Federico II*, sotto il titolo di settima Collazione, comparvero inserite nel Corpo del Diritto Civile *Giustiniano*, per opera di *Ugolino da Porta Ravennate* (62). Sicchè il volere il nostro Contraddittore con i stabilimenti, che in quelle Consuetudini si rinvencono, dire che *Adelasia* non poteva i feudi alla Chiesa di *Cesalù* donare; è lo stesso, che fallare nella Cronologia. A' tempi di
Ade-

(59) Cujacio in *Consuet. feud. in proem.*

(60) Odofredo in *autb. cassa*, & irrita *Cod. de Sacros. Eccl.*, Schiltero *præf. ad Mincuc.* §. 4, Orzio *Jurispr. feud. cap. I* §. 26, Tomasi. *selec. feud.* §. 69, Struv. *Hist. Jur. feud. cap. 8* §. 21.

(61) Capocelatro *Istor. del Regno lib. 2 par. 1.*

(62) Bald. in *præf. feud. n. 5*, Anton. Monach. *de celebrior. feud. interpret. cap. 3*, 36. Sopra di questa stessa materia scrivemmo a lungo nella nostra Dissertazione intitolata: *Riflessioni Istoriche, e Filologiche sopra di alcuni punti di Giurisprudenza feudale, e specialmente sopra la Pramm. 34 de Feudis*; la quale è l'ultima di quelle, che sotto titolo di *Considerazioni &c.* uscirono fuori l'anno passato, dirette al Consigliere *D. Stefano Patrizi*.

Adelasia nulla di quegli usi si sapea in *Sicilia*, come quelli, che non ancora si erano in iscrittura ridotti; e se mai s'è ne avesse avuto notizia, non si farebbero allora affatto curati, perchè erano particolari Costumanze di quelle particolari Regioni d'*Italia*, e di que' feudi *Longobardo-Francici*, che colà vedevansi, e non già della *Sicilia*, e de' feudi nell' Isola introdotti dai soli *Normanni*.

Ma poi quali sono questi luoghi delle Consuetudini Feudali, onde evince il Contraddittore dottissimo, che i feudi non si avrebbero potuto da *Adelasia* donare? Se egli vuol bene esaminare la cosa, rinverrà forse il contrario. Nelle Consuetudini Feudali non si fa altro, che dire, che prima della Legge di *Lottario* in *Italia* i feudi in alcuni luoghi in tutto, ed in alcuni altri luoghi in parte si poteano liberamente alienare, essendo soltanto vietato di *essu pro anima judicare* (63). Il *pro anima judicare* l'Avversario ha interpretato donare ad un luogo Pio; forse egli non si è ingannato. Ma però deve ricordarsi ancora, che parecchi altri il *pro anima judicare* hanno inteso disporne per atti di ultima volontà (64). Ed in vero, ove si dà un'occhiata a tutti i monumenti, che ci ha raccolti il famoso *Lodovico Antonio Muratori*, si scorge, che più può reggere l'interpretazione di cotesti Scrittori, che quella, che ora ci dà il Contraddittore dottissimo, perciocchè *Muratori* non fa altro, che recarci esempj di Donazioni di feudi, fatte *pro remedio animæ* a' luoghi Religiosi; e fatte da' Baroni *Italiani* di quelle Contrade, dove certamente valevano, ed erano in osservanza le Consuetudini, di cui tratta-

87

Dato per vero: che le Consuetudini Feudali obbligavano in *Sicilia*, neppure per esse veniva vietato ad *Adelasia* di donare i feudi, di cui si tratta.

(63) *Il Feud. tit. 9, & ibi Gotofred. Struv. Syntagm. jur. Feud. Cap. 13.*
 (64) *Carpzov. in jur. feud. dissert. 4.*

tiamo (65). Dunque ne' Libri Feudali non ci è cosa, onde si potesse dire di certo proibito alle Chiese di acquistare feudi, e beni feudali. Ed ecco già conosciuto, che per le Leggi Comuni Feudali non era impedita *Adelassa* a far la sua Donazione a pro della nostra Chiesa di *Cefalù*, come ha voluto darci a credere l' illuminatissimo Avversario.

88

Non v'erano in *Sicilia* altre antiche Leggi Municipali, che l'istesso divieto contenessero.

Vediamo ora, se la trattenevano le altre antiche Leggi del Regno, più antiche della Costituzione di *Ruggiero*. Ma quali sono queste Leggi? Il Contraddittore non le reca, dice soltanto, che ci potevano essere, e che poteano negli antichi *Defatarj* rinvenirsi. Ma noi gli rispondiamo, che non essendovi memoria di esserci state, e vedendosi, che *Ruggiero* fu astretto a dar fuori una sua Legge in su di questo argomento della proibizione di alienare i feudi, veniamo in cognizione, che queste Leggi non ci furono mai. Ed in fatti i *Defatarj* più tosto si ha da credere, che erano libri, i quali contenevano la descrizione de' feudi del Regno di *Sicilia* colla loro varia indole, e qualità, ed i varj pesi, che per essi alla Corte prestavansi da' Baroni, che Leggi Feudali. In somma è assai più probabile che questi libri eran quegli, che ne' tempi di *Federico Dobana Baronum* (66) si dicevano, ed in cui allora i feudi quaternati semplici, e *secundum quid* si registravano e descrivevano.

89

La sola Costituzione *Scire volumus* è quella, che avrebbe potuto ciò impedire.

Resta dunque con ciò stabilito, che l'unico dubbio, che in su della quistione presente può esserci, è quello, che si era già fatto pe' l' passato, e si ci era con-

(65) Muratori *Dissertaz. sopra le Antichità d' Italia Dissert. 67, e 68.*

(66) *Const. Magne Curie nostræ, ut post renunc.* Sd di ciò abbiamo scritto nell'ultima faticatissima Scrittura intitolata: *Dell' indole, e qualità del Feudo di Sartano Cap. 1 §. 2 n. 68.*

conchiudentemente risposto, cioè, se *Adelfia*, per la Costituzione *Scire volumus* poteva, o nò i suoi feudi alienare. Or quantunque sopra di questo punto nella precedente nostra Scrittura si sia a lungo ragionato; pure ora nuovamente ci dobbiamo alquanto in su di esso trattenere, per rispondere alle nuove considerazioni, che ha fatte il nostro Contradittore. La deciferazione di tal punto unicamente deriva dalla Storia della Costituzione *Scire volumus*, la quale è assai più oscura di quel, che si crede. Dunque da questa Storia dobbiam cominciare, la quale, per quanto potremo, c'ingegneremo altresì, che in breve sia quì esposta e narrata.

90

LE nostre Regioni, e la *Sicilia* nella prima introduzione de i valorosi *Normanni* costituirono, e formarono due Imperi all'intutto separati e distinti. *Roberto Guiscardo*, dopo di avere gloriosamente calcate le orme di *Guglielmo Bracciodiferno*, e degli altri suoi fratelli, a cui egli successe nel comando de' suoi Nazionali; appena che si vide in istato di avere quasi già soggiogate queste nostre Province Cistiberrine, immantinente pensò di spiccare all'acquisto della *Sicilia* contra de' *Saraceni Ruggiero*, suo ultimo fratello (67). Così egli fece, e la forte arrise per modo a questo prode Giovanetto, che avendo infra poco tempo tutta quella vastissima, e nobilissima Isola conquistata, rimasero insieme così concordati, che l'uno si contentò del dominio di queste nostre Regioni, e l'altro restò Signore della *Sicilia*. Indi rivolse *Roberto* le sue mire contra dell'Impero d'Oriente, e conseguì di conquistare anche non pochi luoghi di quelle Contrade. Ma sopraggiunto nel corso di coteste

Conquistata la *Sicilia* da *Ruggiero*, rimase divisa dalle nostre Provincie, in cui regnava *Roberto Guiscardo*.

ste conquiste dalla morte, dispose a prò de' suoi figliuoli non meno di quelle, che di queste nostre Regioni. A *Boemondo* lasciò i Stati conquistati in Oriente, ed a *Ruggiero* suo secondo figliuolo lasciò col titolo di *Duca* queste nostre Provincie, cioè tutto ciò, che veniva compreso sotto la *Puglia*, e la *Calabria* (68).

91

Cosa dopo della morte di questi due Fratelli avvenne nell' uno, e l' altro Reame.

Di quì avvenne, che da quell' ora in poi per qualche tempo due *Ruggieri* dominarono nell' uno, e l' altro Reame. *Ruggiero* Zio col titolo di Conte, o sia Gran Conte nella *Sicilia*, e *Ruggiero* Nipote col titolo di *Duca* nella *Puglia*, e nella *Calabria*, nè l' uno avea punto che fare coll' altro, o negli affari, e nel governo dell' uno si potea in alcun modo l' altro impicciare. Morì poco dopo *Ruggiero* Conte di *Sicilia*, e gli successe *Simone* suo primogenito figliuolo. Ma *Simone* regnò pochissimo, perchè essendo immantinente trapassato, successe a lui il suo fratello, che anche *Ruggiero* avea nome, che è colui, che poi fu il Re *Ruggiero*, di cui abbiamo finora parlato, e seguiranno egualmente a trattare.

92

Si uniscono le nostre Provincie colla *Sicilia* in persona del secondo *Ruggiero*.

Fra questo mentre morì ancora in *Salerno* il *Duca Ruggiero*, e lasciò per suo successore l' unico suo figliuolo maschio *Guglielmo*. Questi era Nipote Cugino, o sia in terzo grado civile al Conte *Ruggiero* di *Sicilia*, il quale perciò ne prese la protezione, e cominciò in tutte le occasioni ad assisterlo e proteggerlo, e ad esser con lui perpetuamente collegato. Ma perchè la disgrazia portò, che ancor' egli intempestivamente se ne fosse morto in *Salerno* senza discendenza; ciò produsse, che il Zio *Ruggiero* corse subito dalla *Sicilia* a prendere il possesso di queste altre Provincie, come quelle nelle quali credette dovere, come più prossimo in grado, succedere, se non
si vo-

si voglia anche dire, che col Testamento dello stesso Nipote ci fosse stato invitato.

Or perchè *Roberto Guiscardo*, *Ruggiero* suo figliuolo, e l'ultimo defonto *Guglielmo* non aveano avuto mai il dominio del Principato di *Capua*, e del Ducato *Napoletano*, giacchè il Principato di *Capua* si era precedentemente occupato da' *Normanni* de' Conti di *Aversa*, e il Ducato *Napoletano* si era continuato a governare da' *Greci* Duci sotto l'eminente dominio dell'Impero Orientale (69): perciò *Ruggiero* colla successione niun diritto sopra di questi due altri piccioli Reami venne ad acquistare, continuando essi nello stato, in cui erano.

Ma ecco, che si dà l'occasione, onde *Ruggiero* dell'una, e l'altra Provincia anche s'impadronì. I disugusti furti, come già accennammo, tra lui, ed il Conte *Rainolfo* suo Cognato, produssero a danni di *Ruggiero* una lega del Conte *Rainolfo*, di *Roberto* Principe di *Capua*, di *Sergio* Duca di *Napoli*, e di molti altri Baroni della *Puglia*, e di queste altre nostre Regioni. Essi da se soli non avrebber potuto mai dare veramente impaccio a quel gran Principe, e valoroso Soldato. Perciò ricorsero all'ajuto potentissimo di Papa *Innocenzo II*, dell'Imperador *Lothario*, e de' *Pisani*. Era allora il Papa fortemente dispiaciuto di *Ruggiero*, perchè sosteneva l'Antipapa *Anacleto* (70). Quindi *Innocenzo* accolse con gran piacere i Ba-

E

roni

94

Ruggiero sul principio del suo regnare non ebbe in queste nostre Regioni nè il Principato di *Capua*, nè il Ducato *Napoletano*.

95

La guerra surta tra *Ruggiero*, ed il Conte *Rainolfo*, fu cagione, onde *Ruggiero* s'impadronì ancora di questi altri domini.

(69) Giannone *lib. II cap. 3*. Di questi punti della nostra più antica Storia colla occasione di spiegare un nobilissimo Diploma di *Ruggiero* Duca di *Puglia* (de' quali Diplomi pochi se ne incontrano) abbiamo dovuto distesamente trattare nella prima nostra Scrittura fatta per la Chiesa di *S. Maria di Domicella* pag. 1 cap. 1, e part. 3 cap. 3.

(70) *Baronio Annal. Ecclesiast. anno 1130, & seqq.*

roni ribelli, e promise loro ogni foccorso. Così cominciò questa guerra, la quale, come già dicemmo, dal 1132 fino al 1139 mantenne sossopra, ed in isconvolcimenti grandissimi non che queste Contrade sole, ma tutta l'*Italia*, ed affisse sovente non poco il prode *Ruggiero*. Per ora quello solo, che si deve con distinzione notare, è, che per tal guerra ben due volte calò in *Italia* dalla *Germania* il pio *Lottario*, e in una di esse venne fin anche nel nostro Regno, insieme con Papa *Innocenzo*, e quivi non poco si trattenne (71).

96
Delle Diete tenute in *Italia* dall'Imperadore *Lottario il Sassone* coll'occasione di questa guerra.

Or tanto nella prima, che nella seconda sua calata volle questo Principe nel mezzo del suo viaggio, giusta il fare di que' tempi, tenere Corte, attendandosi in un certo luogo. Nella prima calata ciò egli fece in *Roma* nell'Atrio di *S. Pietro*, dove tra i Baroni, che vi concorsero, e tra i Deputati delle Città, che v'intervennero, s'annoverarono Persone delle nostre Contrade, che eran di quegli, che già si erano dal Re *Ruggiero* ribellati (72). Nella seconda calata poi tenne egli Corte nel luogo, dove ordinariamente furon soliti gl'Imperadori Occidentali di tenerla, per dar sesto agli affari d'*Italia*, cioè, in *Roncaglia*, o sia nè famosi Prati di *Piacenza* lungo il *Pò* (73). Quivi maggior numero di Baroni concorsero, ed egli tra le altre Leggi Imperiali, che stabilì, e pubblicò, pubblicò quella della proibizione di alienare i feudi senza del consenso del Principe (74).

97
Cosa operò *Lottario* nel nostro Regno, quando vi entrò in ajuto de' Baroni ribelli, e cosa fece poi il Re *Ruggiero*.

Disbrigatosi da questa Assemblea, e disciolta la Dieta, subito *Lottario* col Principe di *Capua*, con *Sergio* Duca di *Na-*

(71) Sigonio *de regno Italiae* anno 1133, & seqq., Muratori *Annal. d'Ital. an. 1133, seqq.*, e *Capecelatro part. I lib. I.*

(72) Giannone *lib. II Cap. I.*

(73) Sigonio anno 1136, Giannone *lib. II Cap. 151*, Cujac. *in Consuet. Feud.*

(74) *Constit. scire volumus de probit. Feud. alien.*, Giannone *loc. cit.*

Napoli, e gli altri Baroni Regnicoli, che perchè erano andati ad invitarlo, l'avean continuamente accompagnato; si portò in queste nostre Regioni, dove riuscìtogli di disfare la Truppa di *Ruggiero*, e di conquistare il Paese, stimò unitamente col Papa *Innocenzo II* di crearvi un Duca, che fu l'istesso Conte *Rainolfo*, capo de' ribelli, come già fu detto (75). Investirono costui del Ducato non men *Lottario*, che *Innocenzo*, e poscia partironsi, lasciando, che questi a nome dell'Imperadore, e del Papa l'avesse governato. Questo successe nel 1137. Ma poi nel 1139 morto in *Ariano* questo novello Duca, potè *Ruggiero* di bel nuovo riacquistare le perdute Province. Volò infatti egli quivi dalla *Sicilia*, e vedendo, che il tempo buon destro gliene porgea, mise le forze grandi, e tanto fece, che infra pochissimo tempo non solo tutto il perduto ebbe riacquisato, ma anche conseguì il Principato di *Capua*, ed il Ducato *Napoletano* (76).

In tale stato di cose nell'anno 1140 dopo di aver egli girato per buona parte di questo nostro Regno, e di essere nella nostra Città di *Napoli* entrato; verso la fine di quell'anno giudicò tenere in *Ariano* un'Assemblea di Baroni, e Prelati per promulgare in essa non poche Leggi, e rassettare quegli affari, che avean quì di speciale provvidenza bisogno. Di questa Assemblea ci parla *Falcone di Benevento*, nè altro ce ne dice, che queste poche parole sole: *Ibique Curia Procerum, & Episcoporum ordinata de innumeris suis actibus tractavit* (77). Ed in questa Assemblea appunto

E 2

egli

98
Il Re *Ruggiero*
nel 1140 tiene
ancor' egli una
Dieta in *Ariano*.

(75) Capecelatro *Part. I lib. I*, Giannone *lib. II Cap. I §. 4*

(76) Capecelatro, e Giannone *loc. cit.*

(77) Falcone in *Cronin. an. 1140*. Dalle cose, che narra Falcone.

egli promulgò la Costituzione *Scire volumus de probibita feudorum alienatione*, di cui quì trattiamo (78).

99

Il Regno di *Napoli*, e la *Sicilia* nel Re *Ruggiero* costituivano due Reami diversi, e con Leggi separate si governavano.

DAlla Storia rapportata evidentemente si ravvisa, che l'Assemblea dovette tenersi dal Re *Ruggiero* per i soli affari di queste nostre Regioni, e non già per quelli della *Sicilia*. Se la *Sicilia*, e queste nostre Provincie, come già si è veduto, nacquero nelle mani de' *Normanni*, come due Reami diversi; è evidente, che quando *Ruggiero* gli unì nella sua persona, anche come due diversi Reami gli dovette considerare, e li dovette seguitare a mantenere. Questo si osserva, e si è osservato sempre in tutti i casi somiglianti, ed al presente noi lo veggiamo, e lo sperimentiamo anche nel nostro Sovrano, che sebbene sia egualmente Re, e Monarca dell'uno, e l'altro Regno; pure, come due Regni distinti, e l'uno dall'altro indipendente, entrambi sapientissimamente regge e governa. Il *Giannone* vide questo, che noi diciamo, talchè non potè fare ammeno di non iscrivere, che da *Ruggiero* la *Sicilia*, e le nostre Provincie due Regni furono stabilirsi, indipendenti l'uno dall'altro (79).

100

La Dieta tenuta da *Ruggiero* in *Ariano* trattò di soli affari appartenenti al Regno di *Napoli*.

Sicchè è chiaro, che se poi *Ruggiero* in queste nostre Regioni tenne Assemblea, sia da credere, che di sole faccende appartenenti alle medesime quivi trattasse. Si aggiunga, che la guerra fu soltanto in queste nostre Regioni, e non già nella *Sicilia*, onde esse sole rimasero sbaragliate e sconvolte, e riportarono i disagi

ne, che in quell'anno fece il Re, chiaramente si ricava, come già mostriamo nella precedente nostra Scrittura, che la Dieta prima della fine dell'anno non si potè tenere. *Precedente Scrittura par. 2. cap. 1. n. not.*

(78) *Giannone lib. II Cap. 5.*

(79) *Istor. Civi. lib. Cap. 4. in fin., Prec. Scrit. part. 2 Cap. 2*

fagi di questo gran male , il che è lo stesso che dire , ch'esse sole aveano di medicina mestieri . Sicchè se dopo di questa guerra quivi solo si vide tenere da *Ruggiero* Dieta , è indubitato , che per dar sesto unicamente a queste Provincie , e non per altro p' la tenesse ; giacchè la *Sicilia* non avea di eguale ristoro bisogno , come quella , che non avea patita simile disavventura . Finalmente se affatto non costa , che nella Dieta v'intervennero i Prelati , ed i Magnati del Regno di *Sicilia* , come si sarebbe certamente dagli Storici , e Cronisti contemporanei notato , ove fosse addivenuto , come un successo rimarchevolissimo ; perchè tutti questi Magnati , e Prelati si avrebber dovuto imbarcare , e per mare trasferirsi in *Puglia* nella Città d'*Ariano* : anche per ciò egli è da presumere , che essi effettivamente non v'intervennero , e che nella Dieta in niuna maniera si trattarono affari di *Sicilia* , onde si avessero potuto colle Leggi , che ivi si pubblicavano , obbligare que' Nazionali .

CHe se questo generalmente è verisimile rispetto a tutte le Leggi di *Ruggiero* in quella Dieta dettate , riguardo poi alla Costituzione *Scire volumus* , di cui trattiamo , è così certo , che non se ne puote affatto dubitare . Abbiám veduto , che *Lottario* nella prima sua calata fatta in *Italia* tenne Corte in *Roma* nell' Atrio di *S. Pietro* coll' intervento di Persone delle nostre Regioni . Abbiamo anche notato , che nella seconda calata , che egli fece in *Italia* quando veniva invitato , ed accompagnato da' Baroni ribelli , egli tenne l'altra Dieta in *Roncaglia* , pubblicando non poche Leggi Feudali ; e tra esse la famosa Legge *Imperialis de prohibita feu-*

La Costituzione *Scire volumus* , che in quella Dieta fu pubblicata , non poteva riguardare altro , che i feudi delle nostre Regioni .

eorum alienatione. Finalmente abbiamo eziandio osservato, che appena, che tal Dieta si disciolse, egli venne in Regno, e dopo di avere vinto *Ruggiero*, ed il suo Esercito; come già assoluto Signore di questo novello conquistato Reame, credè insieme con Papa *Innocenzo*, Duca di *Puglia* il Conte *Raimolfo*, e lo rimase a governare queste Provincie, come suo Uomo.

102

Paragonate la Costituzione di *Lottario* con quella di *Ruggiero*, si trova nuovo argomento da stabilire, che per la *Sicilia* non potette *Ruggiero* la sua Legge emanare.

Or si dica, non è più che probabile, che le Leggi emanate da *Lottario* in *Roncaglia*, ed in *Roma*, e la sua novella polizia in queste Diete introdotta, furon cose, che immantinente nelle nostre Provincie s'introdussero: o per averle quivi portate seco i Baroni ribelli, o per averle pubblicate *Lottario*, o lo stesso suo Duca, suo Feudatario, il Conte *Raimolfo*? Certo che sì. Dunque meritamente dovea poi *Ruggiero* una simile Legge pubblicare, quando avendo riacquisito il Reame, quella venne dannata. E che sia così, che *Ruggiero* per questo fine appunto s'introdurre in Regno una Legge somigliante a quella di *Lottario*, ei la sua Costituzione *Scire volumus* pubblicasse, e non per altro: ove si confronta la Legge colla Costituzione assai evidentemente si raccoglie. Imperciocchè si trova, che *Ruggiero* quasi quelle medesime formole adoperò, che avea adoperate *Lottario*. Ecco. Nella legge *Imperialis* si legge: *Hac adictali lege, Deo propitio, in omne aevum valitura, decernimus, nemini licere beneficia, quae a suis Senioribus habentur, sine ipsorum permissione distrabere, vel aliquod commercium adversus tenentem nostrae Constitutionis excogitare, PER QUOD IMPERII, VEL DOMINORUM MINUATUR UTILITAS*. Nella sua Costituzione *Ruggiero* poi disse: *Scire volumus Principes nostros, Comites, Barones, Archiepiscopos, universos Episcopos, Abates, ut quicumque de Regalibus nostris manum,*

gnum, vel parvum quid tenet, nullo modo, nullo ingenio possit ad nostra Regalia pertinens, alienare, donare, vel vendere, aut, in totum, vel in partem minuire, UNDE JURA NOSTRA REGALIA MINUANTUR, SUBSTRAHANTUR, AUT DAMNUM ALIQUID PATIANTUR (80), qualicchè avesse voluto tacitamente dire a' Baroni di queste nostre Regioni: Non vi rammaricate, non vi affliggete, se io dirocco e distruggo la polizia, e le Leggi di *Lottario*, giacchè quelle, che sono utili, e che a vostro prò sono ordinate, io le rinnovo, e ve le detto e pubblico nuovamente colla voce mia.

La *Sicilia* adunque, che non avea avuto il governo di *Lottario*, nè del suo Conte *Rainolfo*, nè tra' suoi Baroni avea di quegli, che avendo *Lottario* accompagnato, erano della sua Dieta tenuta in *Roncaglia* informati, e della Legge *Imperialis* colla emanata in alcuna maniera istruiti; non poteasi della abolizione di questa Legge dolere, o altra somigliante desiderare; e perciò per la *Sicilia* quella Legge certamente non fu pubblicata.

Questo nostro sodo discorso viene gagliardamente comprovato da una nobilissima autorità del gravissimo Storico delle cose *Siciliane* *Ugone Falcano*. Questi ci narra ciò, che i *Siciliani* dolenti del governo di Gu-

E 4

gliel-

(80) Così il *Giannone* faviamente dall'aver veduto, che *Ruggiero* in altre sue *Costituzioni* trascrisse quasi per intiero alcune Leggi del Codice *Giustiniano*, trasse fondato argomento, che quelle tali Leggi del Codice non erano nelle nostre Regioni in osservanza, e che *Ruggiero*, stimando essere utili, ed adattate a' suoi dominj, in forza di sua *Legislazione* le venne ad introdurre. *Istr. Civil. lib. II cap. 5.*

103

Non avea la *Sicilia* bisogno della Legge di *Ruggiero*.

104

Ugone Falcano ci somministra nuovo argomento da credere, che la Legge di *Ruggiero* non fu per la *Sicilia*.

glielmo il Malo, in una Capitolazione fatta con lui, dopo di un gravissimo tumulto succeduto in *Palermo*, domandarono; e ci dice, che essi chiedevano, parlando delle durissime Leggi di questo Principe, che egli *his, aliisque perniciosis legibus antiquatis, eas restituat consuetudines, quas Avus ejus Rogerius a Roberto Guiscardo prius introductas observaverit, & observari praeceperat*; soggiungendo, *alioquin si contra Antecessorum statuta nisi voluerit, hoc eos minime diutius perpeffuros* (81). Or se i *Siciliani* volendo abolite le Leggi di *Guglielmo il Malo*, fecero istanza dovere seguitare ad esser governati colle sole Consuetudini introdotte da *Roberto Guiscardo*, e dal primo Conte *Ruggiero*, nè fecer punto parola delle Leggi del Re *Ruggiero*; non dovevano certamente esservi state Leggi di questo Principe per la *Sicilia*, perchè altrimenti questo torto non mai gli avrebbero fatto di non mentovarlo; tanto maggiormente, che le Leggi pubblicate da *Ruggiero* in *Ariano* eque e giustissime Leggi furono, e non già esorbitanti e tiranne (82).

105

Le Leggi dettate da *Ruggiero* nella Dieta d'*Ariano* divennero Leggi della *Sicilia*, quando poi passarono nella Collezione di *Federico II.*

Da tutte queste considerazioni unite insieme. si raccoglie, che tutte le Leggi pubblicate da *Ruggiero* in *Ariano*, e specialmente la Costituzione *Scire volumus* dell'Imperador *Federico*, non furono Leggi per la *Sicilia* ne' tempi del Re *Ruggiero*, ed anche de' Re successori *Normanni*, ma Leggi solamente per le nostre Regioni. Quando poi ne' tempi di *Federico* da *Pietro delle Vigne* furono inserite nella Collezione delle Costituzioni; allora Leggi dell'uno, e l'altro Reame egualmente divennero, come appunto alcune Leggi fatte dagli Imperadori *Romani* in casi particolari, o

per

(81) Ugo Falcand. apud Murat. Rer. Ital. Script. tom. 1 pag. 291.

(82) Giannone lib. 11 Cap. 5.

per particolari Regioni, passate nella Collezione *Giustiniana* Leggi comuni di tutto quel grande Impero risultarono, e tutti i suoi Sudditi vennero egualmente ad obbligare (83).

Posto adunque questo, quanto vero, altrettanto ragionato sistema, si conosce ad evidenza, che la Costituzione *Scire volumus* di *Ruggiero* non potea la nostra *Adelasia* obbligare. Ella se bene nata in queste nostre Regioni, era stata dal Re suo Zio menata in *Sicilia*, e colà salvata, maritata, e di buona dote provveduta, e sotto la sua protezione difesa e sostenuta. Onde *Adelasia* colle sole Leggi di *Sicilia* era obbligata a regularsi, e perciò non contenendo ancora quelle Leggi a' suoi di la proibizione di alienare i feudi, non era *Adelasia* trattenuta a potere ciò fare.

106

Adelasia potea liberamente donare, perchè colle Leggi della *Sicilia* dovea regularsi.

IL Contraddittore conoscendo la forza di coteste ragioni, non seppe in altra maniera schermirsene, che con dire, che era opinione del *Giannone*, e degli altri Scrittori più gravi delle cose nostre del Regno, che le Leggi emanate da *Ruggiero* furono dettate egualmente per la *Sicilia*, che per queste nostre Regioni, e che l'opinione contraria appena fu dal solo *Ramondetta* sostenuta (84).

107

Oppone il Contraddittore l'autorità del *Giannone*.

E' certissimo, che il Valentuomo, quando ciò ultimamente ha scritto, ed a voce ha spacciato nella Suprema Giunta di *Sicilia*, non ha avuto presente quello, che da noi in sù di questo proposito si era nella precedente nostra Scrittura dimostrato. Ivi avevamo fatto vedere, che l'opinione del *Giannone*, e degli altri, che hanno un tal sentimento adottato, non

108

Agostino Inveges è stato cagione, onde il *Giannone* in un sì fatto errore sia trascorso.

(83) *Brunquell. in hist. jur. in Justinian.*

(84) *Tontulo pag. 12.*

non nacque altronde, che dall' avere voluto in questa parte seguitare più tosto il pensare di *Agostino Inveges*, notissimo Autore degli Annali di *Palermo*, che il *Ramondetta*; senza por mente alla ragione, onde *Inveges* fu spinto a volere la prima volta totestta novità metter fuori, e dagli altri dipartirsi e allontanarsi, la quale non fu altra, che di volere con ciò far vedere, che fin da' tempi de' *Normanni* si avean memorie del Parlamento *Siciliano*. Imperciocchè con ciò volle egli dichiarare la Dieta di *Ariano* uno degli antichi Parlamenti della sua Nazione (85). Perciò noi nella prima nostra Scrittura facendo conoscere, che non doveasi a cotale strana immaginazione dell' *Inveges* acconsentire, come quella, che sù di un solo troppo trasportato amore inverso della Patria era fondata; conchiudemmo che unicamente si doveva la vera opinione di *Ramondetta* seguire, come quella che con tutti i fatti storici di quella età perfettamente concordava (86).

109

Lo stesso *Giannone* in altro luogo della sua Opera sostenne la vera opinione.

Il Contraddittore adunque dottissimo non badò a queste considerazioni, degne assai più della sua illuminatissima mente, che la sola autorità del *Giannone*, quando credette di doverli più tosto al *Giannone*, che al *Ramondetta* attenere. Altrimenti avrebbe egli anche scoperto, che il *Giannone* non ostante, che in questa particolar quistione volle così stranamente pensare, senza far le debite riflessioni; pure che ciò non ostante in altri luoghi della sua Opera, quando generalmente venne a delineare lo stato della *Sicilia*, e delle nostre Regioni sotto del Regno del Re *Ruggiero*, non potè fare ammeno di non confessare, che
la

(85) *Inveges Ann. di Paler. tom. 3.*

(86) *Preced. Scritt. part. 2 Cap. 2.*

la *Sicilia* costituiva un Reame diverso dalle Provincie nostre, e con Leggi separate li reggeva: *Due Regni*, così egli in quest' altro proposito scrisse, *da Ruggiero furono stabiliti indipendenti l' uno dall' altro; e ciò si dimostra ancora dalle Leggi proprie, che ritenne (cioè il nostro di Napoli), le quali non furono comuni con quelle della Sicilia, CHE SI GOVERNAVA CON LEGGI PARTICOLARI* (87). Dunque l' autorità del *Giannone* tra perchè non è favorita dalla Storia, anzi combatte apertamente con essa, e perchè è contraria anche allo stesso *Giannone*, non dovea esser di peso al Contraddittore.

MA egli non nell' autorità sola del *Giannone* ha creduto doverli fondare; ma anche nella stessa autorità del *Falcando* (da noi rapportata, come per principal sostegno della nostra sentenza) ha stimato poterli fortificare, perchè avendo osservato, che presso il *Falcando* i *Siciliani* ammutinati nell' ultime parole della loro domanda fatta a *Guglielmo I*, affinchè abrogato avesse le Leggi da lui emanate, dissero: *alioquin si contra Antecessorum statuta nisi voluerit, hoc minime diutius perpeffuros*; ha pensato di poter considerare, che sotto della generale voce *Antecessorum* anche le Leggi di *Ruggiero*, Padre del Re, poterono essi comprendere. E perciò, che si abbia a credere che allora essendovi anche le Leggi di *Ruggiero* per i *Siciliani*, v' era similmente per essi la Costituzione *Scire volumus*, con cui l' alienazione de' feudi si proibiva (88). Ma oh Dio, e a che non ne trasporta il concepito impegno di contendere? Come, sotto della voce *Antecesso-*

110

Su dell' autorità del *Falcando* anche si appoggia il Contraddittore.

111

Il contesto delle parole del *Falcando* non permette, che si dia luogo all' interpretazione del Contraddittore.

(87) *Giannone. lib. 11. Cap. 4.*

(88) *Tontulo pag. 13 ad. 15.*

forum poterono i *Siciliani* intendere anche le Leggi di *Ruggiero* Padre del Re? E non furono essi, che dissero, prima di soggiungere le recitate espressioni: *Urbis, aliisque perniciosis legibus antiquatis, eas restituat consuetudines, quas AVUS EJUS ROGERIUS COMES A ROBERTO GUISCARDO prius introductas observaverit, & observari praeceperit?* Dunque, quando poi essi immediatamente soggiunsero: *Alioquin si contra ANTECESSORUM statuta nisi voluerit, hoc eos minime diutius perpeffuros*, chiaramente significarono, che per *statuta Antecessorum* le Consuetudini del solo *Roberto Guiscardo*, Prozio del Re, e del Conte *Ruggiero*, suo Avo, intendevano. Ed ecco per ogni parte manifestato, che le Leggi di *Ruggiero* date fuori in *Ariano* nell'Assemblea colà tenuta nel 1140, non furono affatto Leggi per la *Sicilia*. Sicchè *Adelasia* liberamente potea de' suoi feudi disporre, senza che dalla Costituzione *Scire volumus* le fosse stato impedito (89).

112

Ancorchè la Costituzione fosse stata Legge per la *Sicilia*, non avrebbe obbligato *Adelasia*, come quella, che donò prima della sua pubblicazione.

MA figuriamo, che la Costituzione di *Ruggiero* anche avesse potuto *Adelasia* obbligare; bene, che ne avverrebbe? Si dovrebbe per avventura reputar nulla la sua Donazione? Non già. Il *Pirri*, che ebbe sotto degli occhi tutta intera cotesta Donazione, quantunque per nostra disavventura volle trascrivercela monca; pure ciò non ostante non omise di avvertirci, e di lasciarci registrato il mese preciso, in cui fu fatta. Imperciocchè ci notò, che *eadem mense, & anno*, in cui *Adelasia*

(89). Su di questo stesso argomento nella precedente nostra Scrittura v'ha anche qualch'altra debole considerazione, che è bene altresì quì tenere presente.

lasia avea fatta un'altra simile Donazione alla Chiesa di *Cesalù*, celebrata poscia avea questa nostra. Or quella fu nel mese di *Giugno* del 1140. Dunque ancor questa nel mese di *Giugno* adivenne. Ma la Dieta in *Ariano*, per quanto ne indica *Falcone di Benevento*, non poté accadere, prima del mese di *Settembre* (90). Sicchè la Donazione fu antecedente alla Legge, fu prima della proibizione; che è l'istesso che dire, che in qualunque maniera si rivolga l'affare, sempre si vede, che non era *Adelasia*, per la Legge di *Ruggiero*, impedita a donare.

P unto non si smarrisce il nostro riveritissimo Contraddittore; ma passa a considerare, che non solo per la qualità feudale, ma anche per la qualità, che egli nella Chiesa di *S. Lucia* ci ha riconosciuto di Padronato della Principessa *Adelasia*, la Donazione, per esser legittima, doveva dell'assenso Reale essere avvalorata: perchè dice, che ogni Padronato non che Regio, ma anche di Privato, in quella età con una sì fatta solennità potea unicamente donarsi. E soggiunge, che tanto ciò era vero, che perchè allora correva massima, che solamente i Principi de' Padronati aveano il vero dominio, in guisa si reputava necessario l'intervento loro, eziandio nelle Donazioni, che i Privati ne facevano; che il più delle volte si serbava questa cerimonia, che il Privato, che donava, cedeva al Principe il Padronato, e poscia il Principe a quella persona, o luogo Pio il donava, a cui il donante l'avrebbe voluto concedere, e ciò affinchè dal Principe, fonte unico di sì dette Donazio-

113

Stenendo il Contraddittore che *Adelasia* avea il Padronato della Chiesa di *S. Lucia*, sostiene anche, che senza Real permesso non potea tal Padronato donare.

Le autorità recate dal Contraddittore degli Autori *Germanici*, e gli esempi di quelle Regioni non sono adattabili alla Controversia presente.

zioni, e vero Padrone de' Padronati, fosse comparso la Donazione scaturire (91).
 Qui potremmo uscircene con dire, che abbiain già dimostrato, che *Adelasia* non avea Padronato, ma dominio della sua Chiesa, e che ella non il Padronato, ma il dominio concesse al Vescovado di *Cefala*, e così ci liberaremmo da ogni impaccio. Con tutto ciò perchè ci piace che a tutto si trovi data speciale, e convincente risposta, è bene che qualche cosa anche in sù di quest'altro punto notiamo. Il Contraddittore queste peregrine notizie ha tratte d'alcuni monumenti *Germanici*, che si trovano presso del *Goldslo*, e di altri Autori, Collettori di così fatte memorie (92). Con che non possiam negare, che abbiain avuto motivo di ammirare sempre più la sua varia lettura, e la sua esquisita erudizione. Ma nel tempo stesso non possiamo non dolerci di lui di due cose, e di querelarcene altresì per amichevol modo, e dolce. La prima, che egli da que' frammenti di memorie di varj siti, e di diversissime Regioni, ed età abbia voluto trarre sistema, e regola costante, quasi che dappertutto fosse corsa simile disciplina, e colle stesse malfime si fosse per lo passato in su di ciò tutto l'Orbe *Cristiano* regolato, nel che quanto egli si sia lasciato più del dovere da poca riflessione trasportare, egli medesimo, che è savissimo, il conosce. La seconda, che abbia stimato colle cose della *Germania*, e dell'Impero d'*Occidente*, e colla disciplina di quelle Nazioni del Secolo VIII, IX, e X, giudicare degli affari di *Sicilia* del XII Secolo, Provincia poco prima restituita al *Cristianesimo* per opera de' valoro-

(91) Tontulo pag. 18.

(92) Tontulo *dist.* pag., & seq.

lorosi *Normanni*. Nè tempi de' monumenti del Contraddittore giacea la *Sicilia* sotto del duro giogo *Saraceno*, nè colla *Germania* avean commercio quegli afflitti abitanti, i quali neppure col pensiero si poteano in alcun modo brigare delle faccende degli Imperadori d' *Occidente*, e delle Leggi, e Costumanze loro. La *Sicilia* i primi Imperadori d' *Occidente*, che conobbe, e da i cui fatti cominciò a vedersi interessata, furono *Errico VI*, e *Federico II*, entrambi suoi Sovrani. Che se delle Leggi di questi Imperadori, fatte da loro per l' Impero d' *Occidente*, avesse voluto il nostro Avversario favellare, forse l' avremmo potuto compatire, e menar buona tal proposizione, quantunque sia notissimo, che le Leggi fatte da questi Principi per la *Germania*, non appartennero mai a' nostri Reami, se non quando furono in appresso ricevute (93). Ma il voler dire, che i particolari Statuti di *Germania*, e di alcune particolari Regioni di essa, e dell' VIII, e IX, e X Secolo, e le Leggi degl' Imperadori d' *Occidente* della stessa età avessero dovuto non che influire, e per riverbero operare negli affari di *Sicilia*; ma regolar le cose di quella Nazione; è cosa, che il solo impegno della presente difesa potea nella mente del Contraddittore illuminatissimo farla venire. Dunque sempre più si conchiude, che *Adelasia*, se senza del Re *Ruggiero* la Chiesa di *S. Lucia*, e sua dote donò, potea antorchè il Padronato ne avesse avuto, liberamente ciò fare, perchè non v' era in *Sicilia* disciplina, onde nell' alienazione de' Padronati de' Privati l' assenso Regio vi si richiedeva.

Ma, torniamo a dire, chi è colui, che ha il nostro Avversario assicurato, che senza del permesso Re-

gio

115

Concorronvi potentissime ragioni, per credere, che *Adelasia* avesse col l' assenso del Re *Ruggiero* donato.

(93) *Doct. Regnic. in Constit. Sancimus de jure Protimes.*

gio *Adelasia* avesse donato? Unicamente se la Donazione fosse intera, ciò si potrebbe dire; ma giacchè monca l'abbiamo, non v'ha ragione da sostenersi. Pe'l contrario concorrono congetture potentissime a tenere per fermo, che colla autorità Regia del Re suo Zio ella donasse. Oltre alla massima già da noi accennata, che l'atto si deve presumere sempre perfetto, evvi che *Adelasia* era Nipote amatissima del Re, e dalla sua protezione tutto riconosceva. Vi è altresì, che *Adelasia* alla Chiesa di *Cesaltu* donava, Chiesa fondata, e dotata dal Re, da se governata, e destinata sua sepoltura. Vi è, che il Re altre nobilissime Chiese, e feudi alla stessa Chiesa Vescovile donò, onde non poteva non applaudire in altrui quel, che avea in lui stesso voluto. Vi è, che l'istessa *Adelasia* nell'altre Donazioni fatte alla stessa Chiesa, col consenso del Re donò, anzi in alcune si manifestò, che *in* *tuitu*, & *pro favore Domini Regis Rogerii Magnifici Regis Italia*, & *pro exaltatione sua* donava. E vi è finalmente, che questa Donazione di *Adelasia* ebbe il suo luogo, e produsse il suo effetto fin da' tempi del Re *Ruggiero*, e fu fin anche da' Principi posteriori riconosciuta. Or tutte queste cose unite insieme non che persuadono, ma convincono totalmente, che col consenso del Re avesse *Adelasia* donato (94). I Feudisti han creduto, che la sola scienza del Padrone diretto rende valida l'alienazione del feudo (95). Or quì, che tutte quest'altre cose concorrono, come se ne vuole dubitare? Dunque finto, e dato per vero che *Adelasia* avea del consenso del Re suo Zio bisogno, per solennizzare la sua Donazione, o perchè i feudi altri-

men-

(94) *Preced. Scritt. part. 2 Cap. I e in fin.*

(95) *Schrader. de feud. part. 8 Cap. I n. 2.*

menti non poteva donare , o perchè non potea donare il Padronato della Chiesa di *S. Lucia* , che a lei attribuisce l'Avversario savissimo: Sempre ne viene , che anche in tal caso non si puote ora la sua Donazione impugnare , perchè è da crederfi, che col Regio assenso si fosse celebrata.

DA *Ruggiero*, come già dicemmo, non si mette in dubbio, e neppure il contende il Contraddittore, che si fossero la Chiesa di *S. Lucia*, e i feudi posseduti da' Vescovi di *Cefalù* insino a *Federico II*, primo Re nostro, e di *Sicilia* di questo nome. In tempo di *Federico* poi nuova Epoca surse, e si deve fissare. Ma prima di appressarci a quest'altro esame, scrissimo egualmente e gravissimo, perchè quì ci abbattiamo in un nuovo sistema di fatto, e di diritto del nostro Contraddittore; è bene fare qualche altra picciola considerazione in sù della natura degli atti possessivi, che vanta il nostro Vescovado *Cefaludense*.

Sono questi nobilissimi, perchè sono Bolle di Papi, Diplomi de' Principi, ed antichi Strumenti di Maestri Giustizieri del *Val di Noto*, dove è *Siracusa*; o della Camera Imperiale. Il Vescovado di *Cefalù* perchè, come avvertito fu, nacque, o per dir meglio rinacque in tempo dello Scisma d' *Innocenzo II*, e di *Anacleto*, e quando *Ruggiero* si atteneva ad *Anacleto*; coll'autorità dell'Antipapa parve ricominciare. Talchè sedato lo Scisma, convenne che da' legittimi Sommi Pontefici fosse stato approvato, e riconosciuto; ond' ecco tre Bolle, che allora spedirono *Alessandro III*, ed *Onorio III* a prò di questa Chiesa (96). In queste Bolle, secondo il fare di que' tempi, la Diocesi

F di

116

E' da riflettere assai in su degli atti possessivi della Chiesa di *Cefalù* dal Re *Ruggiero* fino a *Federico II*.

117

Bolle Pontificie; Diplomi Reali, e Strumenti di Maestri Giustizieri formano cotai atti possessivi.

di *Cefalù* si descrisse. E così cadde in acconcio farsi parola della Chiesa di *S. Lucia*, delli feudi, e della stessa Contessa *Adelasia*, che gli avea donati. I Re di *Sicilia* accrebbero sovente la dote della Chiesa di *S. Lucia*, e talora richiesti da' Vescovi commettevano a' *Giustizieri* le contese, che sorgevano per i beni di *S. Lucia*, ò per i feudi. Ed ecco i loro Diplomi (97). Finalmente le determinazioni de' *Giustizieri* ridotte in Istrumento formano le antiche loro Scritture, che tra gli atti possessivi di questi tempi si allegano da' Vescovi di *Cefalù* (98). Oltre a ciò sonvi anche delle altre memorie di questa età presso del *Pirri*, di atti fatti da' Vescovi di *Cefalù* rispetto a' beni della Chiesa di *S. Lucia*, e a' feudi donati (99).

118

Nelle Bolle de' Papi si distingue tra Chiesa e Patrimonio di *S. Lucia*, ed altri beni dalla Contessa *Adelasia* donati.

Ma quello, che si deve avvertire, è, che colle Bolle de' Papi, dove unicamente ciò si dovea notare, perchè ivi la Diocesi di *Cefalù* si descrive, si distingue tra Chiesa di *S. Lucia* colla sua dote, e feudi donati. La Chiesa colla dote si fa, che formi una cosa sola, ed i feudi un'altra. Il che comprova, che *Adelasia* donò i feudi non come parte, e membri della Chiesa di *S. Lucia*, ma come cosa del tutto separata e distinta. Sicchè la sua Donazione se bene in una sola Scrittura si fosse distesa, pure due separate, e diverse Donazioni effettivamente comprese, per ispiegarci secondo le regole del Foro (100). §. II.

(97) *Preced. Scritt. part. I cap. 2 n. 21, 22, 26, e 29.*

(98) *Preced. Scritt. d. n. 22, 28, e 29.*

(99) *N. 24, 31, e 33 d. cap.*

(100) *DD. in tractatib. dividui, & individui.* Nelle Bolle de' Papi ordinariamente si tiene questo metodo. Prima si dice, che si conferma alla Chiesa di *Cefalù* *quicquid quondam Adelasia Neptis b. m. Rogerii illustris Regis Siciliae rationabiliter contulit, sicut in Scripturis authenticis, factis exinde, continentur.* E poi si soggiunge in altro luogo: *Ecclesiam Sanctae Luciae de Syracusa cum Cefalibus, & omnibus pertinentiis suis.*

§. II.

Della Chiesa di S. Lucia di Siracusa , da Federico II Imperadore insino al Re Martino I, degli avvenimenti fra tutto questo tempo nel Vescovado di Cefalù, ed in questa Chiesa succedetti, e del nuovo sistema del dottissimo Contraddittore.

SIamo già pervenuti ad esaminare, ciò che successe nella Chiesa di *S. Lucia di Siracusa* ne' tempi dell' Imperador *Federico*. Questo Principe costituisce un' Epoca rilevantissima nella Causa nostra. Perciò qui conviene, che con posatezza in su di ogni circostanza riflettiamo, non solo per questo motivo, ma anche perchè il nostro illuminatissimo Avversario da quest' Epoca appunto trae ragione da metter fuori un suo nuovo sistema, col quale crede potere l'origine ripetere del titolo particolare di Padronato, acquistato posteriormente in su di questa Chiesa da' Sovrani di *Sicilia*. Noi intanto per procedere, quanto si può il più, con ordine, e con chiarezza, prima la cosa, com'è, e come avvenne, esporremo. Indi, come la figura il Contraddittore, la riferiremo, e finalmente la confutazione del suo sistema, per quanto l'argomento presente richiede, ancor soggiungeremo.

Federico Imperadore si disgustò con un Vescovo di *Cefalù*, chiamato *Giovanni*, e non senza ragione. *Ruggiero* avea nella Cattedrale di *Cefalù* i due Sepol-

F 2

119

Rispetto a ciò; che avvenne sotto dell' Imperador *Federico*, altro è il sistema nostro, altro quello del dottissimo Contraddittore.

120

Federico si disgustò con *Giovanni* Vescovo di *Cefalù*, e funne scomunicato.

cri di porfido, come già dicemmo, allogati con disegno di dover servire uno pel suo proprio avello, e l'altro per sepoltura de' Re successori. Ma l'effetto poi non corrispose a cotesta determinazione, perchè *Ruggiero* fu sepolto nel Duomo di *Palermo*, e tutti i Principi successori parte in *Palermo*, e parte in *Monreale* furono ancor seppelliti (101). Sicchè *Federico* considerando inutili que' due Sepolcri in *Cefalù*, pensò trarneli, e trasportarli nella Cattedrale di *Palermo*. La cosa seguì stando fuori il Vescovo *Giovanni*. Ma che! non tanto egli tornato fu, e di ciò si avvide, che tosto, secondo le trasportate idee di quella età intorno all'immunità Ecclesiastica, proruppe a scomunicare l'Imperadore (102). *Federico*, che cominciava già a vedersi colla Chiesa alquanto impicciato (103), non volle questa nuova briga mettersi addosso. Onde pensò per lo suo migliore concordarsi col Vescovo, permutando i Sepolcri con un feudo, che donò alla sua Mensa Vescovile. E così allora questa faccenda si compose (104). Morto poi *Giovanni*, e succeduto nella Chiesa di *Cefalù* in suo luogo *Arduino II*, nuovi dissapori tra 'l Re, e la Chiesa di *Cefalù* si suscitavano. Fin da' tempi di *Guglielmo il Buono*, e della minore età di quel Principe i Vescovi di *Cefalù* avean, per mal talento di un loro Antecessore, perduto il Castello della Città, che si era cominciato a custodire dalla Sol-
da-

121

Akri disturbi dello stesso Imperadore col Vescovo *Arduino* Successor di *Giovanni*, e conseguenze, che si tirarono dietro.

(101) *Capocelatro Istoria del Regno di Napoli* part. 1 lib. 1, 2, e 3.

(102) *Preced. Scritt. part. 1 cap. 1 n. 34*, Pirri *notis. Eccl. Cephalud. in Joanne*.

(103) *Giannone lib. 16 cap. 1*, *Spondanus*, e *Sigonius anno 1216*, & *seqq.*

(104) *Pirri loc. cit.*

datefca Reale (105), non oftante che infieme colla Città era ftato da *Ruggiero* alla loro Chiefa donato . Ora *Fedrico* fotto *Arduino* occupò anche la Città , avvifandofi per avventura , che nemmeno ftava bene nelle mani del Prelato (106) . Oltre a ciò fi doleva il Vefcovo , che i Miniftri Regj molte rendite della fua Menfa fi avean rifeoffe , e molte altre cofe appartenenti alla fua Chiefa gli aveano imbolate . Il Re pe'l contrario fi lagnava altresì del Vefcovo , incolpandolo di diffipazione de' beni della fua Chiefa , e di altri difetti . L' affare pafsò tant' oltre , che ne fu il Vefcovo dalla fua Chiefa efiliato ; e ciò avvenne nel 1223 , quando fedeva in *Roma Onorio III* . Il Vefcovo non fe ne flette , ricorfe appunto da quefto Papa , e tanto fece , che gli riufcì far deftinare un Giudice Delegato , che , portandofi in *Sicilia* , averfe della Caufa conofciuto , e l' averfe indi decifa . Fu il Delegato prima l' Arcivefcovo di *Cofenza* , e poi in fuo luogo il Teforiere di quella Cattedrale , il quale trasferiffi primieramente in *Palermo* , e quindi in *Trapani* , dove con i fuoi Affeffori , ch' e' deftinò , erelfe Tribunale . Il Vefcovo vi affiftè di perfona , *Federico* per mezzo di un fuo Procuratore . Udì il Delegato quanto fi dicea per l' una , e l' altra parte , e pofcia profferì Sentenza , *ut fructus , & pecunia Epifcopo reftituerentur , in reliquis ab Epifcopo prævencis abfolvatur Imperator* (107) .

Il *Pirri* ; che ci narra quefta ftorietta , immantinente nota , che intanto la Sentenza non parlò del Caftello , e della Città di *Cefalù* , che erano i punti prin-

122
La Città di *Cefalù* fu lafcia-
ta in potere di *Federico* .

F 3

ci-

(105) *Preced. Scritt. part. 3 cap. 2 num. 2.*

(106) *Pirri in Arduino II.*

(107) *Pirri dift. loc.*

123

In tempo di *Arduino* la Chiesa di *S. Lucia* si seguiva a possedere da' Vescovi di *Cefalù*.

cipali della domanda del Vescovo, in quanto che già il Papa aveva determinato doverli la Città restituire al Vescovo, e pe' l' contrario dover restare a *Federico* il Castello sì perchè già prima da' Re di *Sicilia* si era occupato, e sì perchè ancora in iscambio del Castello una Chiesa si era da' Re a' Vescovi di *Cefalù* donata, la quale voleva il Papa, che ferma restasse aggiudicata al lor Vescovado (108).

Fino a questo punto la Chiesa di *S. Lucia* si era seguita a possedere, e ad amministrare da' Vescovi, siccome si ricava dallo stesso Processo, fatto dal Delegato. Imperciocchè incolpato il Vescovo *Arduino* dal Procuratore di *Federico*, *quod nihil in utilitatem Ecclesie expendisset cum septem per annos plusquam septuaginta millia tarenos percepisset*; tra le sue discolpe diè per ragione il Vescovo, che *revocavit tenimenta*, & *Casalia S. Lucie de Syracusis, alienata a suis Prædecessoribus*: ed è da notare, che tutte le scuse del Vescovo furono ammesse, giacchè egli non venne a nulla condannato.

124

Nel 1238 esiliato per la seconda volta il Vescovo *Arduino*, s'impadronì *Federico* della Chiesa di *S. Lucia*.

Dopo di questa sentenza stette il Vescovo in pace con *Federico* infino al 1238. Ma in quest'anno nate nuove contese tra di loro, fu di nuovo con altri Vescovi della *Sicilia* esiliato (109). Con tutta ciò tornò poi egli nella sua Chiesa, e seguì a governarla per alcuni altri anni, come ricavò il *Pirri* dall' Archivio della Chiesa medesima (110). Dopo di questo secondo esilio si deve fissare l'Epoca del cambiamento, che successe nella
Chie-

(108) L' intero luogo di *Pirri*, dove si narra tutta questa Storia, sarà rapportato fra poco.

(109) *Fazell. Histor. Sicul. decad. 2 Cap. 8.*

(110) *Pirri in Joanne Groizeffa.*

Chiesa di S. Lucia sotto dell'Imperadore *Federico II.* Le notizie di questo cambiamento ci sono state tramandate in una Bolla d'*Innocenzo IV* Sommo Pontefice, spedita nel 1243, anno appunto dell'elaltazione di questo Papa (111), ed in un luogo dello stesso *Rocco Pirri*, nella vita del Vescovo *Riccardo Groizella*, che successe ad *Arduino* (112).

Nella Bolla il Papa *Innocenzo* scrive al Vescovo, che reggeva la Chiesa di *Cefalù* nel 1243, che avendo saputo, che il Re aveva dalla Chiesa di S. Lucia tolto quel Diacono della Chiesa di *Cefalù*, cui *Ecclesia S. Lucia custodiam* il Vescovo avea commessa, concedendola in Benefizio ad un suo Cappellano in *ipsius Cephaludensis Ecclesie praejudicium*, & *gravamen*; e volendo esso Papa *indemnitati ejusdem Cephaludensis Ecclesie praeavere*: veniva a dichiarare irrita la Concessione, *ut praefatam Ecclesiam S. Lucia cum omnibus juribus, & pertinentiis suis, ad jus, & proprietatem ipsius Ecclesie Cephaludensis, sicut ipsam juxta hactenus habuit, & sicut i suoi Predecessori ante concessionem praedictam juxta illam, ac pacifice possederint*, ritornasse (113).

125
In una Bolla di Papa *Innocenzo IV* del 1243 abbiamo quella notizia.

F 4

Dal

(111) *Franciscus Pagi Breviar. Pontif. in Innocentio IV.*

(112) *In dict. not. Eccl. Cephalud.*

(113) Ecco qui trascritta l'intera Bolla: *Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Episcopo Cephaludensi salutem, & Apostolicam Benedictionem. Ex parte tua nobis extitit humiliter supplicatum, ut cum Ecclesia Cephaludensis Ecclesiam Sanctae Luciae de Syracusa a tempore cujus non extat memoria usque ad moderna tempora pacifice possedisset, & Principem (cioè Federico) mutato B. Diacono, cui ejusdem Ecclesiae S. Lucia custodiam duxerit committendam, sublati Apostolicis Privilegiis (cioè le Bolle di Alessandro III, e di Onorio III, colle quali s'era riconosciuta membro e parte della Chiesa di Cefalù,*

126

Il Pirri ci dice, quando poi tornò questa Chiesa in potere de' Vescovi di Cefalù.

Dal Pirri poi abbiamo nella vita dal mentovato Vescovo successore di Arduino queste precise parole: *Anno eodem (cioè 1249), mense Octobri Nicolaus de Panormo Regis Friderici Cappellanus, sponte in manibus Riccardi Electi Ecclesiam S. Lucie de Syracusa una cum Casalibus, & pertinentiis resignavit; ea enim hactenus Nicolaus possederat.* Dunque il Cappellano di Federico, a cui egli concesse la Chiesa in Benefizio, fu Niccola di Palermo, e questi la possedette infino al 1249, ed allora poi spontaneamente ne fece la rassegna nelle mani del Vescovo successore.

127

La Storia particolare della Chiesa di Cefalù concorda in questi tempi con quella della Chiesa, e dell' Impero.

Questa storia particolare di Cefalù concorda esattamente colla storia della vita di Federico, e dello stato di que' tempi. Innocenzo IV fu Papa per indole nimico di Federico, come lo stesso Federico manifestò, appena udi-

salù, e ad essa aggregata) *Ecclesie eidem (cioè di Cefalù) indultis, eandem V. Cappellano suo (cioè a Niccolò di Palermo, come abbiám detto) concesserit in ipsius Cephaludensis Ecclesie præjudicium, & gravamen; providere super hoc ne in posterum ex concessione hujusmodi, & eorundem privilegiorum sublatione ipsi Ecclesie Cephaludensi præjudicium generetur, paterna sollicitudine curavimus: Volentes igitur indemnitati ejusdem Cephaludensis Ecclesie præcavere, tuis supplicationibus inclinati, concessionem ipsam irritantes omnino, & præfatam Ecclesiam S. Lucie cum omnibus juribus, & pertinentiis suis ad jus, & proprietatem ipsius Ecclesie Cephaludensis, sicut ipsam juste hactenus habuit, revocantes, tibi, sicuti etiam Prædecessores tui ante concessionem prædictam juste illam, ac pacifice possederim, auctoritate Apostolica confirmamus, & presenti scripto patrocinio communimus. Nulli ergo omnium hominum liceat hanc paginam nostre reunionis, revocationis & confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contrariare. Si quis vero hoc attentare præsumperit, indignationem omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum se noverit incursurum. Datum Laterani XV Kalendas Aprilis Pontificatus nostri anno I.* Nella copia, che si ritrova negli Atti, v'è qualche errore cagionato dalla difficoltà dell' antico carattere.

udita la sua esaltazione (114). Dunque non è maraviglia, se questo Pontefice accolse subito il Vescovo esule, e del suo desiderio il soddisfece. Dal 1243 fino al 1249 gli affari di *Federico* colla Chiesa Romana, e colla Lega delle Città *Lombarde* furono sempre dubbiosissimi, e talora pendevano più a favore di *Federico*, che del partito *Guelfo*, e del Papa, ed anche promettevan sovente all'Imperadore di restar Vincitore (115). Ma nel 1249 poi si videro già affatto declinati, per la scomunica poco avanti ricevuta dall'Imperadore nel Concilio di *Lione*, la quale fu gli data dallo stesso Papa *Innocenzo IV*, e per la sconfitta riportata nell'assedio di *Parma*. Dunque dovea appunto così intervenire, che il Cappellano messo da *Federico*, infino al 1249 dovea sostenerli nel possesso della Chiesa; che nel 1243 non dovea curare la Bolla d'*Innocenzo*, ma che poi nel 1249 dovea avvilirsi e ritirarsi (116).

FIn quì abbiám recitato il sistema nostro, manifestando, nel tempo medesimo i fonti, e le antiche memorie, onde l'abbiam tratto. Ora ci si presenta il sistema ingegnoso del Contraddittore. Questo Valent' Uomo non nega l'occupazione fatta da *Federico*, non si briga della qualità del Prere, a cui egli la Chiesa concesse, e ci accorda volentieri, che fu *Niccolò di Palermo* suo Cappellano. Solo ripone tutta la sua opera nel rintracciare la ragione onde l'Imperadore fece un tale acquisto, ed il titolo, ch'egli potette avere a far la sua Concessione: e dice, che perchè quan-

128

Il Contraddittore cerca d'indagare il titolo; onde *Federico* della Chiesa di *Cesalù* si venne ad impossessare.

(114) Colennuc. *Istoria del Regno di Napoli in Federico*, Giannone lib. 17 Cap. 3.

(115) Sigon. *de Regno Ital.*, & Muratori *Ann. d' Ital.* anno 1240, & seqq.

quando *Federico* scacciò la prima volta dal Regno il Vescovo *Arduino*, allora s'impadronì di tutta la sua Diocesi, e con essa della Chiesa di *S. Lucia*; sia perciò da credere, che avendo poi il Delegato ordinato, e decretato, *ut fructus, & pecunie Episcopo restituerentur, in reliquis absolvatur Imperator*: Venne così il Delegato a lasciare nelle mani di *Federico* la Chiesa di *S. Lucia*, e a fare, che appreso ottimamente ne avesse potuto disporre, come eziandio che disposto ne avessero liberamente in avvenire i Re di *Sicilia* suoi successori. Onde conchiude, che il Padronato de' Re di *Sicilia* in su della nostra Chiesa è appoggiato al titolo dell'acquisto fattone dall'Imperator *Federico* in forza di questo Decreto, e all'uso, che poscia appunto per un cotai giusto titolo ne fecero lungamente i Sovrani di quella Monarchia (117).

129
Mette in campo il Contraddittore un nuovo suo sistema circa l'acquisto delle Chiese, ed il possesso de' loro beni.

Finalmente considerando, che questo solo neppur potea bastare, perchè forse avrebbe potuto esservi persona, che avrebbe detto, che una sì fatta Sentenza non potea alla Chiesa Vescovile di *Cefalù* pregiudicare, ed a' Vescovi successori: quì egli pianta il suo nuovo sistema, e dando libere le redini alla sua vasta letteratura, c'istruisce di alcune massime, che nel tempo stesso che ce le comunica e ce le fa sapere, colla sua nota candidezza ce le confessa nuove, e da verun altro pensate (118). Imperciocchè ci dice, che perchè la Chiesa in se stessa è incapace di acquisti, e di dominio de' beni; e perchè quanto ha, tutto riconosce dalla liberalità de' suoi Principi, che non ostante questa incapacità insita nel suo corpo, e ne' suoi membri, le hanno permesso di acquistare, e le hanno sovente essi medesimi fon-

di

(117) Tontulo pag. 37, & segg.

(118) Tontulo pag. 23.

di, ed averi conceduti: la Chiesa di tutti i suoi acquisti non ha altro, che l'usufrutto, restando frattanto sempre la proprietà presso degl'Imperanti, per la cui indulgenza appena l'istesso usufrutto le deriva. E perciò che si debba dire, che trovandosi a'tempi di *Federico* del Padronato di *S. Lucia* semplicemente usufruttuaria la Chiesa di *Cefalù*, e proprietario il Re *Federico*; la Sentenza del Delegato non potè non fare acquistare pieno dominio del Padronato di *S. Lucia* all'Imperadore, giacchè con quella Sentenza si venne in lui l'usufrutto colla proprietà a consolidare, nel qual caso per le regole del Diritto Civile, spira affatto l'usufrutto, tornando a riunirsi colla proprietà, donde un tempo fu spiccato (119).

OR noi dovendo quì coral sistema del Contraddittore ¹³⁰ Ciocchè scrive il *Pirri* nella vita del Vescovo *Arduino II*, distrugge il titolo svegliato dal Contraddittore.

confutare, crediamo, che per quanto al punto di fatto si appartiene, non abbiamo bisogno d'altro, che di trascrivere l'intero luogo del *Pirri*, donde unicamente le notizie abbiamo de' disturbi tra *Federico*, ed *Arduino*, della destinazione del Giudice Delegato, e della Sentenza del medesimo. Imperciocchè così agevolmente si conoscerà se prima della Sentenza del Delegato, *Federico* si era già impossessato della Chiesa di *S. Lucia*, come sostiene l'Avversario, o pure se in quella Causa si parlò della Chiesa di *S. Lucia*, come posseduta, ed amministrata dal Vescovo stesso *Arduino*, siccome abbiamo di sopra, gli atti di quella Causa esponendo, noi dimostrato. Ecco cosa dice il *Pirri*: *FUERAT Harduinus Friderici Ii Imperatoris opera ab Ecclesia ejectus, & exilio multatus, Castello Cephaladensi, atque bonis omnibus spoliatus*.

(119) Tontulo pag. 23 usque ad 36.

liatus, quod bona Ecclesia dilapidaret . Romam adiit Episcopus ad PP. Honorium, & coram Consistorio DD. Cardinalium suæ relegationis Causam proposuit . Summus Pontifex Lucæ Archiepiscopo Cusentino rem demandavit dato diplomate Romæ 11 Kal. April. pont. an. 7 Sal. 1224. Sed Archiepiscopus aegritudine præeditus, auctoritate Apostolica Magistrum Bartholomæum Thesaurarium Cusentinum in Siciliam transmisit, qui adscito sibi Assessore Jucundo Abbate S. Joannis Heremitarum, Panormi Causam agitavit. Harduinus petebat sibi restitui Civitatem Cephaludii cum pleno jure, libertate, & dominio juxta donationem Rogerii Regis tam in Spiritualibus, quam in temporalibus, redditus Civitatis ab Ecclesia subtractos, exactiones factas ab hominibus Cephaludii, & Pollinæ per Secretum Regium, quæ juris erant Episcopalis. Item ablata ab Episcopo, & Ecclesia per administratos laicos: Scilicet pecora, vinum, pecuniam, argentum, tonnoriam, Ecclesias Politii, Collisani, decimas Mistrectæ, Calatabuturi, Gratteriz, Castellum Cephaludi, quod est demanium Ecclesiæ, navigium, quod abstulit Secretus. Item & damna, quæ passus fuerat, quod captus in Urbe, oportuit se redimere a Romanis 800 unciis auri; expensas quoque factas cum adiit, & rediit a Romana Curia tempore tribulationis, quo fuit a Friderico relegatus in exilium, item, & redditus omnes, quos receperant Castellani Cephaludenses a promotione sua, usque ad hanc diem: id est per septem annos & amplius. His auditis Apostolicus delegatus Drepanum ad Imperatorem accessit, eumque de restitutione alloquitur; Imperator verò omnia, quæ judicis decreto deberet, se restitutum promisit, suumque procuratorem pro re agenda Notarium Henricum constituit. Is adversus Episcopum proponebat, quod bona Ecclesiæ dilapidasset, nil

hil in utilitatem Ecclesiæ expendisset , cum septem per annos plus quam 70 millia tarenos percipisset , & quod alienasset possessiones Ecclesiæ , & domos contulisset Christiano , & Leoni affinibus suis ; molendinum cuidam Marino , testamentum Roccellæ dedisset Fratribus Montis Virginis . *Contra verò Episcopus partes suas tuebatur* , quod domos Episcopales reparavit , Ecclesiam Cathedralem cæperat reparare , Castellum Pollinæ a demanio Ecclesiæ alienatum redemit tarenos 800 , multa Ecclesiæ ornamenta fecisset ; fecit molendina , reparavitque molendinum Roccellæ , acquisivit Ecclesiam S. Mariæ Roccellæ , **REVOCAVIT TENIMENTA , ET CASALIA S. LUCIÆ DE SYRACUSA , ALIENATA A SUIS PRÆDECESSORIBUS** , Mistrectum quoque , Capitium , & Camaratam , & Calatabuturum , & molendinum in Calatabuturo , & Scillato ; & quod oportuit ire in Alemanniam (*ante annum 1224 , Imperatore ibi tunc degente , suspectus fuit Sicilia Præses Petrus Archiepiscopus Panormitanus*) Viterbum , Romam , & in Apuliam a D. PP. & Imp. pro juribus Ecclesiæ tempore belli occupatis a militibus , & alienatis . Tandem Delegatus Judex concilio habito cum Jucundo Abbate , & Fratre Bonifacio monachis S. Joannis Heremit. , Fratre Leone Priore Castri Joannis assessoribus : eodem ann. , mense Decembri , XII ind. , hanc protulit Sententiam : **UT FRUCTUS ET PECUNIÆ EPISCOPO RESTITUERENTUR ; IN RELIQUIS AB EPISCOPO PRÆTENSIS ABSOLVERETUR IMPERATOR .** De Civitate Cephaludi jam ut restitueretur juri Episcopi , decreverat Pontifex : Castellum vero ab Imperatore custodiri , præsertim , quod ante destitutionem Imperator fuerat in possessione , & quod exactiones fuerant factæ pro utilitate Sicilia contra Saracenos , & datam spon-

se Ecclesiam Collisani adjudicavit Episcopo . Anno 1228 Harduinus noster Ecclesiam S. Mariae de Gibilmanno , in qua meritis B. Virginis Deus multa miracula operabatur , in Prioratum constituit sub habitu B. Augustini . Anno circiter 1238 iterum a Friderico Imp. exilio multatur cum aliquibus Archiepiscopis , & Episcopis , ut notat Fazellus dec. 2 C. 8 f. 279. Nounullos exilio multavit , in quibus Cephaludensis , & Catanensis (120).

131

Non dovette il Contraddittore aver sotto gli occhi questo luogo del *Pirri*, quando coral titolo venne a svegliare.

Dunque è chiaro, che il Contraddittore dottissimo travide ove da questo luogo del *Pirri* credette ricavare, che *Federico* avea già occupata la Chiesa di *S. Lucia di Siracusa* con tutti gli altri beni del Vescovado di *Cefalù*, quando il Delegato Pontificio profferì la sua Sentenza, con cui alla sola restituzione de' frutti, e del danaro lo condannò, e da ogni altro l'assolse: giacchè, come abbiain veduto, il *Pirri* riferisce, che *Federico* allora per la sola Città, e Castello di *Cefalù* veniva dal Vescovo inquietato, come altresì per alcune Chiese, e per i frutti riscossi da' suoi Ministri, e per il danaro esatto da' medesimi; ma non mai per la Chiesa di *S. Lucia*, la quale tanto era vero, che da' Vescovi di *Cefalù* si possedeva, che il Vescovo *Arduino* con una sì fatta Chiesa appunto si difese, mettendo in campo, che parte del danaro delle rendite della Mensa, che si diceva d'aver egli consumato, nel ricupero de' beni di questa Chiesa avea particolarmente impiegato.

132

Del sistema del Contraddittore rispetto all'acquisto delle Chiese.

Parrebbe, che con questa sola risposta di fatto potremmo quietarci, e credere di avere al tutto adempiuto. Ma ogni ragion vuole, che tuttocchè non sia necessario, anche qualche considerazione in su della

se-

(120) *Pirri in Arduino II.*

seconda parte del sistema del Contraddittore proponiamo.

PEr togliere l'ostacolo, ch'egli credeva, che si potea incontrare, ove in forza del Decreto del Delegato si volea dire di aver *Federico* il Padronato acquistato, cioè che quella Sentenza non potea smembrare dal Vescovado di Cefalù una propria sua Chiesa: credette il Contraddittore, che non ci era via più spedita, che quella di reputare la Chiesa di *Cefalù* semplice usufruttuaria del Padronato, e fra questo mentre proprietario già di esso l'Imperador *Federico*, perchè così immaginò, che avendo la Sentenza consolidato l'usufrutto colla proprietà, già la Sentenza veniva ad essere per i Re di *Sicilia* legittimo titolo dell'acquisto di un tal Padronato.

Prima però di domandare al nostro Contraddittore, onde mai egli ha tratto questo suo nuovo sistema, e se nel darlo fuori ha pensato seriamente alle conseguenze, che puote seco portare; desideriamo sapere da lui, dato frattanto per vero il sistema, con che ragione si sarebbe fatta la consolidazione, che egli dice? Soggiugnerà, che il Giudice Delegato la decretò per colpa del Vescovo *Arduino*. Ma non è egli stesso, che nel suo nuovo sistema di usufrutto, e proprietà, anche l'usufrutto accorda alle Chiese, e non già a' Pastori di esse? Dunque il Delegato non poteva in pena del Pastore colpevole torre l'usufrutto alla Chiesa innocente, e consolidarlo colla proprietà. Sovente avviene, che l'usufrutto si goda da' Pupilli, e da' Minori. E perchè essi son regolati da' loro Tutori, e da' loro Curatori; l'usufrutto da questi appunto si amministra, e si usa. Or si sognarebbe mai il dotto Contraddittore di di-

re,

¹³³
Coll' impossessarsi *Federico* della Chiesa, crede il Contraddittore, che si consolidò l'usufrutto colla proprietà.

¹³⁴
Non avvertì il Contraddittore dottissimo, che tal sistema niun giovamento potea recargli.

re, che per colpa, e delitto del Tutore, o del Curatore potrebbe un Giudice decretare doverli perdere l'usufrutto dal Pupillo, o dal Minore, e consolidarsi colla proprietà? Certo, che nò? E se è così: deve ancor egli, che è un chiarissimo Giureconsulto, considerare, che anche ammesso il suo sistema per vero, che le Chiese non sieno altro che semplici usufruttuarie, con tutto ciò non potrebbero giammai esse perdere l'usufrutto, e soffrire, che per colpa de' loro Amministratori a' Principi proprietarj si consolidasse. Che se così giudicato avesse il Delegato, male avrebbe giudicato, ed il nostro Avversario avrebbe dovuto riprenderlo.

135

In questa delicata materia non è da uscire dalla via battuta, e dalle massime presso i Scrittori più illuminati già ricevute.

MA facciamoci un poco più da vicino a bilanciare questo sistema, ed a bilanciarlo in astratto, perchè anche questo par che da noi la fatica presente debba riscuotere, acciocchè si trovi, per quanto dalla nostra nota debolezza si puote sperare, ad ogni parte della dottissima contraria Allegazione data risposta. Ma cosa dobbiam dire! Ah, che se mai v'ha caso, in cui si dovea il riverito Avversario ricordare dell'insegnamento dell'antico Giureconsulto, *minime mutanda sunt, quae interpretationem certam semper habuerunt*, trascrittoci con somma saviezza da Triboniano nella Compilazione delle *Pandette* (121); certo che questo, in cui siamo, doveva considerare, che era desso. Doveva egli avvertire, come Uomo di grandissima lettura, qual'è, che un sì fatto punto da gran tempo in qua ha costituito l'elame, e l'applicazione degli Uomini più savj delle Provincie Cristiane: e perciò dovea aver ribrezzo da uscire da' comuni sentimenti, e da que-

(121) *L. minime ff. de leg. S. C., & lan. Consuet.*

quegli , che in cotesta materia già formavano dati certi tra i Scrittori più saggi , e le Nazioni più illuminate . Ove egli con questa riflessione avesse voluto procedere , come dalla sua saviezza , e ponderatezza ognuno aspettava , avrebbe tosto ravvisato , che era meglio dire colla Comune de' Scrittori dotti , ed indifferenti , che la Chiesa (avendosi riguardo a i suoi Ministri, bisognosi di cose temporali, per lo proprio mantenimento , per l'esercizio del Sacro Culto , e per alimentare i Poveri , di cui essi sono Padri , e Procuratori) sia atta a potere acquistare (purchè per giusta economia non le venga vietato); ma che pel contrario quanto abbia , riconosca da' Principi , che o l'hanno di acquisti fornita , o pure hanno permesso , che altri ne la fornisse , anzi hanno promossi piamente costoro , e gli hanno in ogni età incoraggiati . Più: che i beni come di natura incapaci di ricevere verun carattere , o impressione di spiritualità , anche presso delle Chiese restano profani , come erano , e a guisa di tutti gli altri beni dello Stato , al Principe rimangono subordinati , da cui per pubblico vantaggio se ne puote nelle congiunture disporre , appunto come degli altri beni de' Sudditi dispone in forza del dominio eminente , che ritiene di essi , e che in lui deriva dall' istessa qualità di Sommo Imperante , e di Supremo Moderatore dello Stato . E finalmente , che per l' istessa ragione che i beni delle Chiese sono delle Chiese , e non già de' loro Amministratori , il Principe si prende particolar cura di essi , il Principe v' invigila , vi provvede , vi accorre , e nelle occasioni il braccio suo supremo vi distende , ficcome fa co' Pupilli , co' Minori , e con altri , che di eguale ajuto hanno bisogno , anzi un poco più eziandio pe' l

G

fa-

136

Il sistema del
Contraddittore
puote imbarazzi
notabili partorirci.

favore particolare, che esige la Religione (122).
Se così si fosse il valentissimo Avversario spiegato, non avrebbe dal battuto sentiero traviato, e forse avrebbe fatto sì, che si fosse sempre più la stima, che meritamente si ha di lui, accresciuta: e quel che è più non c'avrebbe di una novità incombrati, la quale potrebbe recarci notabile detrimento, e sconvolgerci altresì quelle idee, colle quali viviamo. Ed in vero si dica di grazia, ove si volesse da quind' innanzi cominciare a pensare con lui, che le Chiese non hanno altro, che il semplice usufrutto; non ne avverrebbe immantinente per conseguenza certissima, che svanirebbero tutte le Leggi di ammortizzazione, e l'orrore, che si ha per essa? Usufrutto ed ammortizzazione sono cose contrarie, e pugnanti tra di loro, nè v'ha cosa, che più dell' usufrutto si può tollerare. Dunque ammesso, che le Chiese semplicemente usufrutto acquistassero, già non si dovrebbe più la Somma Potestà brigare de' grandi loro acquisti, e averne spavento.

137

Ove l' usufrutto si
diffinisce, come è
diffinito nelle Leg-
gi *Romane*, non puo-
te affatto dirsi,
che le Chiese sien
semplici usufrut-
tuarie de' loro be-
ni.

MA chi non vede, che tutto questo sistema dell'Avversario è un puro gioco di parole! Noi abbiamo l'idea dell'usufrutto da quel Diritto, che chiamiamo Comune; e ci viene dipinto per quella facoltà, che si ha di godere discretamente della roba altrui, sino a tanto, che la persona, che l'ha, viva, o al più sino a un certo tempo (123). Due cose adunque sono dell'essen-

(122) *Summa est ratio, quæ pro Religione facit, l. 43 ff. de relig., & supr. tun., Grot. de jur. Princ. Circa Sacra, & de jure belli & pacis lib. I Cap. I §. 6, & lib. I Cap. III §. 6. n. 2, & lib. II Cap. XIV §. 7 in notis. Annæus Robertus rerum judicat. lib. 2 Cap. 3.*

(123) *Tot. tit. Digestor., & Instit. de Usufruct., & ibi Interpretes.*

essenza dell'usufrutto per Diritto *Romano*. La prima, che l'usufrutto non sia perpetuo, e la seconda, che non possa à suo talento disporre della cosa l'usufruttuario, ancorchè disponendone, niun nocumento le recasse. Non deve esser perpetuo l'usufrutto, perchè altrimenti è inutile la proprietà, svanisce di botto. Perciò i savj Giuristi *Romani* trovaronsi impicciati a determinare, come si dovesse regolar la bisogna, lasciato l'usufrutto a' *Municipj*, e conchiusero, che in tal caso dovea farsi dal *Municipio* godere per tanto tempo, quanto poteasi immaginare, che potea vivere un Uomo di lunga vita, e perciò dissero potere l'usufrutto del *Municipio* durare anni cento (124). Non deve poi l'usufruttuario a suo talento disporre, ancorchè non che non deteriorasse, ma migliorasse la cosa, perchè deve dimostrare, che egli non n'è Padrone assoluto, ma appena ne abbia il diritto di goderne, e servirsene per suoi proprj bisogni. Perciò la Legge *Romana* determina, che quelle innovazioni, che ridurrebbero il fondo in altra forma, quantunque più nobile, e più augusto il renderebbero, fiano all'usufruttuario vietate (125).

G 2

Po-

(124) *Sequens dubitatio est* (sono parole del Giureconsulto Gaio nella l. 56 de usufruct.), *quousque tuendi essent in eo usufructu Municipis? Et placuit centum annis tuendos esse Municipis: quia is finis vite hominis longævi est*: E nella leg. 8 ff. de usu, & usufruct. &c. legato, lo stesso Giureconsulto Gaio scrive: *Si usufructus Municipibus legatus erit, queritur, quousque in eo usufructu tuendi sunt: nam si quis eos PERPETUO tuetur, NULLA UTILITAS ERIT NUDE PROPRIETATIS, semper abscedente usufructu: Unde centum annos observandos esse constat; qui finis vite longissimus esset.*

(125) *Narratius autem, libro quarto membranarum, ait* (così si legge nel fine della leg. 7 de usufr., con cui poi attacca la

Il Contraddittore altra idea ha dovuto al suo usufrutto attribuire, il che spiegandosi, cessa ogni briga con lui.

Posto ciò, si domandi di grazia al Contraddittore: Egli quando dice, che le Chiese non hanno altro, che il semplice usufrutto de' beni, intende di parlare, avvalendosi della nozione dell' usufrutto, giusta il Diritto Comune de' *Romani*, o pure dando egli nuova significazione, e nuova idea a questa voce? Se ci risponde, che ha parlato secondo il linguaggio del Diritto *Romano*, deve tosto colla sua ingenuità confessare, che si è ingannato. Imperciocchè le Chiese duran sempre, e pure non sta prescritto, che per soli cento anni godano dell' usufrutto: ed inoltre rispetto all' esercizio del loro usufrutto possono far tutto, ed appena sta ad esse vietato, di non deteriorare i fondi, su di cui lo godono, o di usarne in proprio pregiudizio, che è lo stesso, che dire che alle Chiese è proibito solamente quello, che il Diritto Civile vieta a' Pupilli, a' Minori, alle Università, ed altre persone, e luoghi somiglianti sopra de' beni, i quali non si nega, che sian di loro assoluto dominio (126). Dunque le Chiese hanno dominio, e non già usufrutto, secondo la nozione dell' usufrutto, somministrataci da' libri del Diritto Comune. Che se poi l'Avversario nostro riguardevolissimo per usufrutto altro abbia inteso, egli si compiaccia di manifestarcelo, dandocene la definizione, e sia sicuro, che saremo contenti, e cesseremo in un subito di piatire con lui, tan-

la seguente leg. ottava) non posse fructuarium probiberi, quo minus reficiat, quia nec arare probiberi potest, aut colere: non solum necessarias refectiones facturum; sed etiam voluptatis causa, ut testoria, & pavimenta, & similia facere: neque autem ampliare, nec inutile detrabere posse, QUAMVIS MELIUS REPOSITURUS SIT. Quae sententia vera est.

(126) Erotemata jur. Civ. ab Anonimo collecta cum praefat. Ahasueri Fritschii, in esposit. Novellarum de jur. pub. Div., DD. ad tit. Decretal. de non alienand. bon. Eccles.

tanto più, che con rincrescimento grandissimo, fallo Iddio! noi ciò facciamo.

DEl resto egli è indubitato, che l'Avversario, o altro per usufrutto sente, che l'usufrutto de' *Romani*, o almeno egli è contrario a se medesimo. Imperciocchè egli dopo di aver detto, che le Chiese non abbiano altro, che l'usufrutto, poi accorda loro il dominio *bonitario*: e laddove nella prima idea distingue le Chiese da' Laici, rispetto al possesso de' beni in questo, che i Laici ne son Padroni, e le Chiese semplici usufruttuarie: in questa seconda idea poi le separa diversamente, e alle Chiese il dominio *bonitario* appena concede, riservando poi per i Laici il *quiritario*, o sia il sommo, ed assoluto dominio (127).

Non si mette in dubbio, che con questa seconda idea dell' Avversario la condizione delle Chiese si trova assai più migliorata, che non era coll' idea prima del semplice usufrutto ad esse attribuito; ma che perciò? Qui anche in due cose ha traveduto notabilmente questo felicissimo Ingegno. Primieramente perchè ha creduto di ritrovar nelle Chiese quello, ch'era la caratteristica delle cose *nec mancipi*, quale era il tributo, che per esse si prestava allo Stato (128), quando ciò nelle Chiese non si rinviene, perchè esse per i lor beni niun tributo prestano più de' Laici a' Sommi Imperanti: e per secondo, perchè poi nelle cose *nec mancipi* egli ha voluto riconoscere quell' altro, che affatto non v'era in esse, quantunque sia proprio de' beni delle Chiese, cioè di non poterli alienare

G 3

sen-

139
Il dominio *bonitario*; che poi il Contraddittore accorda alle Chiese, è una nuova prova dell' usufrutto di diversa indole, che egli ad esse attribuisce.

140
L'altra ipotesi del Contraddittore di non godere le Chiese, che di dominio *bonitario*, neppure puote procedere.

(127) Tontolo pag. 29.

(128) Bynkershoek. de reb. mancip., & nec mancip. cap. 2.

senza permesso del Principe (129). In somma neppure quest' altra ipotesi del Contraddittore puote procedere: cioè, che i beni delle Chiese si debbono avere per beni *nec mancipi*, e perciò di dominio *bonitario* soltanto capaci. Imperciocchè questi beni non prestano tributo, e perciò niuna analogia hanno colle cose *nec mancipi*, la cui caratteristica nel tributo principalmente consista: ed oltre a ciò questi stessi beni, contra della natura delle cose *nec mancipi*, non possono alienare senza permesso del Principe nella guisa appunto de' beni de' Pupilli, de' Minori, e delle Università, i quali ancorchè siano in pieno dominio de' loro Padroni, e così cose *mancipi*, pure senza di un sì fatto permesso non possono nelle mani altrui trasferire (130).

141

Affai meglio è Se
in questa materia
lasciare il sistema
già ricevuto.

Se dunque per tutte le vie osserva l'illuminato Contraddittore, che non puote il suo sistema procedere, il deponga, il metta in oblio, e col Giureconsulto dottissimo, di cui egli è seguace troppo degno, dica, e conchiuda, *minime mutanda sunt, quæ interpretationem certam semper habuerunt*, e stia sicuro che farà molto bene. Lasci pur egli credere, come si è creduto finora, che le Chiese per beneficenza de' Principi Cristiani possano dominio de' loro beni avere (ove ciò per giusta economia dello Stato ne' casi di metter freno ai grandi loro acquisti non si vietasse), ma sia avvertito a far soggiungere, che tal dominio non è in niuna maniera più distinto di quello degli altri Privati: e perciò egualmente soggetto al dominio eminente del Principe, e a tutti i bisogni dello Stato, e della Co-

ro-

(129) Bynkershoek. *dist. cap. 2*, & P.

(130) DD. *ad tit. Digestor. de in integr. restitut.*, & *de administrat. rer. ad civitat. pertinent.*, & *ad tit. Cod. de administr. Tutor.*, & *de Administrat. rer. publicar.*

rona , sotto della cui tutela e protezione vivono appunto le Chiese, e si riposano; e lasci appresso, che anche si sostenga, che i Prelati, gli Abati, i Pastori non sian altro, che semplici Amministratori de' loro beni, come i Tutori, i Curatori, i Sindaci; e così subordinati alla severa censura del sommo Imperante, e del Supremo Moderatore dello Stato: e poscia stia sicuro, che tutto andrà bene, ed ogni cosa riuscirà con ordine, e con simetria; quando pe'l contrario il suo nuovo sistema, quantunque molto dotto, ed ingegnoso, puote novità, impicci, e sconvolgimento notabile generare. A questo si aggiunga, che neppure a lui medesimo è profittevole, perchè, come vedemmo, dato per vero, non potea mai il Delegato, per colpa dell' Amministratore, torre il Patronato alla Chiesa di *Cesalù*, la quale secondo lo stesso Avversario, era quella, che ne avea l'usufrutto, e non già il Vescovo *Arduino*.

Non vogliamo partirci da quest' Epoca dell' età di *Federico II*, se non rispondiamo ad un'altra opposizione del dotto Avversario. Egli dice, che della Bolla d'*Innocenzo* non si deve tener conto, perchè non costa di aver ottenuto il Regio *exequatur* (131). Or se mai con ingiustizia si potea a persona del Mondo una tale opposizione fare, certo che a noi si è fatta. E chi non sa, e a chi non son noti i nostri ultimi sudori, sparsi per un sì fatto argomento, e per fare meglio stabilire in questi ultimi tempi cotesta nobilissima Regalia de' nostri Sovrani, giojello senza dubbio il più luminoso della loro Corona? Non è stata la nostra prima Scrittura data fuori per la strepitosa Causa di *S. Maria di Domicella* quel-

G 4

la,

142

A torto il Contraddittore ci oppone, che la Bolla d'*Innocenzo* non dovea aver luogo, perchè non costa di aver avuto il Regio *exequatur*.

la, che ha promosso la verissima massima, che non possasi a Bolla Pontificia attendere di qualunque antichità mai sia, se del Regio *exequatur* non è fornita, o se non se ne fornisce in quel punto, che si produce (132)? E non è stato appunto effetto di queste stesse nostre vigilie la Consulta nobilissima del *Consultore* della Curia del *Cappellan Maggiore*, colla quale ciò si è ammesso, e per dottrina fondamentale del Regno si è stabilito e deciso da quello oculatissimo Ministro, che il più della sua età ha lodevolmente consumato nella scoperta e difesa de' più segnalati diritti della Corona, e delle prerogative più illustri de' nostri Sovrani? Dunque perchè opporci, che non dovevamo attendere alla Bolla, la quale non costa di aver avuto *exequatur*? E si potea mai pensare, che noi potevamo ciò pretendere? La Bolla da noi si è citata, e se n'è fatto uso per un monumento Istórico, e per iscoprire l'Epoca dell'occupazione fatta da *Federico*, e lo stato, in cui allora si ritrovava la Chiesa di *S. Lucia*. Del resto nulla abbiamo inteso, e nulla intendiamo trarre dalla Bolla, perchè la rassegna, che poi nel 1249 fece della Chiesa di *S. Lucia* il Cappellano di *Federico*, fu ultronea e spontanea, e non già in vigore della Bolla successe, come già si è veduto (133).

Adun-

(132) Della Chiesa di *S. Maria di Domicella* in Diocesi di *Nola*, e della famosa Bolla di Papa *Innocenzo III*, vantata da' PP. *Benedettini* di *S. Lorenzo di Aversa*, part. 2. cap. 2.

(133) *Nicolaus de Panormo Regis Friderici Cappellanus* (dice il *Pirri*, come di sopra si è veduto) *SPONTE in manibus Riccardi Electi Ecclesiam S. Lucie de Syracusa una cum Casalibus, & pertinentiis resignavit, eam hactenus Nicolaus possederat.*

A Dunque (per far ritorno alla Causa , e rimetterci nel diritto cammino della nostra Cronologia) nel 1249 per la rassegna del Cappellano di *Federico* tornò la Chiesa di *S. Lucia* in potere de' Vescovi di *Cefalù*. Or questi seguitarono indi a possederla infino al 1258, quando il Re *Manfredi*, figliuolo naturale di *Federico*, di bel nuovo la tolse loro, concedendola anche in Benefizio, come avea fatto il Padre. *Errico Tartaro* Cappellano del Re fu cotesto novello Benefiziato, il quale godè di tal Benefizio per ben sette anni continui, cioè infino alla rovina del Re suo Benefattore. Allora poi o perchè egli si partì di *Sicilia*, o perchè si nascose, restò abbandonata la Chiesa di *S. Lucia*. Questo fece sì, che nuovamente i Vescovi di *Cefalù* l'avevsero riacquistata, i quali infatti se ne mantennero il possesso per tutto il tempo, che regnò in *Sicilia* il Re *Carlo I d'Angiò*, che successe a *Manfredi* (134).

Ma perchè cacciati i *Franzesi* col noto Vespro *Siciliano*, ed entrati nel dominio della *Sicilia* il Re *Pietro d'Aragona*, e la Regina *Costanza* sua Moglie; *Errico Tartaro* seguitava a vivere: ecco che un'altra volta si vide sorgere costui, comparendo innanzi alla Sovrana, per rivendicare il suo Benefizio (135). Trovavasi allora Vescovo di *Cefalù* un certo Maestro *Giunta* Cappellano ancor egli del Re. Quindi giudicò la Savia Principessa commettere a questo stesso l'affare (136), il quale da Uomo prudente non volendo imbarazzarsi, stimò opportuno comporre la faccenda con concedere egli stesso al *Tartaro* la Chiesa di *S. Lucia* in Benefizio

143

Il Re *Manfredi* occupa ancor egli la Chiesa di *S. Lucia*, e la concede in Benefizio ad *Errico Tartaro*.

144

Errico Tartaro Cappellano del Re, sotto di *Pietro I* di *Aragona* riacquista il Benefizio di *S. Lucia*.

(134) *Preced. Scritt. part. I cap. 2 n. 39 ad 41.*

(135) *Num. 42.*

(136) *Num. 43.*

fizio col peso di un oncia d' oro annua da prestarsi alla Chiesa di *Cefalù* nel dì della Trasfigurazione del Signore, titolo della medesima Chiesa (137), di che il *Tartaro* fu oltremodo contento, onde conservarsi ancora moltissime apoche del pagamento annuo da lui pontualmente fatto a' Prelati *Cephaludensi* (138).

145

Delitto riconosciuto dal Contraddittore nel Vescovo di *Cefalù*, che concesse nel Regno del Re *Pietro* il Benefizio a *Tartaro*.

Tutto cotesto racconto non s'impugna dall' Avversario. Soltanto egli quando arriva al punto di avere il Vescovo *Giunta* eretto in Benefizio la Chiesa, crede trovare altro titolo di Padronato per i Re di *Sicilia*. Si oda con attenzione quest' altro volo del suo vivacissimo Ingegno, perchè merita anche, che vi si ba-

(137) Ecco le proprie parole della Concessione del Vescovo *Giunta*. *Nos Juncta permissione divina Cephaludensis Episcopus, ac ejusdem Regis (cioè Pietro d' Aragona) Cappellanus, & familiaris. Presenti pagina omnibus patefiat, quod cum essemus apud Syracusam in Ecclesia S. Lucie de eadem terra, ad nostram collationem, & dominium nomine nostra predictae Cephaludensis Ecclesiae ex antiquo, & pleno jure rationabiliter spectante, & ipsam Ecclesiam S. Lucie vacantem invenissemus, & fere destructam, nec non domos ipsius dirutas, & dissipatas; tum propterea quod ab ea per multas dietas distamus, & ipsam propterea providere de suis necessariis (ut condecet) non possumus; tum etiam propter imbecillitatem temporum, quae satis ardua, & asperissima fuerunt: stante super eam Spiritu Santo, nomine Salvatoris, qui cuncta gubernat &c., ipsam Ecclesiam in Beneficium elargimur nobili viro Henrico Tartaro Clerico, Venerabili Syracusano Canonico, dummodo teneatur anno quolibet in die Transfigurationis Domini Ecclesiam nostram Cephaludensem, tamquam Matrem suam, & Nos, atque Successores nostros visitare, nec non coram nobis cum encenio unius unciae aureae in Festo predicto de proventibus ipsius Ecclesiae S. Lucie pro recognitione, & debita reverentia per se, vel per suum legitimum Procuratorem praesentare.*

(138) *Preced. Scritt. cap. 2 part. 1 num. 45.*

badi assaissimo . Dice egli , che il Vescovo non potea ciò fare , perchè la Chiesa di *S. Lucia* colla sua dote si era conceduta alla Chiesa di *Cefalù* , *ut curiosius vacetur officiis* , cioè , perchè avea *Adelasia* al Vescovado di *Cefalù* concesso il solo frutto di quel *Padronato* , niente concedendole de' diritti *Padronali* . Onde quando poi il Vescovo venne a far risorgere i diritti *Padronali* , e ad usarne ; eccedette i limiti dell' usufrutto , cioè dire non usò dell' usufrutto *per modum* , come inculcan le Leggi : e perciò in tal caso venne il Vescovo a perdere il *Padronato* consolidandosi il suo usufrutto colla proprietà , ch'era presso del Principe , giusta l' antecedente suo sistema , nel modo appunto che si perde da tutti gli altri usufruttuarij che non ne usano *per modum* : il che acciocchè meglio si avesse potuto capire , ci si spiega indi da lui con definirci cosa sia la consolidazione dell' usufrutto colla proprietà , e con additarci i casi , nè quali adivenga (139).

Facilmente il nostro venerato Contraddittore si era già dimenticato dell' altra consolidazione succeduta precedentemente , quando venne a fingere quì questa seconda consolidazione . Ma via , mettiamo in forma questo altro argomento , secondo lo stile Forense , potendosi a prò del nostro riverito Avversario ora dire , che da lui *plus dictum sit , quam scriptum* . Dunque vuol dir egli : se mai si pretendesse , che non seguì la consolidazione per la Sentenza del Delegato , almeno si deve confessare , che successe in tempo del Vescovo *Giunta* , quando questi per avere eretta la Chiesa in Benefizio , perdè l' usufrutto , come per non averne usato *per modum* .

Ma

146

Nuovo titolo, che il Contraddittore dal delitto del Vescovo crede trarre per i Re di *Sicilia* , rispetto alla Chiesa di *S. Lucia*.

Colle stesse parole del Contraddittore si vede, che *Adelasia* non ritenne dopo della Donazione il Padronato della Chiesa di *S. Lucia*.

Ma piano ; e procuriamo prima di capire il nostro Contraddittore in queste parole oscurissime della sua Allegazione : *Adelasia non diede alla Chiesa di Cefalù , se non se il solo frutto di quel Padronato ; ut curiosus vacetur officiis , niente concedendole de' diritti Padronali* (140). Dunque suppone il Contraddittore, che *Adelasia* avea il Padronato ; e non lo concesse ; ma concesse bensì il frutto di quel Padronato . Ma ci dica di grazia, non sa egli, che il principale frutto del Padronato è la presentazione (141) ? Dunque *Adelasia* se concesse il frutto del Padronato, concesse senza verun dubbio il diritto di presentare . Ma no, il Contraddittore dice, *non diede alla Chiesa di Cefalù , se non se il solo frutto di quel Padronato : ut curiosus vacetur officiis , niente concedendole de' diritti Padronali*, vuol dire, e dice vero, *Adelasia* concesse i beni del Padronato, *ut curiosus* dal Vescovado di *Cefalù vacetur officiis*, e non già il Padronato . Or dunque il Padronato frattanto si sopprime da *Adelasia*, si estinse . Questa è l'inevitabile conseguenza , che da una sì fatta verità discende . Sicchè in *Adelasia* non rimase Padronato , nè ne' suoi Successori . I diritti onorifici di Benefattrice potette ella ritenere, e potè tramandare a' suoi Eredi (142), ma non mai quegli di Padronato, che se mai ella l'avea, cessò, perchè il sopprime, donando i fondi alla Chiesa, e Vescovado di *Cefalù*, *ut curiosus vacaret officiis*, il che come vedemmo, in quella età si potea molto bene fare . Che se è così, ne' Re Successori non si potea l'usufrutto consoli-

(140) Tontolo pag. 42.

(141) *Sicut Collatio est fructus Episcopatus , & electio fructus Canonidatus ; ita presentatio est fructus , & effectus juris patronatus*. Mattia Stefano de jur. patron. part. 1 cap. 2 n. 3.

(142) Van-Espen part. 2 tit. 25 cap. 7.

solidare , perchè Padronato della Chiesa di *S. Lucia* non si potè lero dalla Contessa *Adelasia* tramandare , con cui , come colla proprietà , si fosse l'usufrutto de' Vescovi consolidato .

MA via su , non teniamo conto di ciò , ed esaminiamo da capo il dubbio promosso dal Contraddittore , cioè se i Vescovi di *Cesala* poteano questa Chiesa , e questi beni *quoad temporalia* al loro Vescovado donati , ergere in Benefizio , o se facendolo , si dovea sentire , ch'essi eccedevano i limiti dell'usufrutto , e perciò ne dovean decadere . Ma perchè nò ? Sempre che concorrevanvi ragioni , onde venire a questa erezione , si dovea credere esser loro permessa . Il Vescovo *Giunta* disse , che si conduceva ad un tal atto , perchè era molta la distanza , che passava tra *Cesala* , e *Siracusa* , e perchè per le turbolenze di que' tempi egli non poteva a quella Chiesa già distrutta , e desolata badare . Più : fece poi l'erezione salvi i diritti della sua Chiesa Vescovile , e col cenzo d' un' oncia d' oro annua da prestarli alla medesima , quando forse in que' tempi appena ciò tutto il Patrimonio della Chiesa di *S. Lucia* potea fruttare . Dunque il Vescovo giudiziosamente operò , nè in ciò è da biasimare , ma serbò le Leggi strette di accorto usufruttoario , ed Amministratore . Già vedemmo , che il Vescovo teneva coll' o un Canonico della sua Chiesa , d' un Diacono per Procuratore , e Custode . Or costui dovea esser pagato . Il Vescovo con dare in Benefizio , al *Tavaro* la Chiesa , si disfece di questo peso , ed assicurò un' oncia d' oro annua a prò della sua Menza , ed oltre a ciò accortosi altresì la conservazione , e ristoro della Chiesa di *S. Lucia* , e la cura de' suoi effetti , perchè vi mise il proprio Pastore . Dunque il Vescovo lodevolmente operò , e si deve esser commendato .

148
Nun delitto commise il Vescovo di *Cesala* concedendo la Chiesa in Benefizio ad *Ernico Tavaro* .

Ma

149

Ancorchè avesse mancato non poteva egli decadere dal dominio di tal Chiesa,

Ma abbia ecceduto? Che fa questo! Dunque il nostro Avversario dottissimo, ed eruditissimo ancor egli colla corrente de' nostri Dottori vuol credere, che l'usufruttuario perde l'usufrutto *non utendo per modum*? E non fa egli, che questa opinione si è conosciuta erronea, e da Uomini saviissimi è stata già confutata e rigettata, non solo mostrandosi, che in tal caso non si perde l'usufrutto, ma soltanto *Causa commissatur*; ma anche altrimenti spiegandosi quella formola di *amitti usufructum non utendo per modum*, che nelle Istituzioni di Giustiniano si trova (143). Sicchè ancorchè questa lodevole azione del Vescovo Giunta eccesso riputar si dovesse, non ne verrebbe la conseguenza considerata dal Contraddittore.

150

Se mai per tal delitto si fosse il Vescovo della Chiesa privato, pe' il fallo del Reo si farebbe punito l'Innocente.

Ma via, non venga pure, e sia certo in Legge, che *non utendo per modum amittatur usufructus*? Che pro? Chi ha da perdere in questi casi l'usufrutto, il Vescovo Reo, che ha commesso l'eccesso, o la Chiesa innocente? Il Vescovo Tutore malvagio, o la Chiesa Pupillo innocentissimo. Certo, che il Vescovo. Dunque se si abolisce il Benefizio eretto dal Vescovo Giunta, se si annulla la sua erezione, e se anche si caccia via il Vescovo dal Vescovado: pure non si potrà fare a meno di non restituire al Vescovo Successore, nuovo innocente Tutore, ed Amministratore de' beni della sua Chiesa, i fondi, e la Chiesa di S. Lucia, e fare, che in persona di costui al primiero stato ritornino, acciocchè egli per la Chiesa di Cesale gli amministri di bel nuovo e governi. Ed ecco dileguata la seconda consolidazione dell'Avversario.

Vis.

(143) Noodt de usufruct. lib. 2. cap. 9. Heineccius de usufruct. §. 3. num. 2.

Visse Errico Tartaro infino al 1304, o almeno così si deve congetturare. Imperciocchè in quest'anno ritroviamo presso di Rocco Pirri, che *Alphonsus Ferrandus, Dominici Episcopi Syracusani Vicarius, Jacobo de Narnia Episcopo Cephaludensi Ecclesiam Sancta Lucie Syracusarum, UTI DE JURE CEPHALUDENSIS ECCLESIAE restituit* (144).

Ma poi da quest'anno 1304 infino al 1388, non si trova altra memoria della nostra Chiesa, e beni di S. Lucia; quando poi dal continuamente mentovato Rocco Pirri, nella vita del Vescovo di Siracusa Tommaso d'Erbes, abbiamo finalmente l'aggregazione di questa Chiesa, come di un Benefizio semplice, al Tesorerato di quella Cattedrale. Ecco ciò, che scrisse questo diligentissimo Autore parlando di questo Vescovo: *Eodem anno sancta Synodus Diocesana de Capituli Canonorum, acque ceterorum Clericorum consensu, ob tenuitatem Mensae Canonorum, inter alia Thomas decrevit, quod Ecclesia S. Lucie Virginis, & Martyris, S. Petri Apostoli, S. Martini Episcopi in Civitate Syracusana, S. Thome Apostoli, & S. Theodosii Episcopi in Oppido Laminis, Sanctorum Georgii Magni, & Petri Apostoli, in oppido Mohac; nec non & Beneficium in Palatio; esse sine praebanda Canonorum. Item quod praebanda Terrae Minari deinceps esset annexa Decanatu Syracusano, & praebanda Terrae Novi Cantoria Syracusana, NEC NON ECCLESIA S. LUCIAE CIVITATIS SYRACUSANAE DE NOVO ASSUMPTA IN PRAEBENDAM UNIRETUR THESAURARIAE SYRACUSANAE. Quae statuta singuli Canonici sponte rata habuerunt, ac jurarunt se in posterum omni contradi-*

ctioe

151

Il Benefiziato Tartaro visse infino al 1304.

152

Nel 1388 seguì l'unione del nostro Benefizio col Tesorerato della Cattedrale di Siracusa.

(144) Pirri Notiz. Eccl. Cephalud: in Jacobo de Narnia.

153

I sconvolgimenti
poco prima seguiti
nella Chiesa di
Cefalù produssero
coteſta unione.

*Etione juris , vel facti remota observaturos , exceptis
Canonicis quatuor , qui primo tantum Decreto assen-
serunt (145).*

Bisogna dire, che fra questo mentre la Chiesa di S. Lucia di Siracusa era stata già abbandonata da' Vescovi di Cefalù, e che perciò i Vescovi di Siracusa la consideravano come Chiesa lor propria, anche forse perchè la vedevano nel loro proprio territorio. E probabilmente coteſto abbandono de' Vescovi di Cefalù avvenne dopo del 1337. Imperciocchè sapendo noi dalla Storia Siciliana, che in quell' anno contra di Pietro II d' Aragona Re di Sicilia tra gli altri, che si ribellarono, e tumultuarono, furono Francesco Ventimiglia Conte di Girace, ed il Vescovo di Cefalù Roberto Campulo, il quale forse fu anche il principale Autore di coteſta sedizione; e sapendo egualmente che coteſto mal consigliato Prelato riportò il debito fio del suo misfatto con essere scacciato per sempre dalla sua Chiesa, e dall' Isola (146): E' d' argomentare, che un sì fatto scompiglio tra' l' detrimento, che apportò all' innocente Chiesa, potè anche produrre quello di fare la Chiesa di S. Lucia di Siracusa dimenticare (147). Del resto sia come si voglia, il certo è, che nel 1304 riacquistarono i Prelati di Cefalù la Chiesa di S. Lucia di Siracusa, e fu loro renduta da' Ministri de' Vescovi di Siracusa *uti de jure Cephaludensis Ecclesia*; e che poi nel 1388 questa Chiesa non più da loro si possedea, ma anzi era in po-

(145) Pirri Notis. Eccles. Syrac. in Thoma de Erbes.

(146) Fazzelli historia Sicul. decad. 2 lib. 9 cap. 4, Pirri Notis. Eccles. Cephalud. in Roberto Campulo.

(147) Preced. Scritt. part. I cap. I n. 39, & cap. 2 n. 48.

potere de' Vescovi di *Siracusa*, e liberamente essi ne disponevano.

IN questo stesso anno 1388 fu eletto Vescovo di *Cefalù* un tale *Fra Guglielmo de Salomone* del Castello di *Polizzi*, sebbene Gentiluomo. Questi, come colui, che era della stessa Diocesi di *Cefalù*, dobbiam credere, che essendo informato de' diritti della sua Chiesa, e che ad essa apparteneva la Chiesa di *S. Lucia di Siracusa*, si fosse ingegnato di riacquistarla. In fatti troviamo, che nel 1392 essendo arrivati in *Sicilia Martino*, e *Maria*, questo Prelato in un Diploma, che avvedutamente procurò di ottenere a prò della sua Chiesa da' Sposi Sovrani, Diploma, in cui quasi tutti i suoi principali beni, e ragioni venivan descritti, e poi approvati e confermati: conseguì parimente, che si fosse registrata la Chiesa di *S. Lucia di Siracusa* (148).

254
Nel 1388 il novello Vescovo di *Cefalù Guglielmo de Salomone* ottenne Diploma da' Sovrani, da cui si confermava a pro della sua Chiesa il possesso della Chiesa di *S. Lucia*.

H

II

(148) Ecco l'idea di tal nobilissimo Privilegio. Dicono primieramente i Conjugi Sovrani, che dal Vescovo *Guglielmo* erano stati istantemente richiesti a voler confermare *omnia Privilegia Ecclesie Cephaludensis ipsius, elargitionum, immunitatum, & gratiarum, donatarum, elargitarum, & concessorum sibi ipsi Ecclesie per felices, & gloriosos Reges Rogerium, primum dictae Ecclesie fundatorem, donatorem, & largitorem, Imperatorem Henricum, Fridericum Imperatorem, & Constantiam, Nobilem Paulum Cicala, tunc Comitem Golisani, & Alaphia, & ejus Consortem: SICQUE FACTA A TEMPORIBUS DICTORUM FELICUM PRINCIPUM magnificorum eorum Successorum, confirmata & per Serenissimos Dominos, & Beatissimos Patres PP. INNOCENTIIUM, & PP. HONORIIUM*. Indi dopo di aver fatta parola de' meriti del Vescovo, che tai conferme da loro richiedeva; feggiungono: *attendentes ipsas (cioè petitiones) fore justas, & consonas rationi, cum juste potentibus non sit de-*
ne-

135

Il Contraddittore crede, che anche cose, che non si possedevano da quella Chiesa, furono nel Diploma descritte.

156

La Città di Cefalù, che nello stesso Diploma si mette per cosa posseduta da' Vescovi di Cefalù, veramente da essi si possedeva.

Il dotto Contraddittore conoscendo la forza, e l'efficacia di cotesto illustre monumento, cerca schermirsene con dire, che non tutte le cose, che furono annoverate nel Diploma de' Conjugi Sovrani, erano allora possedute da' Vescovi di Cefalù, ma che molte di esse appena erano state per lo passato alla loro Chiesa donate, il che crede poter provare vie maggiormente colla stessa Città di Cefalù, che anche in questo Diploma venne tra' i beni della Chiesa annoverata, quando, dice egli, già allora non più da' Vescovi si possedeva (149).

Ma, se ingannati non siamo, quì anche si è involupato non poco il nostro dottissimo Avversario. Imperciocchè quantunque negar non si possa, che la Città di Cefalù con pace, e quiete si possedette da' suoi Vescovi, solo dal tempo della Donazione, che ne fece Ruggier, infino all'Imperador Federico II: e che poi da quel tempo in avanti sovente nelle mani de' Principi si vide di nuovo, da cui ora si conservò presso di loro, e non rare volte in feu-

negandus assensus; annuentes, & statuentes, ut quaecumque possessiones, quaecumque bona eadem Ecclesia in praesentiarum, quae iuste, & Canonicè possidet, firma tibi (parlando al Vescovo), tuisque Successoribus, & illibata permaneant. Vengono poi ad annoverare partitamente tutti i luoghi della Diocesi di Cefalù, e tutte le sue cose; e dicono così: *quicquid quondam Adelfia neptis venerabilis memoriae Rogerii Illustris Regis Siciliae, & eidem Ecclesiae (di Cefalù) contulit rationabiliter, & sicut IN SCRIPTIS AUTHENTICIS continetur exinde factis.* E finalmente, passando non molto dopo a tessere un lungo catalogo delle Chiese della Diocesi di Cefalù, scrivono ancora così: *Ecclesiam S. Lucie de Syracusia cum casalibus, & omnibus pertinentiis suis.* S'avverta, che questo Diploma si trova nella Regia Cancellaria di Palermo.

(149) Tontolo pag.19.

feudo si concesse (150); pur tutta via neppure contrastare si deve, che ne tempi di *Guglielmo de Salomone* questa Città era un'altra volta in potere de' suoi Prelati. Questo, che diciamo, si ricava evidentemente da ciò, che il *Pirri*, che le principali notizie sù di un sì fatto argomento ci ha tramandate, ci lasciò scritto nella storia de' Vescovi di *Cefalù* nella vita del Vescovo *Fra Luca de Zarzano*, che fiorì intorno alla metà del secolo XV. Questo Prelato fu colui, che per fare, che mai più non si avesse potuto concedere in feudo la Città di *Cefalù*, che già allora la diversa condizione de' tempi, come altresì la diversa forma, e situazione della Città istessa, ed il suo ingrandimento non facevano più sperare a' Vescovi di poterla riacquistare (151); pensò di ricomprarla, e farla nel Real Demanio per sempre passare. Perciò il *Pirri* nel descriverci questo avvenimento, ci dà anche un'idea dello stato antico d'una sì fatta Città, e de' varj cambiamenti, che ricevette. Con che ci manifesta che dall'anno 1343 infino al 1430 in potere de' Vescovi di *Cefalù* era anche stata, perchè ci dice che nel 1343 fu da loro ricomprata, e che poi si perdè nuovamente nel 1430, quando di nuovo fu da' Sovrani infeudata. Sicchè nell'età di mezzo, cioè nel 1392, quando viveva il Vescovo *de Salomone* questa Città da' Vescovi di *Cefalù* si possedeva. Ecco le parole del *Pirri*: *Illud autem in primis præcipue benevolentia argumentum erga Cephaludenses noster Lucas exhibuit, quod eorum Civitatem proprio ære redemit, quæ licet initio plene fuerit data Ecclesie ipsi Cephaludensi, inde a Friderico II*

H 2

usur-

(150) Part. 3 cap. 2 n. 2.

(151) Dict. num. 2.

usurpata ; eam tamen invenio primum concessam fuisse a Rege Siciliae Paulo Cicala Januensi, anno 1171 Tesco Bonforti , A CUJUS DITIONE ANNO 1343 REDEMPTA EST . ANNO 1430 JOANNI ABATELLI cum pleno jure , quod merum , & minus imperium vocant , facultateque exadificandi : Anno 1441 Bernardo de Requisens , post Antonio de Viginimillio ab Alphonso Rege pro mille florenis . Cum igitur Cephaledium noster Anistes redimisset , eam adisci voluit a Rege conditionem , ut nullo unquam tempore quavis de causa Cephaledium vendi posset (152). Dunque è chiaro , che le cose del Vescovado di Cefalù , descritte nel Diploma del Re Marino , e della Regina Maria , erano allora tutte in potere de' Vescovi di Cefalù , e perciò se in quel Diploma vi si rinviene la Chiesa di S. Lucia di Siracusa , questa Chiesa anche allora da' Vescovi si dovea possedere , come quelli , che già fin dal 1343 l'avean recuperata.

257

Quando avvenne , che i Vescovi di Cefalù perderono per sempre la Chiesa di S. Lucia .

MA eccoci al punto fatale , in cui i Vescovi di Cefalù perdono la loro Chiesa di S. Lucia di Siracusa col suo Patrimonio . Questo punto merita non meno diligente esame , che quello dove si trattava dell'acquisto , che ne avea fatto la Chiesa di Cefalù : giacchè , se mai la perdita legittimamente fosse succeduta , a nulla l'averla precedentemente acquistata le sarebbe valuto . Dunque siccome in quello con tutta la diligenza procedemmo , così anche in questo tutta la riflessione dobbiamo adoperare . La catastrofe è dolorosissima , come altresì è piena di varj , e strani avvenimenti . Con tutto ciò noi tutto con brevità procureremo di riferire .

Que

(152) Pirri Not. Eccles. Cephelud. in Luca Zarzana .

Questo Vescovo *Guglielmo de Salomone*, che dal sopradetto Diploma ottenuto da' suoi Sovrani si ravvisa, che in tutta la buona armonia stava con i medesimi, dimentico de' suoi doveri, come Suddito, e come beneficato da loro, nel 1329 si unisce con un Barone ribelle della sua Contrada, cioè con *Antonio Ventimiglia* Conte di *Girace* (seguendo in ciò il pessimo esempio non che del poc' anzi citato *Francesco Campulo* suo Antecessore; ma anche di un altro più antico Vescovo della stessa sua Chiesa, di cui fa parola *Ugone Falcando* (153)); e si ribella ancor egli apertamente contra de' Sovrani. Per lui la cosa ebbe tosto quel fine, ch'ei dovea per lo meno aspettare, perchè immantinente scacciato fu dal Vescovato, e dal Regno. Ma per la Chiesa le circostanze de' tempi portarono, che i mali avessero avuta assai più lunga durata.

Per lo passato in tempo delle altre ribellioni de' suoi Prelati o perchè eran libere le elezioni de' Capitolati, o perchè senza contrasto si solea alla S. Sede quel diritto menar buono, che già si avea arrogato; tosto le Chiese si vedean sedate, perchè si fornivano di nuovi Pastori (154). Ma ora la cosa non potè così riuscire. Eravi lo Scisma in piedi, cominciato con *Urbano VI*, e *Clemente VII*, ed i Re d'*Aragona*, con i quali andavan d'accordo gli *Aragonesi* di *Sicilia*, quantunque al successore di *Clemente VII* ubbidivano, che allora regnava in *Ispagna*, dove si era ricoverato, cioè al famoso *Pietro di Luna*, che avea assunto il no-

H 3

me

158

Il Vescovo *Guglielmo de Salomone* si ribellò contra del Re *Martino*, ed il Re dispese della Chiesa di *Cefalù*.

159

Cosa dopo della ribellione del Vescovo successe nella Chiesa di *Cefalù*.

(153) *Preced. Scritt. part. 1 cap. 1 n. 32*, Ugo Falcand: *de reb. gestis in Sicilia Regno* pag. 448, *et seqq. della Biblioteca di Caruso*, Fazzelli *decad. 2 cap. 7 n. 5*.

(154) *Preced. Scritt. part. 1 cap. 1 n. 44*.

me di *Benedetto XIII* (155); pure non permettevano, che dall' Antipapa si folsero le Chiese de' loro domini, come già riservate, alla rinfusa provvedute. Ma più tosto per Indulti Pontificj essi stessi vi nominavano i Prelati, o sovente le antiche Canoniche elezioni facevan risorgere (156). Questo fece sì, che ora restata Vedova la Chiesa di *Cefalù* del suo Pastore, il Re *Martino* prima diè fuori ne' 28 di Maggio dello stesso anno 1397 questa lettera: *Presbytero Conrado de Presiofo, & Vicesecreto Cephaludii = Attendentes Ecclesiam Cephaludensem ob ejus Pastoris crimen rebellionis contra Majestatem nostram commissum, fore, & esse ad praesens eodem suo Pastore destitutam, CUJUS OCCASIONE BONA, ET REDITUS EJUSDEM ECCLESIAE MULTIPLICITER DESERUNT; vos Procuratorem, & Administratorem duximus creandum, ut de bonis Ecclesiae medietas pro vita vestri Presbyteri Conradi, & aliorum Clericorum, & Presbyterorum Ecclesiae servientium, alia medietas Castellani nostri Cephaludii, cum EX AUCTORITATE APOSTOLICA NOBIS CONCESSA tempore necessitatis nostrae pro conservatione Reipublicae, & status pacifici Regni nostri, de bonis quacumque Ecclesiarum vacantium in eodem Regno possimus licite dictis nostris necessitatibus subvenire; e* di poi da *Casania* nel primo di Luglio 1398 scrisse un'altra lettera al Capitolo, Canonici, Ecclesiastici, ed Ufficiali della Città di *Cefalù*, con cui dichiarando il misfatto del Vescovo *Guglielmo de Salomone*, poi conchiuse *& ideo eum privamus, ac Fratrem Julianum de Mileto Ordinis Praedicatorum Provincialem, donec a Sede Apostolica fuerit provisum, eligimus, ut dictam Ecclesiam, Dia-*

ce-

(155) Spondanus *Contin. Baron. ann. 1394 & seqq.*(156) Pirri in *notis. Eccles. Media.*

cesim, Episcopatum, & omnia, & singula eorum bona habere, regere, gubernare, administrare, fructusque, redditus, proventus, & jura percipere, consequi, & habere, omniaque alia facere, & procurare possit, prout & ceteri Episcopi Prædecessores Ecclesiæ, & Episcopatus ipsius rexerunt, & procuraverunt (157).

I Canonici di *Cesalù*, che che ne fosse stata cagione, non vollero ubbidire alle lettere del Re, nè riconoscere cotesto *Fra Guglielmo* per loro Vescovo. Ciò tanto bastò, che da quell' ora in poi continui contrasti, e scissure in quel Capitolo succedessero. E quantunque e lo stesso Re *Martino I* si fosse a tutto potere ingegnato di farsi ubbidire, ed il Re *Martino II*, Padre, e successore insieme del primo, avesse lo stesso impegno adottato e sostenuto; e quantunque a ciò avesse ancora tutte le sue forze impiegate la Regina *Bianca di Navarra*, Vedova del primo *Martino*, e Vicaria del Regno; pure seguì miseramente ad ondeggiare e fluttuare senza certo Pastore la nostra povera Chiesa per lungo tempo. Nè valse all'avveduta, e savia Principessa d'aver permesse le Capitolari elezioni, o l'aver aderito alle suppliche, che da i Stati del Regno se le fecero nel Parlamento, che infra quel tempo si tenne, i quali avrebbero voluto Vescovo di *Cesalù* un *Palermitano*: perchè i Canonici pertinaci, e in più partiti scissi e divisi tutto fecero riuscire invano (158).

Così durò la cosa infino a tanto, che data la pace a tutta la Chiesa Cattolica coll' elezione di Papa *Martino V* nel Concilio di *Costanza* (159), e riconosciuto questo

H 4

Som-

160

Il Capitolo di *Cesalù* non vuole accettare i Vescovi, che se gli designano da' Sovrani.

161

Durano i scompigli della Chiesa di *Cesalù* infino al Sommo Pontefice *Martino V*.

(157) Pirri *Notit. Eccles. Cephalud. in Guglielmo de Salomone*.

(158) Pirri *eodem*.

(159) Spondanus *Annal. Eccles. ann. 1417 n. 7, & seqq.*

Sommo Pontefice dal Re *Alfonso d' Aragona*, figliuolo, e successore di *Ferdinando I*, che a *Martino II* successe (giacchè *Alfonso* nel principio del Pontificato di *Martino* per i suoi fini politici seguitò ad attenersi a *Pietro de Luna* (160)) alla Chiesa di *Cefalù* si vide dal vero Vicario di *Cristo* un Vescovo designato, il quale fu un Frate *Dominicano*, chiamato il *P. Antonio Ponticorona*, Gentiluomo *Palermitano*, ed uomo illustre di quella stagione (161). E perchè ciò non avvenne prima dell' 1423, chiaramente si vede, che la Chiesa di *Cefalù* frattanto giacque sempre miseramente nel poco anzi riferito deplorabile stato, per cui anni ben 25 continui venne a languire.

162

Il *Pirri* riferisce tutte le Provisse Regie del Benefizio di *S. Lucia*.

OR premessa questa Istoria, sentiamo cosa ora ci dice il *Pirri* nella notizia della Chiesa di *Siracusa* della sorte della Chiesa di *S. Lucia* di questi tempi. *Idem Beneficium anno 1592 Juncta ejusdem Ecclesie Cephaludensis Antistes Syracusis agens concessit Canonico Enrico Tartaro. Sed quod Juncta perduellis fuit, a Regibus deinde collatum fuit, uti post obitum Joannis Corral a Rege Martino datur Antonio Pontio Regio familiaris, confirmante Episcopo Syracusano. Deinde ab eodem Rege datur Pontio Thaus Archidiacono Syracusano. Postea Petro de Rogato anno 1409 (in Canc. fol. 104). Cum Syracusa sub ditione Reginalis Camerae essent, a Regina anno 1444 Guglielmo Fabio, anno 1450 Francisco la Chimia, anno 1764 Alphonso Cardines, anno 1507 Antonio Campulo. Eodem sane anno Regina Germana II Uxor Ferdinandi II, ob maximam Religionem, qua Divam Luciam colebat, per suas literas datas in Castello*
novo

(160) Costanzo Istoria del Regno di Napoli lib. 17.

(161) *Pirri Notiz. Eccles. Cefaludens. in Antonio Ponticorona*

novo Neapoli 15 April., X Indict., anno 1507, quatuor Reginales ibi constituit Sacellanos, eisque uncias annuas viginti quatuor tribuit (162).

Prima di venire all'esposizione di questo importante luogo del Pirri, è bene vedere cosa egli stesso scrive del Vescovo Giunta nella vita di questo Prelato, come altresì osservare quai furono i Cappellani istituiti dalla Regina Germana col suo Diploma, dal medesimo Autore accennato, perchè così potremo poi segregare il buono dal cattivo, ed il vero dal falso nel rapportato luogo separare. Anno 1286, Die 2 Februarii (sono parole del Pirri nella citata Vita del Vescovo Giunta) *Panormi Jacobum Infantem Petri secundogenitum Corona, & Diademate decorarunt JUNCTA NOSTER, Philippus Squillacensis, Tancredus Neocastrensis Episcopi, Archimandrita quoque Messanenensis cum Abatibus suffraganeis. Quod agerrime ferens Honorius IV Pontifex Maximus, die XVIII Novembris Junctam cum aliis dignitate Episcopatus spoliavit, atque ad deponendum eum Gerardum Cardinalem Blancum Sedis Apostolica Legatum transmisit. Poco appresso seguita a scrivere così. De Juncta nostra ita scribit Papa Bonifacius VIII Cantori Ecclesie. Quanquam in cum auctoritate Apostolica per fratrem nostrum Gerardum Sabinensem Episcopum, tunc in Sicilia Apostolica Sedis Legatum, depositionis sententia, propter suos enormes, & manifestos excessus, fuerit prolata; tamen possessioni Episcopatus Cephaledensis contra eandem sententiam incumbere non formidans, Nicolaum Ade Canonicum Ecclesie Cephaledensis Canonicum, & pròbenda, qua in Ecclesia Cephaledensis Canonice fuerit affectus, de facto, cum de jure non posset, contra justitiam*

163

Chi fu il Vescovo Giunta, che il Pirri chiama felon.

tiam post appellationem ab eo propositam ad Sedem Apostolicam, propria auctoritate spoliare presumpsit. Quare dictum Canonicum restituas &c. Datum Laterani X Kal. Martii Pont. Anno I. An. Junctis suis fuerit pristinae dignitatis auctoritate Apostolica restitutus, & de ejus obitu nihil est apud me certum (163).

164

La Regina Germana seconda Moglie di Ferdinando il Cattolico, crea quattro Cappellani nella Chiesa di S. Lucia.]

Rispetto poi alla Regina Germana si deve sapere, che questa Principessa, la quale fu seconda, ed ultima Moglie di Ferdinando il Cattolico, secondo Re di Sicilia di questo nome, e terzo per noi altri, quando col Re Ferdinando suo Marito venne in Napoli, e alloggiò nel nostro Castello Nuovo (164), allora diede fuori il Diploma accennato dal Pirri, nel quale spiegando la sua divozione inverso della gloriosa Vergine S. Lucia, ordinò che pe' l culto della Santa dovevano esservi nella Chiesa di Siracusa quattro Cappellani, stipendiati dal suo Erario, dicendo: *Attendentes, & considerantes innatam devotionem, quam habemus erga B. Luciam Virginem, voluntas nostra est in illius Cappella, & Ecclesia, quae sita est extra muros nostrae fidelissimae Civitatis Syracusarum Regni praedicti Siciliae ultra, quod officium divinum ibidem per vos dilectos nostros Guglielmum Fabium, Franciscum Lachimiam, Alphonsum de Cardines, & Antonium Campolo Presbyteros, quamdiu vita fuerit vobis Comes, collationes, oblationes, & Sacrificia continui, & quotidie impendendos, pro vestri status sustentatione ea gratia decernimus vobis dare, & assignare: videlicet unicuique vestrum anno quolibet uncias sex monetae istius Regni Sicilia.*

165

Il Pirri nel riferire le mentovate Provisse in due errori trascorse.

Or poste queste cose: già si conosce, che nel riferito luogo del Pirri, dove si parla delle varie Provisse Regie

(163) Pirri Notis. Eccles. Cephalunens. in funta.

(164) Paullus Jovius Vita Consalvi de Corduba lib.3.

gie del Benefizio di *S. Lucia*, due notabili abbagli sono trascorsi. Il primo, che l'Autore ha avuto per ribelle il Vescovo *Giunta*, quando questi tanto non incorse in questo delitto contra del Sovrano, che anzi per avere assistito alla Coronazione di *Giacomo*, il quale successe in *Sicilia* al Padre, il Re *Pietro I d' Aragona*, in esecuzione del Testamento del medesimo; inciampò fieramente nell' odio, e nell' indignazione di Papa *Bonifacio VIII*, nimico giurato degli *Aragonesi* di *Sicilia* (165). Sicchè i Re di *Sicilia* non potean giammai per punire *Giunta*, a cui eran tenuti, e che per opera loro avea guastati i fatti suoi, mettersi a provvedere la sua Chiesa di *S. Lucia*. L'altro abbaglio del *Pirri* è, ch' egli prendendo i quattro Cappellani istituiti nello stesso tempo dalla Regina *Germana*, per quattro diversi Benefiziati, fioriti in tempo diverso; si mise ad annoverare con i lor nomi quattro altre Proviste Regie della nostra Chiesa di *S. Lucia*, come Proviste Reginali, quando questi Cappellani furon nello stesso tempo creati, nè essi hanno nulla che fare col Benefizio, perchè di particolare stipendio furon forniti, e alla Chiesa di *S. Lucia* destinati.

166

Essendosi questi due abbagli del *Pirri* conosciuti, agevolmente ora si puote nel suo racconto il certo, ed il vero dal falso, e favoloso separare. *Pirri* invece di dire, che la Chiesa di *S. Lucia* fu provveduta da' Re di *Sicilia*, perchè il Vescovo *Guglielmo de Salomone* fu ribelle, la cui ribellione da lui lungamente si narra; disse, che ciò avvenne, perchè fu ribelle *Giunta*, quando egli della fedeltà esimia di *Giunta* inverso de' suoi Sovrani, e del merito, che perciò contrasse con esso loro,

Il Vescovo *Salomone*, e non già il Vescovo *Giunta* fu il fellone.

loro, fa onorata ricordanza . Onde non tenendosi conto di questo suo piccolo fallo , si ha da dire , che le Proviste Regie avvennero , non già in tempo di *Giunta* , ma posteriormente dopo della fellonia del Vescovo *Salomone* , il quale , come già veduto fu , possedette anche la Chiesa : ed in questo non ci è contradizione , perchè anche le due Consulte perfettamente vi concordano . Inoltre si deve correggere il *Pirri* con soggiungere , che queste stesse Proviste durarono infino a *Pietro Rogato* , e non già che pervennero fino a' tempi della *Regina Germana* , giacchè le altre quattro annoverate dal *Pirri* di *Guglielmo Fabio* , di *Francesco la Chimia* , di *Alfonso Cardines* , e di *Antonio Campolo* , non sono Proviste separate, che fatte avessero le Regine , ma appena sono i quattro Cappellani messi da essa *Germana* .

167

Tre sono le Regie Proviste narrate dal *Pirri* .

Posto ciò , quali mai ora sono coteste Proviste Regie , in su di cui assai si fonda il Contradittore ? Eccole di nuovo colle parole dello stesso *Pirri* : *A Regibus deinde collatum fuit* (parla del Benefizio nostro) , *uri, POST OBITUM JOANNIS CORRAL, a Rege Martino datur Antonio Pontio Regio Familiari, confirmante Episcopo Syracusano. Deinde ab eodem Rege datur Pontio Taust Archidiacono Syracusano, postea Petro de Rogato anno 1409.* Dunque a tre si ridurrebbero , cioè a quella di *Antonio Ponzio* , la quale sarebbe Presentazione , e non già Collazione , perchè si dice fatta *Confirmante Episcopo Syracusano* , all' altra di *Pontio Taust* , ed all' ultima di *Pietro de Rogato* .

168

Tutte da noi si ammettono , non ostante i dubbj , che s'incontrano in alcune di esse .

Or quantunque noi potremmo impugnare le due prime , come si è fatto da i Ministri , che han sostenuta la ragione del Vescovo di *Cefalù* , i quali han fatto vedere , che di esse niun altro documento vi sia fuori di ciò , che dal *Pirri* se ne dice : pur nondime-

no

no ci piace di darle per vere , e con tutto ciò spiegare eziandio naturalmente il luogo di questo celebre Autore .

In tempo del Vescovo *Salomone* facilmente si trovava Benefiziato della Chiesa di *S. Lucia Giovanni Coral* , perchè è probabile , che da che in Benefizio si cominciò a concedere dal Vescovo *Giunta* , gli altri Vescovi di *Cefalù* anche in Benefizio l' avesser conceduta , concorrendo in essi per avventura quelle medesime ragioni , che a ciò spinsero il *Giunta* , cioè , che eglino *per multas dietas* da quella Chiesa *distabant* , *Et ipsam propterea providere de suis necessariis non poterant* . Questo stesso fa poi , che si debba credere , che il Re *Martino* quando per la fellonia del Vescovo *Salomone* cominciò a pensare a tutt' i beni della Chiesa di *Cefalù* , badò anche a questo Benefizio della Chiesa di *Cefalù* , che ritrovò in Diocesi di *Siracusa* , fattosi il caso della sua vacanza *per obitum Joannis Coral* ; e vi badò concedendo nuovamente la Chiesa di *S. Lucia* in Benefizio , appunto perchè di questa natura la rinvenne . Infatti il *Pirri* non dice , che il Re *Martino* per la prima volta a *Giovanni Coral* concesse il Benefizio , ma solo narra , che *post obitum Joannis Coral a Rege Martino datur Antonio Pontio Regio familiari* . Or quando la cosa si figura così , tosto si comprende , che probabilmente per la ragione medesima venne poi questo stesso Benefizio tre altre volte conferito dai Re di *Sicilia* , e l' ultima volta in persona di *Pietro Rogato* successe la Collazione , di cui abbiamo il documento Autentico nella Cancelleria di *Palermo* . Che se poi altre Proviste Regie in appresso non si rinvencono , si puote ben figurare che ciò forse addivenne per essere accaduta la morte del *Rogato* , quando già la Chie-

169

Onde mai avven-
nero tai Regie Pro-
viste .

Chiesa di *Cefalù* avea avuto il suo legittimo Pastore, da cui i Ministri Regj si poterono avvisare che si sarebbe il possesso del Benefizio ripigliato (166).

170

V'è gran dubbio, se dopo del Vescovo *Ponticorona* seguitarono le Regie Provisse.

MA ecco, che quì entra un gran dubbio tra gli Autori delle due Consulte. Imperciocchè i Ministri a noi favorevoli nella loro Consulta sostengono, che da questo punto in poi il Benefizio col Tesorierato della Cattedrale di *Siracusa* si unì, e si cominciò a conferire ora dall' Ordinario Collatore, ed ora dalla Corte di *Roma*, come Benefizio di libera Collazione. Pe' l' Contrario i Ministri Autori dell' altra Consulta hanno portata opinione, che infino al 1480, o anche 1505 sianvi memorie di Regie Provisse, trovandosi allora un tal *Giovanni Cardona* Benefiziato Regio di questo stesso Benefizio, e che perciò si abbia a credere che i Re di *Sicilia* continuarono anche dopo del *Regato* le loro Collazioni. Noi non vogliamo prenderci briga di fare una lunga discertazione intorno al maggior peso dell' una, o dell' altra opinione, giacchè l' esame riuscirebbe noiosissimo, come quello, che sarebbe tutto di fatti. Vogliamo ammettere, che forse anche dopo di essersi la Chiesa di *Cefalù* del suo Pastore fornita, si videro Regj Benefiziati. Solo però vogliamo, che s'avverta, che questo stesso mostra, che i quattro particolari Benefiziati delle Regine, non sono altro, che i quattro Cappellani, che nello stesso tempo fiorirono; giacchè se nel 1480, e 1505 eravi per Benefiziato *Giovanni Cardona*; nello stesso tempo non ci potea essere *Alfonso Cardines*, che *Pirri* dice, che si elesse dalle Regine nel 1467, e durò infino

fino al 1507, quando poi fugli sostituito *Antonio Campolo*.

Or dunque per conchiudere questo punto di fatto, il certo è, che le Provisse Regie cominciarono dopo della ribellione del Vescovo *de Salomone*, e si fecero per la prima volta dal Re *Marrino I*, ultimo del Regno, e della vita di questo Principe. Della prima di esse s'ignora l'anno, in cui avvenne, ma dell'ultima certamente si sa, che successe nel 1409. Rispetto poi all'altra di *Giovanni Cardona*, che si trova mentovata nel 1480, e 1507, è dubbiosa, ed è contraddetta tra le Parti, e tra Giudici. Tal che ove si sta al parere di quei favorevoli al Padronato, secondo l'idea del *Cianro Gargullo*, si trova un secolo di Provisse, sebbene senza che neppure la lor continuazione e successione si provasse. Che se poi a' Ministri contrarj si vuole aderire, appena si trovan Provisse Regie infra quel tempo solo, che la Chiesa di *Cesalù* fu travagliata, e fu senza legittimo Pastore.

171
E' certo, che in-
fino al 1409 evvi
certa memoria di
Regie Provisse.



§. III. ED ULTIMO.

Della Chiesa di S. Lucia da i tempi posteriori al Re Martino infino a i presenti, e della Prescrizione, che per titolo del Padronato de' Re di Sicilia si allega in ultimo luogo dall' illuminatissimo Contraddittore.

172

Il Contraddittore dottissimo ricorre alla Prescrizione, come per ultimo titolo del Padronato de' Re di Sicilia.

PASSIAMO ora a vedere i sentimenti del Contraddittore nostro degnissimo in su di quest' ultimo punto della Causa presente. Egli il chiarissimo Uomo da queste Proviste ha creduto poter trarre un ultimo titolo di Padronato de' Re di Sicilia in su della Chiesa nostra di S. Lucia, perchè ha supposto dalle medesime poter egli ricavare la Prescrizione. Dunque a mal partito egli si è veduto, se a questo espediente infine è ricorso, che suol' essere l' ultima ancora, a cui ordinariamente si attiene e si appiglia nei casi più disperati ogni Litigante. Ma che che sia di ciò, via su sentiamo, come egli la Prescrizione stabilisce. Ecco: Occupa egli più pagini della sua dottissima Allegazione nel trascrivere le conte Leggi del Codice, sotto del titolo *de prescriptione triginta, & quattaginta*, come altresì nel rapportare, e registrare i notissimi luoghi di *Cassiodoro*, e di altri Scrittori rispetto alla Prescrizione trigennale, e quatrigenale. E poi conchiudendo, che perchè con questo salutare ritrovato degl' Imperadori d' *Oriente* niente altro si richiede, acciocchè altri acquisti la roba altrui, se non se, che la possenga per 30 anni, o 40 al più con-

continuamente, non ostante, che con mala fede la possedeva, o che il Padrone fra questo mentre sia stato assente, sia stato impedito, o altra legittima scusa potesse avere, giacchè *solus lapsus temporis prodest*: i nostri Sovrani abbiano il Padronato della Chiesa di *S. Lucia*, per averlo *prescriptione* acquistato, come quelli, che per più di 30, e 40 anni l'hanno continuamente posseduto (167).

L'Uomo illustre si vide spinto a dover fare questo sistema per evacuare molte considerazioni, che noi nella nostra prima Allegazione facemmo, allora quando tuttocchè a tentone andavamo, pure proponendoci questa difficoltà della Prescrizione, con molti Canoni, argomenti, e sode ragioni la dileguammo, e ributtammo, dimostrando, che affatto non poteva aver luogo nella Causa presente, perchè nommai i Re di *Sicilia* contra della Chiesa di *Cefalù* in quelle sì fatte circostanze, in cui quella Chiesa si ritrovò, poteano il Padronato di *S. Lucia* prescrivere (168). Ma se il nostro dottissimo Avversario si compiacerà di porgere piacevolmente gli orecchi a quelle poche cose, che ora gli ricorderemo, e che a lui, come informatissimo appieno dell'uno e l'altro Diritto, più che ad ogni altro, sono conte e vulgate; sian sicuri, che forse muterà sentimento, e confesserà, che ci abbia, sebbene senza nominarci, ripresi ingiustamente.

¹⁷³ Motivi, onde fu spinto il Contraddittore a ricorrere alla prescrizione.

GL'Imperadori *Cristiani* conoscendo che le Chiese non erano state da' Gentili, Autori della Prescrizione, ed Usucapione conosciute; giudicarono con

¹⁷⁴ Dagl'Imperadori *Cristiani* con particolari Leggi si bada alla prescrizione de' beni delle Chiese.

I

(167) Tontolo pag. 48, & seqq.

(168) *Preced. Scritt. part. 2 Cap. 2 in fin.*

favio accorgimento , che con quelle Leggi non dovevano rispetto ad un sì fatto argomento essere regolate . Si aggiunse , che la Religione , la quale , per Canone degli stessi *Etnici* , special favore dovea meritare (169); persuadeva loro , che con maggior difficoltà la Prescrizione de' beni delle Chiese , che di altri beni , si dovea accordare . Quindi *Giustiniano* con due sue Leggi , delle quali l'una , come la più antica , troviamo ne' libri del Codice (170), e l'altra , come più recente , è nelle sue Novelle (171); ordinò , che tutti i beni delle Chiese , tanto della Chiesa *Orientale* , che *Occidentale* colla sola Prescrizione centenaria si potean prescrivere . Indi sopraggiunsero motivi al Grande Augusto , onde la Prescrizione centenaria ridurre a quadragenaria , e ciò egli fece colla Novella 131 (172), in cui disse : *Pro temporalibus autem prescriptionibus decem , & viginti , & triginta annorum Sacrosanctis Ecclesiis , & aliis universis Venerabilibus locis quadraginta annorum prescriptionem opponi precipimus , hoc ipsum servando & in exactione legatorum , & hereditatum , quæ ad Pias Causas relicta sunt .*

175

In che maniera la Prescrizione quadragenaria , introdotta da *Giustiniano* contra delle Chiese , fu ricevuta .

Il non avere *Giustiniano* parlando di questa particolare Prescrizione spiegato similmente , che anche in essa il solo semplice corso del tempo bastava , ed il vedersi , che *Giustiniano* per le Chiese Prescrizione parti-

(169) L. 44 ff. de Religiosis , & sumptibus funerum .

(170) L. inter divinum C. de Sacros. Eccles. La Storia di questa famosa Legge da *Swida* , e da altri celebratissimi Autori si è da noi rapportata nella nostra Scrittura intitolata : Memoria per D. Gaetano Falanga pag. 2 in not.

(171) Novella 131 , & ibi Cujac. , e Rittershusi in expositione Novell.

(172) Capit. 8.

icolare avea creduto doverli stabilire ; furon cose, che fecero dubitare , se anche la quadrigennale Prescrizione richiesta dalle Leggi Civili contra delle Chiese correva col solo corso del tempo , senza di avere bisogno di altro ; o pure se col tempo le altre circostanze ancora del titolo , e della buona fede dovean concorrervi , e doveano accompagnarla . Nello stato di questo dubbio abbattendosi i nostri Interpreti nelle Costituzioni del Concilio di *Laterano* , e degli antichi Pontefici , le quali generalmente stabilivano, che senza del titolo , e della buona fede nommai Prescrizione si potea contra delle Chiese avverare , nè anche la trigenaria , e quadrigenaria (173); come

I 2

al-

(173) Nel Concilio Lateranese IV sotto Innocenzio III si disse: *Quoniam omne, quod non est ex fide, peccatum est, Synodali judicio diffinimus, ut nulla valeat absque bona fide prescriptio tam Canonica, quam Civilis, cum generaliter sit omni Constitutioni, atque Consuetudini derogandum, quæ absque mortali peccato non potest observari. Unde oportet, ut qui prescribit in nulla temporis parte rei habeat conscientiam alienam, cap. 20 X. de prescriptionibus.* E nel cap. 17 de prescriptionibus Lucio III scrivendo all' Arcivescovo di Pisa, dice: *in prescriptione rerum Ecclesiasticarum, bona fides: & justus titulus exiguntur:* e finalmente Alessandro III venendo al punto della Prescrizione decennale, e quadrigennale, dichiarò: *Vigilanti studio cavendum est ne mala fidei Possessores simus in prediis alienis, quoniam nulla antiqua dierum possessio juvat aliquem mala fidei Possessorem, nisi respuerit postquam se noverit aliena possidere, cum bona fidei Possessor dici non possit. Ephesinus enim Legislator* (cosa qui intenda il Pontefice Innocenzo con queste espressioni di *Ephesinus Legislator*, non si è potuto ancora capire . Vi si veggia Cujacio) *solum propter vitandam Miserorum segnitiam, & longi temporis errorem, & confusionem, primus tricennali, vel quadrigennali prescriptioni vigorem Legis imposuit. Nobis autem tam in rebus cognitis, quam latentibus, placuit non habere vigorem.*

altresì, che in tutto il corso della Prescrizione conveniva, che la Chiesa avesse avuto il suo Vescovo, il suo Pastore, il suo Benefiziato (174), con che dalle Regole della Prescrizione trigeneraria, e quadrigenaria de' *Greci-Romani* si erano questi antichi Canoni ancor dipartiti, le quali non ammettono altra scusa, che la sola età pupillare (175): Ne avvenne, che insensibilmente fu ricevuto, che la Prescrizione quadrigenaria, stabilita da *Giustiniano* contra delle Chiese, e da' Canonici abbracciata (176), con sì fatte spieghe e limi-

12-

(174) Nel *Cap. I de prescriptionibus* si rapporta un Canone di un' anteo Concilio Africano, dove si parla di un' antica Prescrizione niennale, e si dice così: *placuit ut si quisquam aliquem locum ad Catholicam unitatem converterit, si eum per triennium, nemine repetente, tenuerit, ulterius ab eo non repetatur. Si tamen per ipsum triennium fuerit Episcopus, qui posset repetere, & tacuit. Si autem non fuerit, non praedudicetur Matrìci Ecclesiae: Sed liceat cum locus acceperit Episcopum, ex ipsa die intra triennium repetere*: e nel *capit. 4*, si rapporta un rescritto di *Alessandro III* ad un nostro Arcivescovo di Salerno, e si dice: *de quarta decima, & oblationis Defunctorum, Clericus ab impetitione Episcopi quadragenaria praescriptione temporis se posse tueri videtur, nisi forte interim pastoralis sedes caruisset Pastore, qui iura Ecclesiae sua exigere debuisset*.

(175) *Non sexus fragilitate, non absentia* (così si legge nella Costituzione di *Teodosio*, dove la Prescrizione trigennale si preferiva) *non militia contra hanc Legem defendenda, sed pupillari aetate dumtaxat (quodvis sub Tutoris defensione consistat) huic eximenda Sanctioni, nam cum ad eos annos pervenerint qui ad sollicitudinem pertinent Curatoris, necessario eis similiter ut aliis annorum triginta intervalla servanda sunt*.

(176) *Illud autem scire volumus, & tenere* (scrisse *Alessandro III* nel *Capit. 3. de praescriptionibus*) *quod adversus Ecclesias minorem praescriptionem, quam quatragesima annorum Romana Ecclesia non admittit, licet quidam Canones comprehensum trigennalem*.

tazioni potesse unicamente procedere , cioè concorrendovi la continuata buona fede , il giusto titolo , e l'esistenza del Pastore nella Chiesa contra di cui dovesse valere . Il che parve , che dalla stessa retta ragione venisse inculcato , come quella , la quale par che detti , che altrimenti si dovessero le cose profane , ed a profani usi destinate prescrivere , che o le cose Sacre , o ad usi Sacri consacrate (177).

Dunque il dottissimo Contraddittore , quando della Prescrizione del Padronato di *S. Lucia* contra della Chiesa di *Cefalù* ha voluto ragionare , avvalendosi delle trite regole della Prescrizione trigennale , e quadrigenale , e così poggiandosi nel corso del tempo solamente ; non ha dato luogo al suo noto sapere . Doveva egli avvertire , che si trattava di prescrivere contra d'una Chiesa , e perciò , che colla Legge particolare di *Giustiniano* su di ciò pubblicata dovea regularsi , interpretandola nel modo , che si trova già ricevuta . Onde dovea riflettere , che a prò de' Re di *Sicilia* , oltre al corso del tempo , il giusto titolo , e la buona fede nella loro Prescrizione del nostro Benefizio dovea ancor rinvenire (178).

176

Il Contraddittore colle regole generali delle Prescrizioni profane ha voluto discorrerla.

MA v'è di più : noi siamo nel punto di prescrivere un Padronato . Onde in su di questo particolare articolo bisogna della Prescrizione favellare con quelle regole , le quali sappiamo , che in una sì fatta speciale Prescrizione procedono . Or si dirà , quali mai sono tai regole ? Eccole racchiuse nella nota distinzione , che fanno i nostri Classici Autori in

177

Nel caso nostro trattasi di prescrivere un Patronato , onde a i stabilimenti , che in su di ciò vi sono , bisogna badare.

I 3

(177) *Beltramus propugnac. Eccles. libert. Cap. 6.*

(178) *DD: ad tit. Decretalium de prescriptionibus.*

su di tale argomento. O il Padronato si prescrive *contra Ecclesiam liberam*, o si prescrive *contra Patronum*. Se si prescrive *contra Ecclesiam liberam*, allora perchè si tratta d'imporre una qualità alla Chiesa, e perchè si tratta altresì di andare contro alla presunzione Canonica, che tutte le Chiese sian soltanto soggette a' loro proprj Diocesani (179), ci vuole la Prescrizione immemorabile. Ove poi si voglia prescrivere *contra Patronum*, *sive laicum*, *sive Ecclesiasticum*, perchè allora la Prescrizione altro non fa, se non fe, che muta il Padrone: basta la Prescrizione quadragenaria, purchè nell'esposta maniera sia succeduta, cioè, colla buona fede, col giusto titolo, e standovi nella Chiesa il Pastore, e tre atti possessivi per lo meno si sian solennizzati (180).

178

La quistione presente tutta si rag- gira nel vedere se contra il Vescovo di Cefalù si può opporre la Prescri- zione, che si op- pone a' Padroni.

Or dunque giacchè noi non siamo nel caso di prescri- verli la Chiesa libera, perchè la Prescrizione non si oppone al Vescovo di *Siracusa*, nel cui territorio è la Chiesa, ma al Vescovo di *Cefalù*, il quale per necessità soltanto diritti di dominio, e di Padronato in su di tal Chiesa può avere, e non già diritti Diocesani, come quella, che è fuori della sua Dioce- si; e giacchè questa Chiesa si trovava già conceduta in Benefizio dal Vescovo *Giulio*, e da *Guglielmo de Salomone*; per cui non si può dubitare, che Pa- dronato in su di essa avevano i Vescovi di *Cefalù*: Ben si ravvisa, che prescrivendo contra di loro i Re di *Sicilia*, contra di un Padrone Ecclesiastico prescri- vevano; per cui quantunque potea bastar loro la Prescrizione di quarant'anni, senza che dell'immemo- rabile avessero avuto bisogno; pur non dimeno colla buo-

(179) *Causa omnes Basilicae Caus. 16 quest. 7.*(180) *De Roye Pragmatica ad tit. de jure Patron. Cap. 27.*

buona fede, e giusto titolo potean soltanto esercitarla. Or se è così, come non si può negare, che sia ben si conosce, che tutta la disputa consiste nell' esaminarsi, se mai si riavenga una sì fatta Prescrizione a lor favore.

LE Proviste cominciarono in tempo del Re *Martino*, e secondo i Ministri Autori della Consulta favorevole al Vescovo, sotto del Re *Martino* stesso terminarono. Sicchè se questa opinione deve militare, non che quarant'anni, ma neppur dieci se n'avrebbero: giacchè dacchè *Martino* giunse in *Sicilia* infino alla sua morte, seguita nell' Isola di *Sardegna*, appena anni 23 passarono (181). Ma un'altra parte de' Ministri estende le Proviste infino al Regno di *Ferdinando il Carolico*, vale a dire, infino al 1507. Sicchè può pretendersi di doverli stare a quest'altra opinione. Or via stiamoci, ed ammettiamo di avere lo spazio di anni quaranta; che prò? Concorrevi forse con esso il titolo, vi si accoppia la buona fede? Noi sappiamo; lo determini il nostro Avversario, lo decidano i nostri Supremi Giudicanti. Le Proviste del Re *Martino* a noi non si son tramandate per iscorgere come il Principe si mise a farle. Ci si sono tramandate bensì le innegabili notizie Storiche di sopra riferite di essersi fatte queste Proviste, quando il Principe avea cacciato dal Vescovado di *Cefalù* il ribelle *Guiglielmo de Salomone*, e quando avea detto, *cujus occasione bona, & reditus ejusdem Ecclesie multipliciter deservuntur*, e per la Diocesi di *Cefalù* avea creato un Procuratore, ed Amministratore, prescrivendogli la maniera da tenere nella sua amministrazione, e

Ancorchè si finga che vi siano tutte le Regie Proviste, vantate dal Contraddittore, pure dal trovarsi che nella fellonia del Vescovo *Salomone* cominciarono, si conosce, che dal Re alla Chiesa di *Cefalù* si volle con esse consultare.

soggiungendo nel tempo stesso, *cum ex auctoritate Apostolica nobis concessa tempore necessitatis nostra pro conservatione Reipublicae, & status pacifici Regni nostri de bonis quarumcumque Ecclesiarum vacantiam in eodem Regno possimus licite dictis nostris necessitatibus subvenire*. Dunque ogni ragion vuole, che si creda, che il Re *Martino*, se del Benefizio di *S. Lucia* dispose dopo della fellonia di *Salomone*, ne dispose per provvedervi in luogo del Vescovo di *Cesalù*, che già mancava, come appunto dispose del resto della Diocesi di *Cesalù*; e non già perchè avesse creduto averlo acquittato.

180

Non ci è nella Prescrizione, che figura il Contraddittore la buona fede, ed il giusto titolo, che vi si richiede.

In tale stato di cose non troviamo titolo in questa Prescrizione, non ritroviamo buona fede, perchè scorgiamo, che i Re, come di cosa aliena, e per tale da loro creduta, del Benefizio disposero, e non già ne usarono, perchè avesser mai immaginato dovere a loro appartenere, vale a dire non troviamo Prescrizione da opporsi alle Chiese. Che se poi si volesse dire, che in appresso entrò in loro la buona fede, si risponderà, che questo non basta, giacchè quì la buona fede specialmente nel principio è richiesta, come la richiedevano i *Romani* in tutte le loro Prescrizioni, e deve in appresso per sempre continuare.

181

Neppure può mettersi per titolo di tal Prescrizione la consolidazione figurata dal Contraddittore.

MA l'Avversario congiungendo in questo luogo queste ultime colle prime sue idee, dirà, che il titolo fu la stessa fellonia del Vescovo, perchè perdendo egli l'usufrutto del Padronato, si consolidò col Principe. Noi ci lusinghiamo, che dopo delle cose dette di sopra, non voglia più egli saltar' innanzi con cotesta consolidazione. Che se poi il continuasse a fare, brevemente gli risponderemmo, che il Vescovo *Guglielmo de Salomone* non aveva egli l'usufrutto, ma che amministrava

solamente l'usufrutto proprio della sua Chiesa: e perciò, che se egli fu fellone, potè perdere la sua amministrazione, la quale si potè infino all' elezione del nuovo successore al saggio Re *Martino* deferire, anche per l' Indulto Pontificio, che questo Principe avea (che forse era dell' Antipapa, ma questo nulla importa, perchè già allora la Causa di que' Papi era dubbiosissima, e l' Orbe Cattolico in una tale incertezza fluttuava (182)); ma non già l'intero usufrutto, che restava nella Chiesa, e poi dal Successore si dovea di bel nuovo amministrare, come a colui, a cui tale amministrazione toccava.

FIn qui si è trattata la materia supponendo coll' Avversario, che possa darsi l' ipotesi, ch' egli figura, cioè, che i Re possano acquistare contra di una Chiesa di lor Padronato, un Padronato della Chiesa stessa per Prescrizione. Ora però ci conviene far vedere, che questa ipotesi non puote affatto sostenersi, e perciò, che inutilmente il tempo in sù di un sì fatto esame si sia impiegato.

Lasciamo prima da parte un punto seriissimo, di cui qui si dovrebbe trattare, cioè, se mai sia ben fatto ricorrere per sostenere diritti de' Sovrani contra de' Suditi alla Prescrizione. La Prescrizione o suppone eguaglianza dall' una, e l' altra parte, o forza maggiore in colui contra di cui si prescrive, che nel prescrivente. Imperciocchè dipendendo tutta la giustizia della Prescrizione (puro ritrovato; sebbene giudizioso, delle leggi delle Nazioni (183)), dalla supposizione, che stan-

182

Non si può fingere che i Re di *Sicilia* abbian potuto la Chiesa di *S. Lucia* prescrivere.

183

Egli è da pensarci non poco, se convenga fare opporre al Principe contra di un Privato la Prescrizione.

(182) Spondanus *Annal. Ecclesiast.* anno 1394; & seqq., *Franciscus Pagi Breviarium Pontificum in Urbano VI, Antonin. in hist. part. 3, lib. 22, Cap. 2, tit. 2.*

(183) Grotius *de jure belli, & pacis lib. 2 Cap. 2.*

stando in balia del Padrone della roba di ripigliarsela, s'abbia a credere, che quando molto tempo abbia fatto passare, senza badarvi, l'abbia voluta abbandonare (184): per necessità si richiede, che ò di eguali forze sieno colui, che prescrive, e colui, contra di cui si prescrive; o pure che sia di forza maggiore quello, contra di cui si prescrive, acciocchè questa presunzione possa procedere: giacchè, ove quello, contra di cui si vorrebbe prescrivere, è imbecille, ovvero è in sì fatte circostanze, che non possa alla sua cosa badare; par che manchi il fondamento della Prescrizione, che egli abbia inteso di abbandonar la sua roba, non avendosela ripigliata. Perciò gli avveduti *Romani*, che in sù di questo fondamento solo nella loro ben regolata Repubblica la Prescrizione introdussero (185), non fecero le Prescrizioni valere contra de' Pupilli, degli assenti, o degli altri in altra maniera impediti, o almeno il tempo dell'impedimento non imputarono loro (186). Sicchè il volere la Prescrizione tra Principe, e Principe, è cosa savissima, e ragionatissima (187); il volerfi ancora *nelle sole cose prescrivibili* tra Suddito contra del Principe, è a grande equità appoggiato, perchè nell'uno, e nell'altro caso non potendosi dubitare, che colui contra di cui si prescrive, avrebbe

(184) Grotius lib.2 Cap.2, Hugo de Roye de eo, quod iustum, honestum, utile, lib.4 de iustitia præscriptionis per totum.

(185) Alienationis verbum (scriffe Paolo. L. 28 de U.S.) etiam usucapionem continet: vix est enim ut non videatur alienare, qui patitur usucapi, & ibi Interpretes. Hugo de Roye lib. 3 tit. 4.

(186) Toto titulo Digestorum ex quibus Causis Majores in integrum restituuntur, & ibi interpretes.

(187) Grotius de jure belli, & pacis loc. cit., Erasmus de Rotberdam, de bello.

be potuto ripigliarsi la cosa , dal vederfi che non l' abbia fatto , concorre la prefunzione fondamentale di averla abbandonata , e di essersene voluto disfare : ma il volere anche Prescrizione di Principe contra di Suddito , è lo stesso , che mettere in egual grado mostruosamente il Principe , ed il Suddito , e fingere , che il Suddito abbia ugual potere , che il Principe , e che non debba in niuna maniera dal chiarore della Maestà essere offuscato . Il che cosa mai potrebbe produrre d' inconveniente ad altri di considerarlo il lasciamo.

Onde , come già dicemmo , mettendo questa prima riflessione da parte , per la quale ne avverrebbe , che perchè si tratta di Prescrizione di Principe contra di Suddito non se ne deve parlare ; veniamo ad un' altra considerazione più soda , e assai più fondata . Le Chiese *sunt juris publici* , vale a dire sono nell' immediata protezione del Principe (188) . Eglino le governano , le difendono , e da qualunque insulto le sottraggono , e le salvano . I Canonici riconoscono ne' Principi questa loro gran qualità , e non risinano giammai di chiamarli Vindici , e Tutelari delle Chiese , e de' Patrimonj Sacri (189) . Or posto ciò : si dica . Si potrà mai per avventura sostenere nelle mani di un Principe , un Padronato , che si confessa , che una volta fu di una certa Chiesa , sol perchè da' Principi si è prescritto ? Il Principe prescrive contra della Chiesa ! E deve ciò si è inteso ? Ove questo modo ci fosse , agevolmente i Principi potrebbero , ove il volessero , e di cotanto orrore fosser capaci , i beni di tutte le Chiese acqui-

184

I Principi sono Protettori , e Difensori delle Chiese , e perciò non si può presumere , che possano i fondi di esse prescrivere .

(188) *Hodie fundationes Ecclesiarum sunt juris publici , cujus executio , & conservatio ad Reges pertinet.* Le Roye Proleg. Cap. 27.

(189) *Res Ecclesie Regibus commissa sunt ad tuendum , & defensandum , & propugnandum.* Carolus Calvus in Capitul. Cap. 4, Salgado de Regia Protectione , Le Roye Cap. 10 , e 11.

acquistare . Le Chiese , che vivono colla opinione , che i Principi sono i loro Tutelari , i loro Custodi , i loro Difensori , i loro Salvatori ; vedendo , che essi i loro beni occupassero , per che ne sia cagione ; nulla se ne curerebbero , non si moverebbero , non ne parlerebbero , perchè sempre figurerebbero , che per lo loro migliore ciò da' Principi si facesse . Frattanto il tempo passerebbe , ed esse rimarrebbero deluse , e burlate , perchè i Principi si troverebbero di avere que' tali beni acquistati . I Canonj contro agli Invasori de' Patrimonj delle Chiese pensarono a mille espedienti , ma poi confessarono , che il più potente era quello di ricorrere a' Principi , perchè le avesser difese (190) . Non si sognarono mai i Papi , ed i Concilj Autori di essi , di pensare a quello , a cui ora ha pensato il Contraddittore dottissimo , che i Principi possono essi essere i primi ad osare di intromettersi nel possesso di sì fatti beni , e poscia difendersi colla Prescrizione , giacchè in tal caso ad ogni altro espediente , fuorchè a questo avrebbero essi badato , giacchè *Custodem quis custodiret ?* E' vana dunque l'ipotesi della Prescrizione , che propone quì il Contraddittore illuminato , se si tratta tra Principe , e Chiesa , cioè a dire , tra Custode , e cosa custodita , tra Difensore , e cosa difesa .

185

I Re di *Sicilia* , oltre all'esser Protettori della Chiesa di *Cefalù* , ne sono Padroni .

Ma cessa veramente l'ipotesi , e cade all'intutto , quando si avverte , che questo Principe , oltre di esser Principe , è Padrone della Chiesa Vescovile di *Cefalù* , contra di cui si dovrebbe ammettere la sua Prescrizione . Ove all'origine del Padronato si riflette , si ravvisa molto bene , che nacque , e fu da' Canonj accordato , avendosi riguardo al dominio de' Fondatori ,

(190) *Canone 31 quest. 7 Causa 16.*

tori, e de' Dotatori. Pareva ragionevole, che colui, che nel fondo suo proprio fondava una Chiesa, e la dotava, o pure la dotava solamente nel caso trovata si fosse già fondata; e con ciò la rendeva atta a potere essere al Culto Divino destinata, e di Sacro Ministro fornita: che questi avesse avuto almeno parte nell'elezione di questo Sacro Ministro, che nelle sue proprie cose, nel suo proprio dominio dovea essere introdotto, e co' suoi beni dovea pascersi e mantenersi (191). Questa è la giustizia, e ragionevolezza del Padronato, e questo è il primo, e più antico motivo, che si trova sfolgare nelle prime memorie, che ne abbiamo. I PP. del Concilio di *Oranges* nel V Secolo l'accordarono a i Vescovi in sù delle loro Chiese, in aliene Diocesi, per loro particolar divozione fondate, e nello stabilire ciò non seppero dare altra ragione, che questa, *ut quos desiderat Clericos IN RE SUA videre, ipsos ordinet is, CUJUS TERRITORIUM EST* (192). Così nel Concilio Romano sotto di *Eugenio II*, e *Leone IV*, si disse generalmente col famoso Canone *Monasterium; Monasterium, vel Oratorium Canonicè constructum A DOMINIO Constructoris eo invito non auferatur, liceatque illi Presbytero, cui voluerit, pro sacro officio illius Diocesis cum consensu Episcopi, ne malus existat, commendare* (193). E finalmente perciò nacquero poi quelle formole, che frequentissime s'incontrano tanto negli antichi Canoni, che nelle Leggi del Codice *Teodosiano*, rispetto alle Chiese Padronate; *Ecclesia in re sui juris, in re sua, in suis*

(191) *Franciscus de Roye Prolegomana ad tit. de jure Patronat. Cap. 3, Van-Espen parte 2 tit. 25 Cap. 4, Bobemerus tom. 3 lib. 3 tit. 38 Cap. 8.*

(192) *Le Roye jus Eccles. tom. 3 lib. 3 Cap. 38.*

(193) *Can. 33, quest. 7 Causa 16.*

Quod si ecclesia in re sui juris, in re sua, in suis (194)

suis possessionibus (194), e riguardo a' Padroni, che presentano, *Dominus Fundi, Dominus Villa*, ed altre somiglianti (195). Credette dunque la Chiesa, e con somma saviezza, ed equità ciò credette, che i Signori de' fondi con ergere in essi le Chiese, e con tormarne i patrimonj de' sacri Ministri, non ne venivano a perdere il dominio, ma che ne'l ritenevano tuttavia, e per questa ragione, che e' conveniva, che colui, che dovea in que' fondi essere intromesso, e pascersene, e goderne, dovea principalmente da loro esser trascripto. Quindi è, che noi sovente ritroviamo, che in vece della voce *presentare*, che negli ultimi tempi cominciò ad essere usata, la voce *commendare* si adoperava (196), come quella, che indica, e manifesta, che il Signore de' fondi, dove è fondata la Chiesa, e donde è dotata, o de' fondi, co' quali è dotata solamente; quando propone il Clerico al Vescovo Diocesano: altro non fa, che metterli innanzi persona, a cui egli intende la cura delle sue proprie cose raccomandare (197).

186

I Padroni non possono prescrivere le cose de' Padronati, perchè prescriverebbero le cose lor proprie.

OR posto ciò, ci dica ora di grazia il Contraddittore. Gli par proprio, se ne persuade la sua nota saviezza, il suo pensare legale, ed adeguato, che un Padrone possa prescrivere contro alla sua Chiesa Patronata? Ci dica, non sarebbe questo lo stesso, che intendere di prescrivere contra di se medesimo, e di volere di nuovo far sue colla Prescrizione le cose, le quali già son sue, già sono nel suo dominio, e per

(194) *Leg. 33 Cod. Theod. de Episcop. & Cleric., Canon. 26, & 27 causa 16 quest. 7.*

(195) *Capit. 6 de filiis prestit. ; Cap. 7 de jure patron.*

(196) *Canon. 33 Causa 16 quest. 7.*

(197) *Le Roye Prolegomena de jure Patronat. Cap. 21, & 27.*

e per cui egli ha il diritto di raccomandarle, e fidarle ad altrui? Noi passiamo il dominio delle cose nostre per noi medesimi, e per persone nostre, e da noi dipendenti, custodire (198). Or nel caso di Padronato la Chiesa, piissima, ed indulgentissima Madre, non altro ha supposto, se non se, che il dominio de' fondi al Padronato consacrati da noi medesimi si ritenga per mezzo de' Chierici scelti da noi, ed al proprio Diocesano indicati. Dunque, come in tutte le altre cose, il cui dominio conserviamo per altrui, farebbe da ridersi, se pretendessimo, che poi potessimo vie più far queste stesse cose divenir nostre colla Prescrizione; giacchè si direbbe, che quelle maggiormente nostre, di quel che già sono, esser non potrebbero: così ancora è vano colla Prescrizione dire di potere acquistare cose al Padronato appartenenti, quando quelle già eran nostre, e noi a' nostri Presentati le raccomandavamo, solo perchè in vece nostra l' avessero possedute.

NE' questo, che noi diciamo, deve valere rispetto a soli fondi di Padronato, che dalla nostra liberalità si sono alle Chiese consacrate: ma anche riguardo agli altri, che da altrui ai Padronati nostri sono stati donati. Colui, che a qualunque Chiesa fa qualche Donazione, viene a fare una Donazione invisibilmente a Gesù-Cristo, a cui tutti i fondi, che alle Chiese si consacrano, veramente si donano (199); ma visibilmente a quei, che rappresentano la Chiesa istessa, e che ne sono i Signori. Onde quando a qualche

187

Neppure i Padroni possono prescrivere quei fondi de' Padronati, che dalla liberalità altrui derivano.

(198) *DD. ad tit. Infirma per quas Personās cuique acquiritur, & ad tit. Digesti de adquirenda, vel amittenda poss.*

(199) *Iohannes Stephanus Infirma. juris Canonici Lib. 2 cap. 3.*

Chiesa di Regio Padronato fa qualche Donazione , per cui la dote di essa accresce e dilata ; in tal caso intende che la nuova sua Donazione per un'accessione della dote del Padronato passando , acquisti e consegua l'istessa indole e natura del Padronato : e perciò che divenga del dominio del Padrone , e come cosa del Padrone , e simile al resto della dote del Padronato , passi ad essere conceduta e confidata al Prete Amministratore , dallo stesso Padrone disegnato , acciocchè questi, giusta i dettami Ecclesiastici , al Culto Divino, la consagri ed eroghi , e poscia con essa ai Poveri provvegga , e per quanto il suo bisogno richiede, si alimenti e si pasca (200). Dunque anche nelle cose de' nostri Padronati , che non già da noi , ma dalla liberalità altrui derivono , vale la stessa regola , che non si puote Prescrizione avverare , perchè verremmo le stesse cose nostre a prescrivere .

188

La Contessa *Adelasia* nelle Donazioni fatte alla Chiesa di *Cesalù* , indicò che le faceva a Chiesa di Regio Padronato , e a contemplazione del Regio Padrone ,

Se questo è vero in tutte le Donazioni fatte a Chiese , in cui altri abbia il diritto di Padronato , certo , che nelle Donazioni di *Adelasia* fatte alla Chiesa Vescovile di *Cesalù* , questo è indubitato ; Imperciocchè in esse non concorre la semplice presunzione , ma evvi la dichiarazione espressa della Principessa donante , la quale sempre disse , ch' ella donava *in ruitu, & favore Domini Regis Rogerii Magnifici Regis Italia , & pro exaltatione sua* . Le cose che acquista il figlio da tutt' i Congiunti Paterni , presume la Legge , che il Padre le acquisti , perchè a contemplazione sua suppone , che siano al figlio donate (201). Dunque così nel caso nostro , non ci può esser dubbio , che le cose , che alla Chiesa di *Cesalù* donò la Contessa

(200) *Preced. Scritt. part. 2. Cap. 2.*

(201) *Tit. Institut. per quas Personas cuique acquiritur.*

la *Adelasia* a riguardo del Re *Ruggiero* Padrone e Fondatore di essa, da esso Re *Ruggiero* furono veramente acquistate. Onde o si voglia dire, che *Adelasia* non avea della Chiesa di *S. Lucia* Padronato, ma semplice dominio, e questo dominio concesse alla Chiesa Vescovile di *Cefalù*, *ut curiosus divinis vacetur officiis*; o che ebbe il Padronato, ed il sopprime, contentandosi per l'additata ragione di aggregare soltanto il dominio della Chiesa, e fondo di *S. Lucia* alla Mensa Vescovile di *Cefalù*; ed o finalmente ebbe il Padronato, ed il Padronato concesse, volendo, che in avvenire da' Vescovi di *Cefalù* si fosse esercitato, con destinare essi il Benefiziato, a cui si dovea la Chiesa di *S. Lucia* fidare: Sempre in tutti questi casi ne siegue, che perchè la Donazione fu fatta al Re *Ruggiero* Padrone della Chiesa di *Cefalù*, ed a' Vescovi, come suoi Benefiziati: i Re Successori in niuna maniera abbian potuto per Prescrizione le donate cose acquistare, perchè avrebbero la propria cosa contro ad ogni Legge prescritta.

MA qui il Contradittore ci disfida ad un punto, per cui, rendendogli le debite grazie, maggiormente potremo la verità di quel, che diciamo, sostenere. Egli il Valent' Uomo conoscendo la forza di questo argomento di non potere il Padrone contra della sua Chiesa Padronata prescrivere, argomento da noi accennato nella precedente nostra Scrittura (202), e non meno nelle prime nostre deboli aringhe fatte in *Giunta di Sicilia* contra del suo chiarissimo Antecessore, che nelle ultime, rispondendo a lui medesimo eziandio indicato; ricorse a questa uscita ingegnossima per

189
S'inganna il dotto Contradittore sostenendo, che il Padrone possa prescrivere fondi del Padronato.

K

isvilup-

svilupparfene . Disse l' Uomo grande . Noi non abbiamo infra i doveri de' Padroni quello di procurare, che altri non prescrivà la roba del Padronato . Dunque se il Padrohe non è affretto a vietar ciò ad altrui ; puote ottimamente esser permesso a lui quello, che agli altri tutti è concesso [203]. Graziosissimo argomento in vero . Ma piano, ci dica il Contraddittore: Non è egli sicuro, che ogni Signore della sua cosa non è obbligato ad impedire ad altri, che la prescrivà, anzi può liberamente barattarla, può disfarsene, può gittarla, puote abbandonarla (204)? Dunque per questa stessa ragione, secondo il suo argomentare, questi potrebbe anche la cosa sua prescrivere . Ma pur non è così, perchè ciò a' Padroni si vieta, non per altro, che perchè la cosa propria niuno a se stesso prescrive, non essendoci idea di Prescrizione, se non nelle cose aliene, per lo cui acquisto si è soltanto inventata . Dunque fin qui il raziocinio del chiarissimo Avversario vacilla non poco .

199

I particolari doveri, ed uffizj che passano tra Padrone, e Chiesa Padronata, l'impediscono di prescrivere qualunque cosa, che alla Chiesa appartenga .

Ma poi donde mai egli ha tratto nella Topica Legale (di cui ne abbiamo parecchi trattati, sebbene distesi da mani non troppo Maestre) ; che per Legge ognuno puote fare inverso degli altri quello, che egli non puote impedire ad altri, che non si faccia . I Figli, i Servi, le Mogli, i Sudditi inverso de' Genitori, de' Padroni, de' Mariti, de' Principi sono tenuti a certi doveri, a cui gli altri, tra' quali non passano gli rapporti medesimi, non sono punto obbligati (205). Or secondo il sistema dell'Avversario, il figlio non farebbe affretto ad usar ri-

ve-

(203) Tontolo pag. 37.

(204) *Quisque est rei sue Moderator, & Arbitr.*(205) *Puffendor. de Officio Hominis, & Civis lib. 2. Haeneccius Jus Nat., & Gent. lib. 2.*

verenza inverſo del Padre , perchè egli non puote coſtringere gli altri Cittadini ad uſargliela ſimilmente , e lo ſteſſo dovrebbe dirſi de' Servi co' i Padroni , delle Mogli co' Mariti , de' Sudditi co' proprj Sovrani . Il che ſe mai ſarebbe da ſentirſi , non che da tollerarſi , a lui ſteſſo , che lo riputiamo , e lo riputeremo mai ſempre noſtro particolar Maeftro , e di finiſſimo diſcernimento fornito , ci rimettiamo . Sicchè per conchiudere : Sia vero , che i Padroni non abbian diritto , ne ſieno aſtretti ad impedire le Preſcrizioni de' fondi delle loro Chieſe ; pure perchè ne' Padroni altri vincoli ci ſono , ed altri doveri concorrono , che negli altri Cittadini , non potranno eſſi per loro medefimi preſcriverli . Ne' libri del Diritto Civile ſi trovan deſcritte , ed annoverate le cagioni , per le quali ſi puote diredare dal Padre il figliuolo , dal figliuo'lo il Padre , e dal fratello l'altro fratello istituendo perſona turpe (206) . Colà ſ'incontra a queſto propoſito un fenomeno , perchè ſi vede , che aſſai più ſon le cagioni , onde il diredare ſi permette a' Padri , che le altre , per le quali agli altri lo ſteſſo concedefi . Ma ~~di~~ grazia , come ſi ſpiega ceſto fenomeno ? Ecco : Si dice , che ciò addivenga , perchè i figliuoli aſſai più di tutti gli altri ſon tenuti a certi doveri inverſo de'lor Genitori (207) . Dunque ~~a pari~~ può ſtare beniſſimo , che i Padroni non poſſano impedire ad altrui di preſcrivere i Padronati , per la ragione che gli altri Uomini non ſono ad un tal dovere ſubordinati , e con tuttociò che eſſi preſciver non poſſano per ſe medefimi , perchè eſſi inverſo della Chieſa Padronata con altri ligami ſono attaccati .

K 2

Ma

(206) *Novel. 115 , & ibi Interpretes , & DD. ad tit. Inſtitut. de in officioſo Teſtam.*

(207) *Vinnius tit. Inſtitut. de inofficioſo Teſtam.*

I Canoni de' Concilj *Toletani* obbligano i Padroni ad invigilare su de' fondi de' Padronati.

MA chi è colui, che ha il nostro dottissimo Avversario in questa rea opinione fatto cadere, che i Padroni non son tenuti ad impedire ad altrui di prescrivere i fondi de' Padronati? Se egli ci accorda, come non ci potete negare, che in tai casi sì fatte Prescrizioni sono occupazioni, e deteriorazioni de' Padronati, ci deve confessare che i Padroni sian necessariamente astretti a dovere le Prescrizioni impedire; perchè egli ben sa, che è loro ingiunto, e severamente inculcato di dovere qualunque occupazione impedire, e qualunque deteriorazione de' fondi del Padronato a lor talento evitare. Nel Concilio IX de' famosi Concilj *Toletani* si disse: *Filiis, vel Neparibus, ac honestioribus propinquis ejus, qui construxit, vel dotavit Ecclesiam, licitum sit hanc bonae intentionis habere solertiam, ut si Sacerdotem, seu Ministrum aliquid EX COLLATIS REBUS PRÆVIDERINT DEFRAUDARE, aut commonitionis honestae conventionem compescant, aut Episcopo, vel Judici corrigenda denuntient. Quod si talia Episcopus agere sentes, Metropolitano ejus hac insinuare procurent. Si autem Metropolitanus talia gerat, REGIS HÆC AURIBUS INTIMARE NON DIFFERANT* (208). E in un altro Canone: *Decernimus, ut quandiu fundatores Ecclesiarum in hac vita superstites extiterint, pro eisdem locis CURAM permittantur habere. SOLLICITAM, atque Rectores idoneos in eisdem Basilicis iidem ipsi offerant. Episcopis ordinandos* (209). Questo fece sì, che *Graxiano* volendo poi le funzioni de' Padroni spiegare, disse: *habens jus PROVIDENDI, ET CONSULENDI, et Satendaces invenienda* (210), su delle

(208). Can. 31 causa 16 quest. 7.

(209). Can. 32 quest. 7 causa 16.

(210). *Gratianus post Canon. quicumque* Causa 16. quest. 7.

delle quali auree parole riflettendo il dottissimo Van-Espen, perchè vide, che il *Sacerdotes invenienti* era messo dopo del *jus providendi*, & *consulendi*, notò: *hac non obscure innuunt Gratianum supposuisse jus praesentandi oriri ex cura, quam fundatores, eorumque successores Ecclesiis fundatis impendere debent* (211); onde poi nacque, che i nostri Scrittori nella definizione del Patronato, dissero, che il *Patrone habeat facultatem idoneum Clericum nominandi, ab Episcopo, aliove Ordinario in Ecclesia, vel Beneficio instituendum, ac simul juribus quibusdam perfruatur, partim honorificis, partim utilibus; PARTIM ONEROSIS* (212). Anzi, se vogliamo attenerci alla congettura nobilissima del lodato Van-Espen, la quale in questo proposito sembra la più bella di quante se ne fanno da tutti gli altri, l'origine della voce *Patronus* appunto deriva da questa cura, da questa sollecitudine, da questa difesa, che de' beni del Patronato debbono avere i Padroni: *Idud interim* (queste sono le parole di questo Scrittore, ch'egli soggiunge immantinente dopo de' Canoni del Concilio Toletano, che ancor egli rapporta) *hic notandum EX HAC TUTIONE, ET PATROCINIO ECCLESiarUM, SIVE RERUM AD EAS SPECTANTIUM nomen Patroni, Defensoris, Advocati, & Custodis fundatoribus datum fuisse, hodieque passim jura, quae olim fundatoribus data fuerunt, Patronis tanquam fundatoribus tributa esse; adeoque fere sem nomine fundatoris quasi oblitterato, nomen Patroni solum retentum est* (213). In fatti i Patronati da

K 3

Alef.

(211). Van-Espen part. 2 tit. 28 Cap. 1.

(212) DD. ad tit. Decretal. de jure patronat.

(213) Van-Espen par. 2 tit. 28 Cap. 1.

Alessandro III furono chiamati *Advocatus Ecclesiarum* Quia Clerici quidam (così questo Papa scrisse ad un Vescovo d'Inghilterra), *Advocatus Ecclesiarum comparant, vel quocumque modo possunt, adquirunt, ut postmodum eorum filii, vel Nepotes ad easdem Ecclesias profectentur; precipimus, ut ad artius inhibere procurat, eosdem Advocationibus talibus adquisitis adpellatione postposita spoliando* (214). Dunque i Padroni tra le loro principali cure hanno quella di dovere a i beni, e agli effetti del Padronato badare con evitare a tutto potere, che da altri si malmenino, si occupino, e in qualunque maniera deteriorati si rechino.

192

Ragione, onde si mosse la Chiesa ad ingiungere un così peso al Padrone.

Ed in vero conteneva, che la cosa fosse andata così. Trattavasi, che la Chiesa concedeva al Padrone un diritto segnalatissimo, che quantunque non sia spirituale, pure perchè si avvicina molto alla spiritualità, e per dir meglio tende a cosa tutta spirituale, *ius spirituale ad eum* si è giudiziosamente chiamato (215). Dunque una cosa così distinta, così pregevole, così preziosa conveniva, che con incomodi altresì fosse andata congiunta, e perciò, che il Padrone avesse dovuto avere obbligo preciso di dovere perpetuamente alla sua Chiesa badare, e prendersi la debita sollecitudine de' beni, e fondi di essa, come quegli, onde l'esistenza della cosa spirituale, e del suo diritto, pendente appunto a questa cosa, dipendeva.

193

Il Regio Padrone della Chiesa di Cesale, a cui appartiene d'invigilare su de' beni di quella Chiesa, non potea contra di essa prescrivere.

Or se dunque è così, come non si può negare che sia, lo dica ora il Contraddittore, ingenuissimo. Non è già egli dall'argomento suo stesso restato convinto, che

E

che

- (214) *Capitulum de iure patronatus* c. 1. § 1. (215) S. Thomas *in summa* 1. 2. *quest.* 100 *art.* 4.)

che'l Padrone non possa contra della sua Chiesa Padronata prescrivere? Se egli deve procurare, che altri i suoi beni non occupi, nè gli malmen; se egli deve de' medesimi beni avere perpetuamente *cura* *sollicitam*; se egli ha per suo ufficio *providendi*, *consulendi*, *O Sacerdotes inveniendi*: se egli è Difensore della Chiesa Padronata, e perciò Padrone si appella, cioè, Avvocato: se il Padronato rispetto a lui è Avvocazia; E' possibile, che egli possa i beni del Padronato prescrivere, i beni del Padronato occupare? Non sarebbe mostruosissima cosa, che egli consentisse, e tollerasse in lui ciò, che negli altri è tenuto ad impedire, a vietare, a damare. Dunque concludiamo. Al Re di Sicilia tagliandosi da mezzo, che come Re contra de' Sudditi non sembra ben fatto far comparire, che abbia prescritto; è sicuro almeno, che come Re, Difensore della sua Chiesa di Cefalù, e come Re Padrone della medesima Chiesa, non se lo debbe mai consentire. *Il Re non può prescrivere contra la Chiesa di Cefalù.*

Tutto questo discorso si è fatto, perchè col Contraddittore si è fatto di poterli in qualche maniera considerare di essersi prescritto da Sovrani di Sicilia il Benefizio di S. Lucia. Ma se mai si manifestasse, che tutto ciò è nato da un equivoco, e abbaglio concepito, e per non essersi fatta una debita, e necessariissima distinzione, non sappiamo cosa allora si dovrà dire. Or bisogna sapere, ch'egli è da distinguere tra Chiesa di S. Lucia col suo Patrimonio, e feudi dalla Contessa Adelasia donati alla Chiesa Vescovile di Cefalù: giacchè, come lungamente di sopra si è dimostrato, quantunque il Diploma di Adelasia l'uno, e l'altro comprenda, pure in realtà due Donazioni del tutto distinte e separate per

K 4

Leg-

194

Se si distingue tra Chiesa, e Benefizio di S. Lucia, molto più si conosce che non puossi la Prescrizione contra della Chiesa di Cefalù averare.

Legge contiene. Or per la Chiesa, e sua Dote, se mai si voglia della Prescrizione dubitare, non ostanti tutte le sopradette considerazioni; sarà cosa, che in fine si potrà tollerare, perchè e questa Chiesa in Benefizio si trova da' Vescovi di *Cefalù* talora concessa, ed in Benefizio altresì alcun'altra volta da' Re di *Sicilia* si rinviene provveduta. Ma rispetto al fondo la cosa passa diversamente; nè mai potrà soffrirsi, che in su di esso si alterchi di Prescrizione, giacchè del fondo non evvi memoria, che si fosse similmente da' Vescovi di *Cefalù* a' Benefiziati accordato, nè si fa neppure, che l'avessero mai i Benefiziati Regj particolarmente ottenuto. Il Vescovo *Giunta*, il quale, come veduto fù, fù il primo, che in Benefizio la nostra Chiesa concesse, non parlò d'altra dote, che di *domus diuntas*, che poteano essere quelle stesse Case, che avea mentovate la Contessa *Adelasia*, e colla Chiesa avea eziaudio donate. Dunque il Vescovo *Giunta* non concesse i feudi ad *Errico Tarraro*, o almeno non costa di cotal sua Concessione. E per altro, ove si vuole attendere ad alcune circostanze della Concessione del *Giunta*, egli par sicuro, che i feudi non furono affatto colla Chiesa, e dote di *S. Lucia* ad *Errico Tarraro* conceduti da questo Prelato, quando questi con tal atto compose la quistione dal *Tarraro* suscitata. Ecco: Il Vescovo *Giunta* fece la sua Concessione non con altro censo, che di un oncia d'oro annua; Dunque probabilmente questi feudi dovettero stimare *Giunta*, che non dovevano colla Concessione della Chiesa venire, ed ei non gli concesse, perchè in altro caso canone maggiore si avrebbe senza verun dubbio riserbato. Ed ecco che in qualunque maniera la Prescrizione si considera, non mai puote aver luogo nella quistione presente contra della Chiesa.

Chiesa di *Cefalù*, giacchè ora non della Chiesa di *S. Lucia* si tratta, che puossi unicamente dire prescritta, ma di uno de' feudi, su di cui non può affatto la Prescrizione cadere.

CI resta anche altro a dovere in su di questo punto osservare, perciocchè dobbiamo in ultimo luogo la Prescrizione confutare colle stesse cose, che poscia nella Chiesa di *S. Lucia* seguirono, ed i Sovrani di *Sicilia* vi adoprano. Ecco in breve tutto il resto della Storia di questa Chiesa. Accennammo di sopra, per spiegare il *Pirri* il Diploma della Regina *Germana*, seconda Moglie di *Ferdinando il Cattolico*, e dicemmo, che questa pia Principessa nel 1507 trovandosi in *Napoli* diè fuori quel Diploma creando quattro Cappellani da servire in perpetuo nella Chiesa di *S. Lucia* per conservare il Culto della gloriosa Santa. Ora è da saperfi, che l'esempio di cotesta buona Sovrana spinse poco dopo il Pubblico di *Siracusa* ad accrescere questi Cappellani infino al numero di dodici, con questo di più, che nelle Case messe a costo della Chiesa avessero abitato, per essere così più a portata di servire la Chiesa, e di attendere in essa alle Sacre Funzioni (216). Ma perchè l'espedito di rinferare i Preti Secolari, e di cacciargli dalle lor Case, quando sovente in ogni età si è tentato, tanto difficilmente è stato solito di riuscire (217): perciò ne' tempi posteriori conoscendosi, che all'indarno la fissa residenza de' dodici Cappellani si potea in quella Chiesa sperare, e ad altre

195
Cosa nella Chiesa di *S. Lucia*, e ne' feudi dal Re *Martino* infino al presente, è succeduta.

ra-

(216) *Preced. Scritt. par. I Cap. 2 num. 56.*

(217) *Thomassinus par. 1 lib. 3 Cap. 8, et seqq.*

ragioni similmente riflettendosi: il Re *Ferdinando il Cattolico*, e poscia l'Imperator *Carlo V* suo Nipote a' Frati Minori Osservanti cominciarono a pensare a suppliche dello stesso Pubblico di *Siracusa*, che era sempre sollecito del Culto della Santa Cittadina. Questi Principi concessero con solenni Diplomi a tai Religiosi la Chiesa cogli Orti, e Case vicine, affinchè in quella un Convento vi avessero per la loro dimora stabilito. E quantunque nel principio per varie altre cagioni nemmeno quest'altra idea venne a riuscire; pure poi ebbe il suo luogo, sebbene in vece de' Frati Minori, i Frati Riformati vi fossero stati chiamati, i quali messi solennemente in possesso della Chiesa, degli Orti, e Case contigue, subito vi fabbricarono quel Convento, dove tuttavvia riseggono non senza profitto, ed edificazione de' Cittadini *Siracusani* (218). Or fra tutto questo mentre il feudo *Agulia* (219), misero avanzo di tutti i feudi dalla Contessa *Adelasia* donati, perchè si era già da' Tesorieri *Siracusani* occupato, essi il possedevano, concedendosi loro collo stesso Tesorerato, secondo la nota regola dell'alternativa de' mesi ora dalla Corte di *Roma*, ed ora da' proprj Collatori, come già fu di sopra notato.

196
Ancorchè potesse la Prescrizione procedere, non avrebbe luogo, perchè ora si tratta di uno de' feudi; e non già della Chiesa di *S. Lucia*.

Dunque sia vero, che per la Prescrizione la Chiesa di *S. Lucia* colla dote contigua si era già da' Re di *Sicilia*, pe le varie loro Proviste acquistata: se i Re medesimi l'hanno poi concessuta a' *Francescani*, ed essi ne sono in possesso, nè loro si è tolta finora, e molto meno pretendono i Vescovi di torla loro in avvenire: Si dica pure; si può più da' nostri Sovrani pretendere altro

(218) *Preced. Scritt., dist. num. 36.*

(219) *Preced. Scritt. pers. 3 num. 1.*

tro Benefizio di *S. Lucia*, o ci è più Benefizio di *S. Lucia*, quando la Chiesa a cui avrebbe dovuto incardinarsi il Benefiziato, ed a cui avrebbe dovuto egli servire, si trova già provvidamente a' Frati Riformati fidata, cioè, ad un Collegio esemplarissimo di Chierici Regolari, e di Preti (come sono tutte le Famiglie de' *Domenicani*, e *Francescani*, come quelle, che sono surte in *adjutorium Episcoporum*), da cui l'intero servizio della Chiesa si adempie, e a tutti gli Ecclesiastici uffizj si soddisfa esattamente e si attende? Dunque sempre più si ravvisa, si scorge e conosce, che non entra affatto in questa Causa la Prescrizione, come anche qualunque altro titolo di que' svegliati dal nostro Contraddittore a prò del particolare Padronato de' nostri Sovrani, che egli valorosamente difende e sostiene. Un fondo è quello, che ora è in contesa, di un fondo si alterca, si quistiona e si briga, e questo fondo solo si pretende da' Vescovi di *Cesala* *KICE REGIA* rivendicare, nel che credono non dovere difficoltà alcuna incontrare pel seguente discorso.

Dicono essi: E' indubitato, che questo fondo insieme con altri tre fu legittimamente alla nostra Chiesa Regia, e Vescovile dalla Contessa *Adelasia* donato. Questo fondo fu anche da' nostri Antecessori pacificamente per più secoli colla Chiesa Regia posseduto. Possia è vero, che costà, che essi per varie vicende ora la Chiesa col suo Patrimonio perderono, ed ora riacquistaron di nuovo, e tale altra volta finalmente la perdettero senza recuperarla giammai. Ma è vero altresì, che fra questo mentre non costò lo stesso di questo fondo, anzi edocorronvi potentissime ragioni far credere di essersi sempre in poter loro conservato. Che se poi negli
ulti-

197

Discorso, che si fa da' Vescovi di *Cesala* per dimostrare che alla loro Chiesa dal suo Regio Padrone si deve il fondo di *S. Lucia* far restituire.

ultimi tempi perderono essi oziandio questo fondo ; pure perchè questa perdita successe assai diversamente da quella della Chiesa, e dote di *S. Lucia* : non sono essi astretti a contentarsi di questa perdita , come lo sono per la Chiesa . Imperciocchè se perderono la Chiesa, ciò fu, perchè i Re loro Padroni, o perchè per la Prescrizione l'aveano acquistata, o perchè così credettero, ne disposero per pubblico bene, e per promuovere il Culto Divino, dandola a' Frati *Francescani*, a cui ora i Ministri Regj di *Palermo*, e di *Napoli* uniformemente han voluto, che si lasciasse. Pel contrario il fondo si è da loro perduto, per occupazione, per intrusione, per usurpazione del Capitolo di *Siracusa*, da cui concordemente altresì i Ministri di *Sicilia*, e di *Napoli* han voluto, che si fosse tolto per sempre. Onde, soggiungono, questo fondo alla Chiesa nostra si deve reintegrare, ed i Re nostri Padroni, nostri Vindici, nostri Avvocati, nostri Difensori, ci debbono fare ciò ottenere . E siccome il Capitolo di *Siracusa* meritamente ha dovuto soggiacere, ed esser di questo fondo spogliato; perchè ~~come~~ parte della dote di un Regio Padronato non lo potea giammai ritenere; ora con eguale giustizia si deve al vero Padrone restituire, che è la Chiesa Vescovile di *Cefalù*, ed il suo Regio Padrone. Finalmente conchiudono il discorso con dire: Questo fondo non è nostro, perchè noi ne saremo semplici usufruttuarij, semplici amministratori, nudi, e precarj detentori; ma della nostra Chiesa. La nostra Chiesa è di Padronato de' nostri Sovrani. I Padroni debbono *curam sollicitam* della dote de' Padronati avere, e tra essi molto più sono a ciò tenuti i Padroni Regj, come quegli, che han-
no

no più agio di farlo de' semplici Privati. Dunque i nostri Re ci debbono questo fondo ricuperare, nè da noi debbono altro esigere, fuori di quello, che abbiamo già fatto, di cui ci debbono anche commendare e lodare, considerando, che abbiamo perfettamente al nostro dovere adempito, ricorrendo al Real Trono giusta i Canonj de' Concilj *Toletani*, ed implorando il braccio loro Supremo per ricuperare quello, che de' beni della nostra Chiesa si era da altrui occupato ed usurpato.

NEL tempo stesso, che, col finora recitato, quanto saggio, altrettanto vero discorso de' Vescovi di *Cefalù*, abbiamo, senz' avvedercene punto, tessuto un brevissimo epilogo di quanto si è detto, ed abbiamo grossolanamente dipinto il vero stato della presente controversia. Forse si è conosciuto altresì, e si è fatto similmente vedere, che l'indole di questa Causa è tale, che perchè dall'una e l'altra parte i Reali diritti si promuovono e sostengono, in essa assai più, che in ogni altra della sola verità si debba curare. Imperciocchè standosi quivi egualmente sicuro, che tanto se si aderisca al sentimento del *Gargallo*, e de' Giudici che l'hanno adottato, con dichiararsi il fondo di *S. Lucia* Benefizio di Regio Padronato; quanto se ai sentimenti del Vescovo si acconsenta con opinare, che il fondo si debba alla Chiesa Vescovile di *Cefalù* reintegrare, per aumentare la rendita di quella Regia Mensa Vescovile, o per seguirlo i Prelati di *Cefalù* ancor essi a concedere in Benefizio: sempre nell' uno e l'altro caso l'interessi del Sovrano sono salvati, ed i suoi Regj Padronati restan difesi e vendicati, ch'è quell'impegno, che deve annidarsi nel cuore di ogni Fedele

198

In questa Causa come per l'una, e l'altra parte egualmente il Padronato Regio si sostiene, la sola verità si deve indagare.

199

Il Vescovo di *Cesalù* per non mancare al suo dovere ha in questa Causa tutte le sue forze impiegato.

200

Il Vescovo di *Cesalù* sempre sarà contento della Decisione, perchè il Sovrano Padrone viene sempre a guadagnare.

dele Vassallo; Si scopre immantinente, che quì la gloria unicamente consiste nel ritrovare il vero, e nello attribuire il fondo di *S. Lucia* a quel Padronato Reale, a cui veramente appartiene.

Ed ora si conosce, onde mai l'attuale Vescovo di *Cesalù*, ch'è per natura mansuetissimo e placidissimo, in questa Causa non solo abbia voluto seguitare le deboli tracce de' suoi Antecessori, ma anche le abbia con maggior veemenza e calore battute e calcate, non ostante che il *Gargallo* colla Ispiciosa divisa del Regio Padronato l'intimorisse. Imperocchè egli il nostro virtuosissimo Prelato ravvisando che a lui un altro Regio Padronato di maggior considerazione ed importanza era fidato; comprese che altrimenti facendo, potea esserne acutamente biasimato, e riprensione severissima poteane con ogni ragione dallo stesso suo Sovrano ancor riportare.

Egli ora è l'istesso, che vuole, che mettiam fine alla presente, rozza sì, ma non però leggiera fatica, con implorare unicamente da' Giudici savissimi, ed illuminatissimi, che debbono questa Causa decidere, ch'essi, non che colla loro ordinaria ponderatezza e riflessione, ma anche forse con maggiore, perchè maggiore senza dubbio un argomento così serio e così delicato ne richiede; si vogliano alla presente Causa applicare, con bilanciare esattamente le ragioni dell'uno e l'altro Padronato su del feudo di *S. Lucia*, di cui unicamente si tratta, e che ormai non più conviene, che presso di un Regio Economo maggiormente dimori: perchè poi qualunque mai sarà per essere la loro Decisione, sempre sarà da noi venerata, giacchè sempre il Sovrano Padrone, per cui principalmente dal Vescovo di *Cesalù* si è per tanto tempo con molto dispendio la lite sostenuta, e da noi in questa, e nel-